

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

Relazione integrativa successiva alle osservazioni
formulate dal Settore Tecnico Regionale Area
Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot.
A1813A ed alle osservazioni Prot. 169208 del 29.11.2023

GEO17

GENNAIO 2025

Progetto urbanistico
arch. Giovanni Alifredi

Responsabile del procedimento
ing. Francesco Cecchini

Il Sindaco

Studio geologico e idraulico
dott. geol. Eugenio Zanella
ing. Livio Martina

Aggiornamento studio geologico
dott. geol. Stefano Sartini

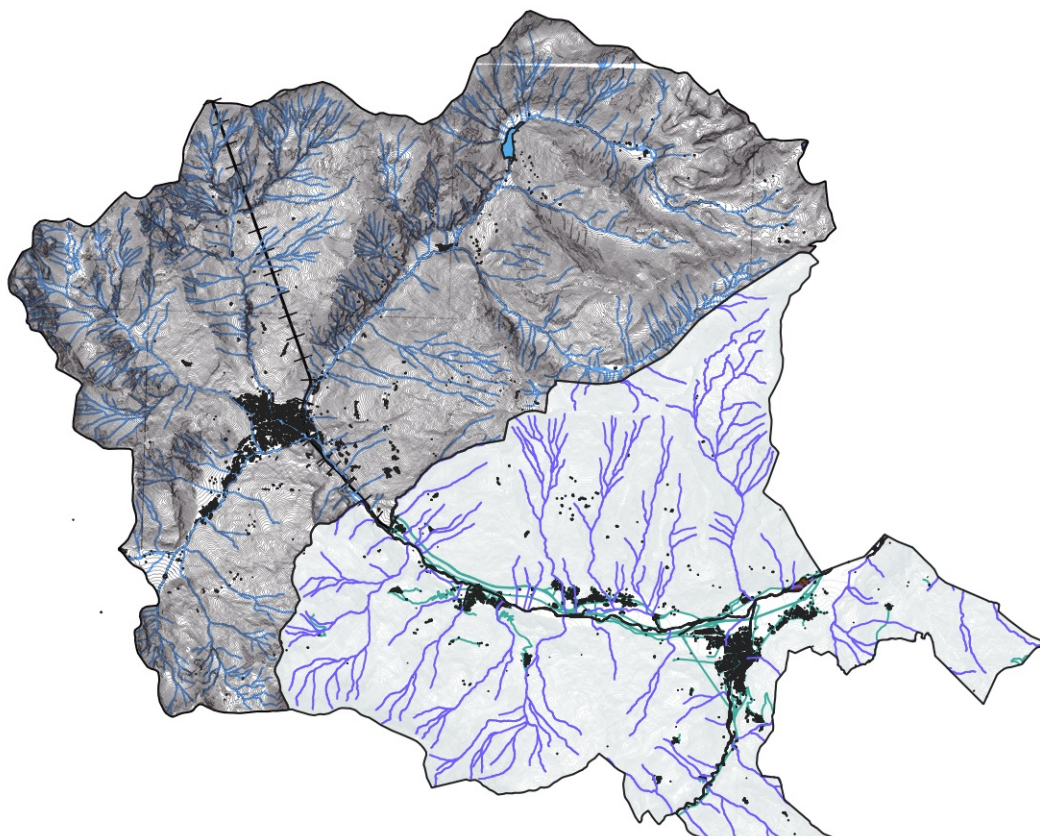
Il Segretario Comunale

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE
D.C.C. n. 2 del 22/04/2015

PROGETTO PRELIMINARE
D.C.C. n. 27 del 15/06/2021

PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO
D.C.C. n. 30 del 21.12.2022

PROGETTO DEFINITIVO



Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

Relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 e prot. 168988 del 29.11.23, del parere della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23 e del contributo del Tavolo Tecnico prot. 168789 del 29.11.23

INDICE

1. PREMESSA	2
2. NOTE INTRODUTTIVE E QUADRO DEL DISSESTO	4
3. CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL SETTORE TECNICO REGIONALE	5
4. STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA	5
5. TGE2 - CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI DI VERSANTE (SCALA 1:5.000) E TGE3 - CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI DI VERSANTE (SCALA 1:20.000).....	5
5.1 EVENTO ALLUVIONALE DEL 13.08.23	6
6. QUADRO DEL DISSESTO E DIRETTIVA 2007/60/CE (DIRETTIVA ALLUVIONI)	7
7. TGE10 – CARTA DELLE VALANGHE (SCALA 1:20.000).....	7
8. GEO1-B - CARTA DI SINTESI (SCALA 1:5.000) – GEO1 - CARTA DI SINTESI (SCALA 1:20.000).....	7
8.1 AREA SACRO CUORE	11
8.2 PIAN DEL COLLE	11
8.3 AREE DI RICARICA ACQUIFERI PROFONDI	11
8.4 AREE DI SALVAGUARDIA DI SETTE SORGENTI POTABILI	12
8.5 RIDEFINIZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	12
8.6 RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA RME1 DELLA RHO	13
9. MODICHE/INTEGRAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	13
9.1 ADEGUAMENTO NTA ALLA L.R. 3 DELL'11/03/2015	13
9.2 MODICHE ALLE NTA DEL PRGC E ADEGUAMENTO ALLA DGR 64-7417 DEL 07/04/2014	13
10. APPROFONDIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN CLASSE IIB3 PER LE BORGATE DI ROCHEMOLLES E MILLAURES (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 64-7417, INDIRIZZI PROCEDURALI E TECNICI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA).....	16
10.1 BORGATA ROCHEMOLLES.....	16
10.2 BORGATE DELLA ZONA DI MILLAURES	17

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Elenco elaborati integrativi rispetto alla variante PAI, adottata con DCC n. 46 del 15/11/2010 e alla PTPD adottata con DCC n. 30 del 21/12/2022

ALLEGATO 2 – Schema degli interventi consentiti - Tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 modificata

ALLEGATO 3 – Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

ALLEGATO 4 – Parere prot. n. 169483 del 29.11.2023 comprendente contributo dell’Organo Tecnico regionale prot..168988 del 29.11.23, contributo della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23 e del contributo Tavolo tecnico prot. 168789 del 29.11.23

ALLEGATO 5 - GEO1-B/r “Proposta di individuazione della Classe IIIb” in seguito all’evento alluvionale del 13.08.23 che ha coinvolto il bacino del T. Frejus

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

1. Premessa

Il Comune di Bardonecchia è dotato di un PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010. L'Amministrazione Comunale ha intrapreso la procedura per la variante generale di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e dopo aver avviato gli studi e le analisi necessari alla variante generale dello strumento di pianificazione urbanistica ai sensi della L. R. 56/77, nell'ambito del procedimento si sono succeduti i seguenti importanti passaggi:

- adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77 con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2015
- conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità di trasmettere ai competenti settori regionali la documentazione integrativa atta a completare lo studio di microzonazione sismica, secondo le linee guida dettate dalle D.G.R. n. 17-2172/2011, n. 4-3084/2011, dalle Determine dirigenziali n. 540/2012, n. 2862/2013 nonché dalla D.G.R. n. 20-1250 del 20.03.2015 in cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1;
- adozione con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 degli elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C.;
- prima seduta riconvocata della conferenza di copianificazione tenutasi il 9.10.2017 presso la sede della Regione Piemonte sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C.;
- seconda seduta della conferenza di copianificazione tenutasi il 28.01.2018;
- trasmissione osservazioni finali sulla PTPP Piemonte con prot. regionale 2717 del 29.01.2018, dalla Città Metropolitana di Torino con prot. Città M. To 10898 del 25.01.2018, dalla Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino con prot Soprintendenza 17825 del 20.11.2017, da Arpa Piemonte con prot. ARPA 6498 del 24.01.2018;
- adozione del Progetto Preliminare del P.R.G.C. con D.C.C. n. 27 del 15/06/2021;
- adozione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C con D.C.C. n. 30 del 21.12.2022;
- prima seduta della seconda Conferenza di copianificazione il 02.03.23;
- il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona apicale del conoide, ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma che, nella zona più a valle compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato. Il Comune di Bardonecchia, di concerto con la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine di verifica del quadro del dissesto del bacino del Frejus. La Regione Piemonte ha richiesto al Comune, nell'ambito di alcuni tavoli tecnici tenutesi in particolare in data

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

- 18.09.2023, di proporre la perimetrazione di un'area da sottoporre ad una regolamentazione specifica in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI;
- approvazione con D.C:C. n. 138 del 17.10.2023 degli elaborati integrativi richiesti dalla regione Piemonte a seguito dell'evento alluvionale del 13.08.23 che ha interessato il bacino del T. Frejus;
 - parere prot. n. 169483 del 29.11.2023 comprendente contributo dell'Organo Tecnico regionale prot..168988 del 29.11.23, contributo della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23 e del contributo Tavolo tecnico prot. 168789 del 29.11.23;
 - seconda seduta della seconda Conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo PRGC il 30.11.2023 sospesa e poi ripresa il 22.02.24;
 - prima seduta della terza Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC il 16.07.24;
 - seconda e conclusiva seduta della terza Conferenza di copianificazione e valutazione per l'esame della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo PRGC il 12.09.24

Dopo la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione tenutasi il 28.01.2018, lo scrivente è stato incaricato dall'Amministrazione Comunale a svolgere le attività necessarie a replicare alle osservazioni inoltrate dal Settore Tecnico della Regione Piemonte, in seguito alla subentrata indisponibilità del precedente consulente in materia, dott. geol. Eugenio Zanella. L'attività svolta dal sottoscritto si è quindi limitata allo sviluppo degli approfondimenti richiesti in sede di conferenza di copianificazione espressi con la nota del Settore Tecnico Regionale sopra citato, prendendo atto delle indagini ed elaborazioni già svolte dal dott. geol. Zanella.

Gli elaborati integrativi predisposti per la presente variante riportano quindi gli esiti degli approfondimenti eseguiti relativamente alle tematiche sollevate dalla Regione Piemonte dopo la seconda conferenza di copianificazione del 22.01.18, senza entrare nel merito delle precedenti elaborazioni prodotte dal dott. geol. E.Zanella, peraltro già condivise con gli organi comunali e con i Settori Tecnici Regionali che pertanto sono da ritenersi confermati.

La presente relazione espone nel loro complesso gli esiti delle indagini di approfondimento relative alle richieste e osservazioni trasmesse dal Settore Urbanistico della Regione Piemonte nelle varie vasi istruttorie ed, in particolare, in riferimento a:

- nota prot. A1813A del 22.01.18 del Settore Tecnico regionale;
- parere prot. n. 169483 del 29.11.2023 comprendente contributo dell'Organo Tecnico regionale prot..168988 del 29.11.23, contributo della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23 e del contributo Tavolo tecnico prot. 168789 del 29.11.23

Gli elaborati modificati ed integrati nell'ambito della presente variante del PRGC sono quelli indicati nell'elenco dell'ALLEGATO 1 alla presente relazione. I precedenti elaborati a firma del Dott. Zanella, ed in particolare gli elaborati EGE1, EGE2 e EGE3, Relazione Geologica (Vol.1, 2 e 3) del PRGC vigente risultano confermati e sono da ritenersi aggiornati e integrati dagli elaborati della presente variante.

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

2. Note introduttive e quadro del dissesto

In merito al quadro del dissesto si osserva che nell'elaborato *GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza (Giugno 2013)* redatto dal dott. geol. E.Zanella veniva espressamente dichiarato che a tale data il quadro del dissesto esposto e approvato nella variante PAI al PRGC non presentava “*fenomeni tali da richiedere una ulteriore analisi*” e pertanto non erano previste modifiche allo stesso. Ad eccezione di quanto sotto specificato il quadro del dissesto generale rispetto alla variante del PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010, non è quindi modificato.

A conferma di quanto già dichiarato si specifica tuttavia che negli elaborati integrativi prodotti, ed in particolare nella *TGE2 - Carta geomorfologica e dei dissesti di versante (scala 1: 5.000)* e nella *TGE3 - Carta geomorfologica e dei dissesti di versante (scala 1:20.000)*, sono riportate, e opportunamente evidenziate, unicamente n.4 aree interessate dallo sviluppo di nuovi fenomeni franosi o dalla recente evoluzione di fenomeni precedentemente cartografati. Analogamente, nella *TGE10 - Carta delle Valanghe (scala 1:20.000)* sono evidenziate n.4 aree nelle quali è stata aggiornata la perimetrazione di settori di versante interessati da fenomeni valanghivi, tenendo anche in considerazione l'avvenuto aggiornamento della banca dati del Sistema Informativo dei Fenomeni Valanghivi (SIVA) di Arpa Piemonte.

Le integrazioni al quadro del dissesto di cui sopra hanno comportato corrispondenti integrazioni e aggiornamenti degli elaborati *GEO1 - Carta di Sintesi* e *GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4* delle relative schede di dettaglio (Elaborati *EGE7 – Schede frane* ed *EGE8 – Schede valanghe*).

Una nota specifica riguarda le conseguenze dell'evento alluvionale di rilevante magnitudo che si è verificato il 13 agosto 2013 che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona apicale del conoide, ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma che, nella zona più a valle compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato.

In considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante generale del P.R.G.C., la Regione Piemonte ha condiviso la scelta di addivenire alla perimetrazione di un'area da sottoporre ad una regolamentazione specifica in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI e in linea con le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici – B.U.R. n. 20 – 15 maggio 1996) e successiva Nota Tecnica Esplicativa, ed in particolare in classe IIb1. Tale soluzione è supportata dalla necessità di procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine di verifica del quadro del dissesto del bacino del Frejus, in particolare rivolta alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente l'individuazione di nuovi interventi che possa portare ad una ulteriore classificazione delle aree classificate in IIb1.

Infine si specifica che gli elaborati cartografici redatti nell'ambito del presente studio di adeguamento sono impostati sulla base cartografica aggiornata BDTRE 2017 per quanto riguarda gli aspetti topografici mentre gli elementi antropici, ed in particolare i fabbricati sono tratti dalla base catastale prodotta dal Comune di Bardonecchia risultante più coerente con la realtà.

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

3. Controdeduzioni al parere del Settore Tecnico Regionale

La presente relazione espone nel loro complesso gli esiti delle indagini di approfondimento relative alle richieste e osservazioni trasmesse dal Settore Urbanistico della Regione Piemonte nelle varie vasi istruttorie ed in particolare in riferimento a:

- nota prot. A1813A del 22.01.18 del Settore Tecnico regionale;
- parere prot. n. 169483 del 29.11.2023 comprendente contributo dell’Organo Tecnico regionale prot..168988 del 29.11.23, contributo della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23 e del contributo Tavolo tecnico prot. 168789 del 29.11.23

4. Studio di microzonazione sismica

- (1.1) ¹La cartografia tematica è stata integrata estendendo lo studio di microzonazione sismica di primo livello degli ICMS ai sensi della DD 540 del 09/03/2012 e della DGR 20-1250 del 30/03/15 ad alcune aree edificate o nelle quali sono ubicate infrastrutture importanti. L’estensione dello studio integrativo è l’ampiezza delle aree è stato fortemente condizionato dalla scarsa densità di informazioni geologiche e sismiche di dettaglio. Le aree integrate sono comprese negli elaborati cartografici con l’ausilio di “finestre” geografiche.
- (1.2) L’elaborato *GEO10 – Carta delle Indagini* è stato integrato con le informazioni contenute nell’elaborato TAS.1 relativamente alle indagini di terreno non presenti. Sono state inserite anche alcune ulteriori indagini nel frattempo rese disponibili.
- (1.3) L’elaborato *GEO11 - Microzonazione Sismica - Carta Geologico-Tecnica* è stato integrato con le sezioni geologiche.

5. *TGE2 - Carta geomorfologica e dei dissesti di versante (scala 1:5.000) e TGE3 - Carta geomorfologica e dei dissesti di versante (scala 1:20.000)*

Come specificato nelle note introduttive del presente documento il quadro del dissesto generale esposto e approvato nella variante PAI al PRGC, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010, non presenta “*fenomeni tali da richiedere una ulteriore analisi*”. I nuovi elaborati riportano pertanto unicamente e opportunamente evidenziate da specifiche finestre grafiche n.4 aree interessate dallo sviluppo di nuovi fenomeni di dissesto o dalla recente evoluzione di fenomeni precedentemente cartografati:

- a. 125-FA10 presso località Les Granges
- b. 92-FA1 presso loc. Sacro Cuore
- c. 162-FA10 presso loc. Geney
- d. 163-FA1 presso loc. Grange Chatelan ed Enver

Un’ulteriore integrazione al quadro del dissesto si è resa necessaria a seguito dell’evento alluvionale di rilevante magnitudo che si è verificato il 13 agosto 2013 che ha interessato il bacino del T. Frejus. L’analisi del fenomeno ha comportato una modesta estensione dell’area esondabile EbA nella zona distale della conoide torrentizia e dell’area di conoide a pericolosità molto elevata CAe comprendente il lotto a sud di Via San Francesco tra Via Einaudi e Via Bramafan.

¹ Il numero a sinistra si riferisce alle osservazioni prot. A1813A del 22.01.18 del Settore Tecnico regionale

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

Alle modifiche sopra esposte sono corrisposti i corrispettivi aggiornamenti degli elaborati collegati:

- GEO1 - Carta di Sintesi Scala 1:20.000
- GEO1 B – Carta di Sintesi (scala 1:5000)
- GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4
- GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza
- EGE7 – Schede frane

5.1 [Evento alluvionale del 13.08.23](#)

Il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio. Nella zona apicale del conoide la miscela di acqua e detriti ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma nella zona più a valle, compresa tra la rotonda di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, il materiale detritico è fuoriuscito dall'alveo coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici.

Nonostante l'evento abbia coinvolto direttamente aree che nelle previsioni della variante al PRGC fossero già indicate quali aree soggette a rischio in casi di eventi simili, il Comune di Bardonecchia di concerto con la Regione Piemonte ha ritenuto necessario procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine volta alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente all'individuazione di nuovi interventi alla luce anche della contestuale verifica dell'attuale quadro del dissesto del bacino del Frejus.

In considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante del PRGC Regione Piemonte e Comune di Bardonecchia hanno condiviso l'opportunità di procedere alla perimetrazione di un'area in classe IIIb1 nella quale l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti, in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI e in linea con le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici – B.U.R. n. 20 – 15 maggio 1996) e successiva Nota Tecnica Esplicativa. In accordo con quanto sopra è stato quindi sviluppata e condivisa con l'organo tecnico regionale la perimetrazione di un'area IIIb1.

In allegato alla presente relazione si riporta l'elaborato GEO1-B/r "Proposta di individuazione della Classe IIIb" rispetto alla quale in fase di approvazione si evidenziano unicamente le due modifiche, già sopra richiamate e sotto esplicitate, recepite nel presente Progetto Definitivo del PRGC:

- a. una modesta estensione dell'area esondabile EbA nella zona distale della conoide torrentizia
- b. l'estensione dell'area di conoide a pericolosità molto elevata CAe comprendente il lotto a sud di Via San Francesco tra Via Einaudi e Via Bramafan

In analogia alle altre modifiche integrazioni condotte, tali modifiche sono state recepite nella GEO1 - Carta di Sintesi.

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

6. *Quadro del dissesto e Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni)*

Si conferma la coerenza geometrica tra il quadro del dissesto del reticolo secondario adeguato al PAI nel 2010 e la Direttiva Alluvioni, ad eccezione della zona di confluenza tra il Rio Guiaud e il rio della Comba oggetto di un recente studio idraulico di dettaglio condotto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (*GEO20 – Studio idrologico-idraulico Rio Guiaud* maggio 2019) i cui esiti sono stati riportati negli elaborati redatti.

7. *TGE10 – Carta delle Valanghe (scala 1:20.000)*

Come indicato al precedente paragrafo 2, sono state apportate modeste ma importanti integrazioni all'elaborato in relazione ad alcuni eventi valanghivi accaduti negli ultimi anni che hanno coinvolto n.4 aree ubicate nel versante a monte di Rochemolles (cfr Paragrafo 8 punto 2.14 e Paragrafo 11) nel pendio a nord est delle borgate La Croix e Mouchecuite, nel settore medio alto del versante ovest del M. Jaffreau e nell'alto bacino del Vallon Cros: Alle integrazioni della TGE10 sono corrisposti i relativi aggiornamenti degli elaborati collegati:

- *GEO1 - Carta di Sintesi Scala 1:20.000*
- *GEO1 B – Carta di Sintesi (scala 1:5000)*
- *GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4*
- *GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza*
- *EGE8 – Schede valanghe*

Gli aggiornamenti di cui sopra hanno tenuto conto anche del sopravvenuto aggiornamento del SIVA (Sistema Informativo dei Fenomeni Valanghivi) di Arpa Piemonte nel mese di novembre 2023.

8. *GEO1-B - Carta di Sintesi (scala 1:5.000) – GEO1 - Carta di Sintesi (scala 1:20.000)*

In relazione alle osservazioni dell'organo tecnico della Regione Piemonte e alle relative analisi di approfondimento sono stati aggiornati gli elaborati sopra citati; per la porzione di territorio comunale non compreso nell'elaborato *GEO1-B - Carta di Sintesi* in scala 1:5.000 le perimetrazioni e le classi di sintesi si intendono confermate e non modificate rispetto al PRGC vigente (TGE14 - Carta di Sintesi, di Ottobre 2010 a cura del dott. Zanella).

In relazione agli approfondimenti eseguiti nella *GEO1-B - Carta di Sintesi* in scala 1:5.000 sono stati modificati e integrati anche gli elaborati ad essa collegati:

- *GEDI1- Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4*
- *GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza*
- *4A-NTA - Norme tecniche di Attuazione*

A seguire si espongono nel dettaglio le modifiche e integrazioni introdotte a seguito dei pareri dell'organo tecnico regionale:

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

- (2.2)² Nell'elaborato sono state riportate le aree potenzialmente caratterizzate da pessime o scadenti caratteristiche geotecniche ed in particolare quelle con presenza di materiale di riporto antropico;
- (2.4) in relazione al quadro del dissesto è stata modificata in IIIb3 la classificazione dell'area di Grange della Rho e adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (2.5) per alcuni edifici sparsi a ovest di Les Arnauds, per i quali è stata modificata la classificazione da IIIb3 a IIIb4, è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto anche in riferimento allo studio di approfondimento delle condizioni di rischio idraulico e valanghivo eseguito dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (*GEO22 - Studio della dinamica valanghiva e sedimentaria del Rio Fosse*);
- (2.6) Grangia Ours è stata verificata la compatibilità della classe IIIb2 individuata;
- (2.7) Grange Vernets: l'area IIIb3 è limitata al settore edificato che comprende alcuni ruderi che non compaiono nella base topografica;
- (2.8) Andrieux, Le Frassinét, Citadelle, Serre, Millaures e Broue: anche a seguito di ulteriori valutazioni nessuna modifica di classificazione è stata adottata. Nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, punto a) del paragrafo 6 della Parte I dell'Allegato A³, è stato svolto uno studio di approfondimento di carattere edilizio sulla base del quale è stato possibile dettagliare e specificare le tipologie d'intervento ammissibili esplicitate nelle schede di zona. Al capitolo 11 della presente relazione sono descritti i principi e gli esiti di tale studio di approfondimento.

² Il numero a sinistra si riferisce alle osservazioni prot. A1813A del 22.01.18 del Settore Tecnico regionale, le lettere al contributo dell'Organo Tecnico regionale prot..168988 del 29.11.23

³ ALLEGATO A (DGR 64-7417)

INDIRIZZI PROCEDURALI E TECNICI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PARTI I – ASPETTI PROCEDURALI

6. Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77

.....
Si evidenzia quindi che tali interventi edilizi:

a) per i Comuni che devono adeguarsi al PAI o intendono modificare il proprio PRG già adeguato al PAI, costituiscono un modello di riferimento da applicare in fase di redazione del PRG o relativa variante strutturale o generale, senza necessità di ulteriori approfondimenti e sono altresì da estendere per analogia alle altre destinazioni d'uso. Nel caso in cui si intenda intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli riportati al punto 7.1, in fase di elaborazione della stessa variante generale o strutturale al PRG comunale che preveda anche il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario individuare puntualmente le situazioni di criticità geomorfologica sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio, anche con riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e attraverso le norme di attuazione dello strumento urbanistico dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni d'uso e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati.

In particolare, sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e specificate ulteriori tipologie d'intervento e cambi di destinazione d'uso ammessi rispetto a quelli riportati nella tabella 7.1. Si ricorda che tale possibilità non è prevista per la classe di pericolosità IIIB4 in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione, non è possibile alcun incremento del carico antropico;

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

- (2.9) Case Medail sono state effettuate limitate modifiche alla perimetrazione dell'area tenendo conto delle possibili interferenze con la dinamica del corso d'acqua ed eventuali criticità legate all'attraversamento stradale presente a monte;
- (2.10) Prerichard: è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (2.11) Gr.a Garnier: è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto
- (2.12) Gleise e Rochas: l'area classificata IIIb2 che comprende le borgate di Gleise e Rochas è confermata in quanto comprende l'estensione delle strutture interraste adibite a box auto;
- (2.13) l'area di San Sisto in località Pian del Colle e la zona di confluenza tra il Rio Guiaud e il rio della Comba è stata oggetto di uno specifico studio idraulico condotto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (*GEO20 – Studio idrologico-idraulico Rio Guiaud*) dal quale è emerso che l'alveo torrentizio è sufficiente a contenere il deflusso liquido e solido di piena. In relazione ai risultati di tale studio, al quale si rimanda, si è provveduto alla perimetrazione dell'area e all'adeguamento del cronoprogramma degli interventi di riassetto. E' stato inoltre risolto inoltre l'errore grafico per quanto riguarda l'edificio della pista di sci di fondo.

(2.14) Frazione di Rochemolles:

- a. è stato aggiornato lo studio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa redatto per conto del Comune di Bardonecchia nel 2009 ed allegato al PRGC del 2010 (*GEO21_Rochemolles - aggiornamento dello stato del dissesto e dell'efficienza delle opere di mitigazione del rischio idraulico e valanghivo*). In relazione a tale studio è stato aggiornato anche il quadro del dissesto valanghivo anche alla luce degli eventi del gennaio 2018 (*Elaborato TGE10 - Carta delle valanghe scala 1:20.000*) considerando la componente nubiforme e la corretta ubicazione dell'argine paravalanghe a monte dell'abitato.
- b. sono state apportate modifiche alla classificazione delle aree urbanistiche riconducendo le precedenti classi di idoneità all'utilizzo urbanistico IIb1 e IIIb5 a quelle individuate dalla Circ. 7/LAP/1996. In relazione e coerenza con l'aggiornamento dello studio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa di cui sopra, sono state apportate le seguenti modifiche alla zonizzazione della borgata:
 - conversione delle aree IIIb1 in IIIa, comprensive dei ruderi, con limitata eccezione delle aree edificate convertite in IIIb4
 - conversione delle aree IIIb5/1, IIIb5/2, IIIb5/3 in IIIb4
 - conversione delle aree IIIb5/4 in IIIb3, in relazione alla posizione distale e meno pericolosa sia per fenomeni di valanga che di debris flow.
- c. nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, punto a) del paragrafo 6 della Parte I dell'Allegato A (vedi precedente nota ¹), in considerazione dello studio di dettaglio di cui al precedente punto a), sono state definite per le aree IIIb3 e IIIb4 delle norme tecniche di attuazione specifiche esplicitate nelle schede di zona che comprendono puntuali indicazioni progettuali e prescrizioni in termini di resistenza alla pressione esercitata da masse nevose. Al capitolo 11 delle presenti note tecniche sono descritti i principi e gli esiti di tale studio di approfondimento.

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

- d. è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto considerando opere di protezione da progettare e realizzare a protezione del settore edificato in destra orografica soggetto al pericolo di valanga proveniente dal Vallone, in particolare per quanto riguarda gli effetti di fenomeni con importante componente nubiforme;
- (2.15) Plagnol: è stata ridotta circoscrivendola all'edificato e alle sue pertinenze, a favore di un'area IIIa1 ed è stato riproposto il cronoprogramma degli interventi di riassetto ;
- (2.16) Gr.a Mouchevuite e Gr.a la Croix: in assenza di specifici studi nivologici e di dettaglio gli edifici o nuclei di edifici ubicati in località Gr.a Mouchevuite sono stati inseriti classe IIIb4 mentre per quelli di località Gr.a la Croix in relazione alla posizione defilata e arroccata su un costone morfologico si è ritenuto opportuno mantenere una classe IIIb3 (vedi successivo comma (f), adeguando il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (2.17) Les Issard: è stata modificata limitando la classificazione IIIb3 all'edificato. E' stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (2.18) Les Granges e Serre des Granges: E' stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (2.19) Chaffaux: è stata effettuata una classificazione più cautelativa delle aree ed è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (2.20) Chesal: l'area edificata precedente classificata in classe IIIb2 è stata inserita in classe IIIb3 ed è stato integrato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (a, x)⁴ A seguito dell'evento alluvionale di rilevante entità che il 13.08.23 ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio. Alla luce di quanto accaduto si ritenuto necessario avviare degli approfondimenti per verificare l'attualità del quadro del dissesto e la ricaduta nella Carta di Sintesi. Per quanto attiene gli ambiti connessi alla dinamica del Torrente Frejus è stata prevista una perimetrazione in classe IIIb1 dove le previsioni urbanistiche sono sospese in attesa delle risultanze degli approfondimenti necessari (vedi il precedente paragrafo 5.1);
- (f) in assenza di analisi aggiuntive sulla dinamica delle valanghe si è attribuita cautelativamente alla classe IIIb3 la borgata Lacroix;
- (h) la perimetrazione dell'area IIIb2 in loc. Gr.a Garnier è stata limitata alla sola parte edificata;
- (i) alla luce del dissesto attivo classificato 155-FA10 è stata ridefinita la perimetrazione e classificazione di alcuni edifici del concentrico a monte di via Melezet a ridosso del versante, ed è stato adeguato il cronoprogramma degli interventi di riassetto;
- (j) presso la località Blanc l'edificio dell'hotel Bellevue è stato inserito in classe IIIb4 poiché l'applicazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua hanno prevalenza sulla classificazione di sintesi.

Sono inoltre stati corretti gli errori grafici/testuali relativi a:

⁴ La lettera a sinistra si riferisce nono al contributo dell'Organo Tecnico Regionale prot..168988 del 29.11.23; la lettera si riferisce al parere della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

- aa) sono state integrate le schede monografiche di cui alla Relazione Geologico-Tecnica redatta ai sensi dell'art. 14 della LR 56/77 (Elab. *GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza*) con l'estratto cartografico alla scala di Piano relativo all'area normativa secondo quanto previsto per la III Fase della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99
- ab) e' stato eliminato l'articolo delle NdA del Piano riporta il riferimento alla Classe III-indifferenziata 3 in quanto non rappresentata nelle tavole di Piano;
- ac) è stato prolungata opportunamente la fascia IIIa1 dell'affluente di sinistra del Torrente Dora di Melezet a valle dello sbarramento della Valle Stretta, nei pressi del campeggio comunale e della confluenza;
- ad) per una restituzione grafica della Carta di Sintesi si è tentato di modificare debolmente i colori per una migliore lettura per la classe II e la classe IIIa1;
- (ae) in accordo con quanto previsto dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, è stato riportato il limite dell'area soggetta ad onda di piena conseguente al collasso dello sbarramento dei bacini artificiali presenti

8.1 Area Sacro Cuore

E' stata predisposta una differente classificazione di pericolosità delle aree urbanistiche che potenzialmente interferiscono con l'area in dissesto che sostanzialmente accoglie le osservazioni regionali.

8.2 Pian del Colle

E' stata eseguita la correzione di un precedente errore grafico relativo alla zonizzazione dell'area a campeggio in località Pian del Colle: il limite tra l'area IIIa e IIIb4 che costeggia il rio di Valle Stretta e il campeggio è stato corretto e rettificato per un tratto di circa 60 m nel quale tale limite segue l'andamento della sponda destra ad una distanza di 10 m.

8.3 Aree di ricarica acquiferi profondi

Anche a seguito dell'aggiornamento del Piano Tutela delle Acque aggiornato con D.C.R. n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021 del Consiglio Regionale il Comune di Bardonecchia non ricade in "area di ricarica degli acquiferi profondi" di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-644 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017" (Figura 1).

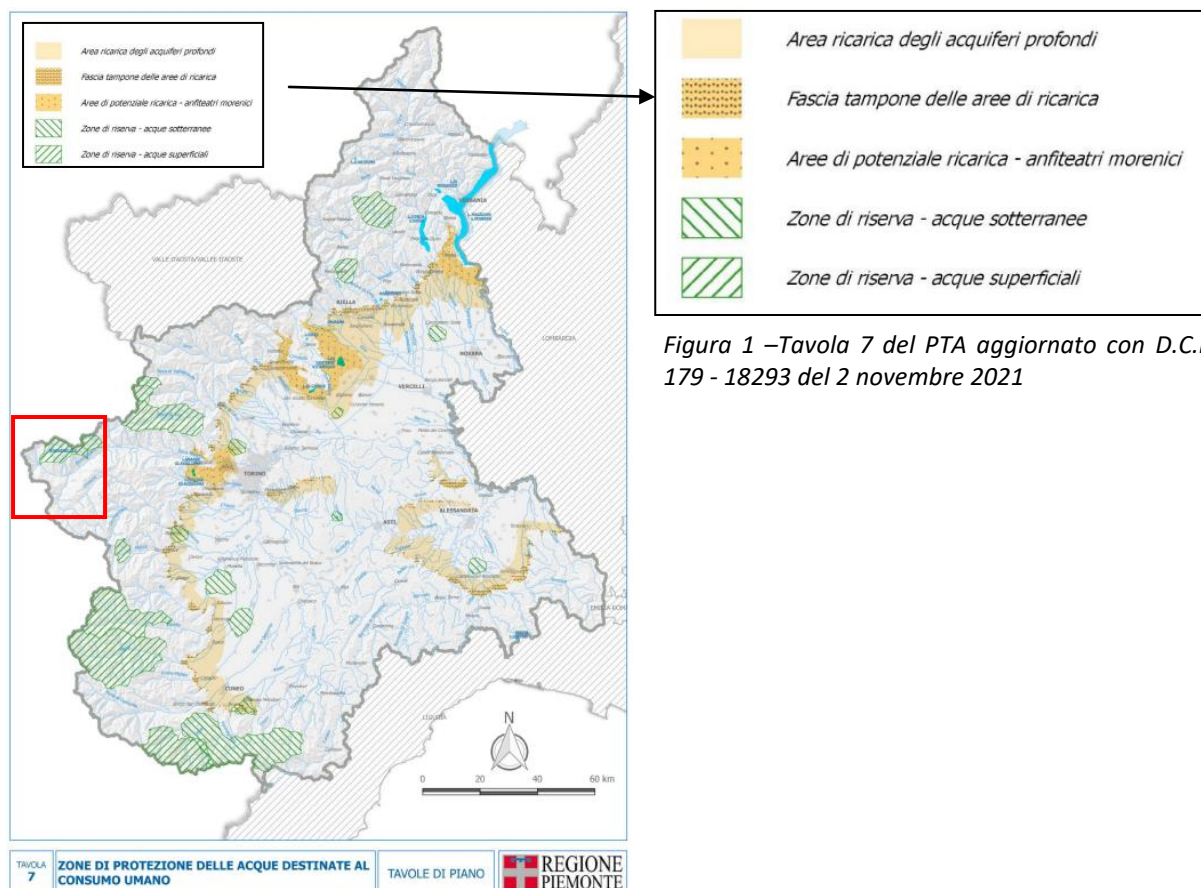


Figura 1 –Tavola 7 del PTA aggiornato con D.C.R. n. 179 - 18293 del 2 novembre 2021

8.4 Aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili

Con determinazione DD 575/A1604C/2023 del 3.8.2023 si è concluso il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili denominate: Costabella, Chesal, Clos - Pian del Sole, La Cinau - Les Arnauds 1, La Cinau - Les Arnauds 2, La Cinau - Melezet alta e La Cinau - Melezet sentiero, attualmente gestite dall'Associazione Assomont di Bardonecchia. Si è reso necessario recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui alla determinazione DD 575/A1604C/2023 del 3.8.2023, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997.

8.5 Ridefinizione del Vincolo Idrogeologico

Si rimanda agli elaborati del Consorzio Forestale Alta Valle Susa *GEO7-Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico – Relazione tecnica illustrativa* e *GEO8 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico – Cartografia*) per la revisione e nuova perimetrazione delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico: la scelta di escludere dalle aree a vincolo idrogeologico le aree di fondovalle appartenenti alla classe IIIb2 è motivata dal fatto che tali aree, sebbene soggette ad un certo grado di rischio in virtù del quale necessitano opere di riassetto idrogeologico, risultano comunque già antropizzate e come tali possono essere considerate non soggette alle norme di vincolo idrogeologico il cui obiettivo è quello di tutelare aree nelle quali la trasformazione e cambio di uso del suolo possa generare instabilità rispetto ad una situazione originaria naturale.

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

8.6 [Riperimetrazione dell'area RME1 della Rho](#)

A seguito dello studio di approfondimento per la riperimetrazione dell'area RME1 che interessa l'abitato di Bardonecchia in relazione alla dinamica evolutiva del Torrente Rho è stata elaborata una nuova perimetrazione della stessa che ha tenuto conto delle osservazioni tecniche del Settore Difesa Suolo della Regione Piemonte. Nella Carta di Sintesi è riportata la perimetrazione definitivamente elaborata e condivisa con l'organo tecnico regionale.

In merito agli interventi previsti nel cronoprogramma si conferma che è già stato predisposto un piano di monitoraggio e di manutenzione delle opere già esistenti che sarà integrato con il monitoraggio di quelle previste. Inoltre, l'Amministrazione Comunale è dotata di un Piano di protezione civile che contiene tutte le misure da attuare in caso di eventi alluvionali comprensive di quelle non più comprese nella RME1.

Per quanto lo scenario 4 descritto al punto 4.4.1 e Allegato 2 dell'elaborato *GEO9- AREA RME1 - Torrente RHO Approfondimenti (2013)* che delinea l'eventuale occlusione del ponte delle Cioie e il conseguente allagamento di alcuni settori in destra Rho, esternamente all'area RME precedentemente individuati in classe II e IIIb2, consideri un'ipotesi del tutto improbabile anche in considerazione del fatto che tale ipotesi non prevede la deposizione di alcuna quota parte della frazione solida di progetto, sono state apportate modifiche nella *GEO1-B-Carta di sintesi* alla perimetrazione e alla classificazione delle aree coinvolte.

Le osservazioni dell'organo tecnico regionale relative alla Norme Tecniche di Attuazione, di cui ai commi k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v e w, x, y, z di cui al contributo dell'Organo Tecnico Regionale prot..168988 del 29.11.23, sono state accolte e le relative modifiche sono state inserite. Altresì sono state recepite le osservazioni di cui ai commi 3, 4, al parere della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui al comma m) l'estensione dell'area Eba a valle della confluenza del T. Dora con il T. di Rochemolles la Zona SLd053 è stata ridotta al solo parcheggio esistente

9. [Modifiche/integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione](#)

9.1 [Adeguamento NTA alla L.R. 3 dell'11/03/2015](#)

- (3.1) In sostanziale accordo con il capitolo 7 della Parte II dell'Allegato A alla DGR 64-7417 del 07/04/2014, con l'intento di semplificare l'identificazione degli interventi ammessi e non ammessi, in particolare nelle classi IIIb, è stato esplicitato il significato di carico antropico (art. 75).
- (3.2) Sono stati eliminati dalle NTA del PRGC i riferimenti all'art.31 della LR 56/77 in recepimento ai disposti della DGR 18-2555 del 09/12/2015 e nell'art.64 delle NTA sono state specificate le opere di interesse pubblico ammesse nelle zone soggette a vincolo.

9.2 [Modifiche alle NTA del PRGC e adeguamento alla DGR 64-7417 del 07/04/2014](#)

Si è provveduto a fornire una versione univoca delle NTA del PRGC.

- (4.1) Osservazione recepita;
- (4.2) Osservazione recepita;
- (4.3) In classe IIIa non sono presenti edifici isolati per attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di accoglienza; si precisa che per alcuni edifici destinati ad attività di soccorso quali rifugi alpini, bivacchi e per

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

alcuni fabbricati destinati a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili non è stata individuata una classe IIIb specifica; pertanto tali aree sono sottoposte alla normativa relativa alle aree IIIa.

(4.3.1) Osservazione recepita

(4.3.2) Osservazione recepita, per quanto riguarda l'individuazione di edifici in classe IIIb si fa riferimento al precedente punto 4.3;

(4.4) Osservazione recepita. In classe III indifferenziata, similmente a quanto specificato per la classe IIIa, non sono presenti edifici isolati per attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di accoglienza; si precisa che per alcuni edifici destinati ad attività di soccorso quali i rifugi alpini, bivacchi e per alcuni fabbricati destinati a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili non è stata individuata una classe IIIb specifica; pertanto tali aree sono sottoposte alla normativa relativa alle aree III indifferenziata;

(4.4.1) Osservazione recepita;

(4.4.2) Osservazione recepita; sono inoltre ammessi i cambi di destinazione d'uso all'interno dei volumi esistenti. Tali interventi sono subordinati alla verifica di compatibilità geologica-geotecnica condotta attraverso specifiche indagini mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. I suddetti interventi sono realizzabili solo se contestuali agli accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente individuati dalla suddetta verifica;

(4.4.3) Osservazione recepita;

(4.4.4) Osservazione recepita;

(4.4.5) Osservazione recepita;

(4.5) La D.G.R. n. 64-7417 al punto 6 - *Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77*, specifica la possibilità in occasione di varianti generali o strutturali del PRGC di specificare in modo diverso da quanto previsto dalla stessa DGR al punto 7.1, gli interventi edilizi ammissibili per le classi IIIb, ad esclusione delle classi IIIb4 (vedi precedente nota 1).

Tale specificazione deve essere fatta sulla base dei criteri già indicati nella Nota Tecnica Esplicativa del 1999, dove al punto 7.3 – *Incremento di carico antropico*, specifica che il carico antropico si valuta “(...) *in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona (...)*”.

Inoltre la D.G.R n. 64-7417 specifica quali approfondimenti sono necessari sul patrimonio edilizio e sul dissesto presente.

Nel caso in cui si intenda intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli riportati al punto 7.1, in fase di elaborazione della stessa variante generale o strutturale al PRG comunale che preveda anche il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario individuare puntualmente le situazioni di criticità geomorfologica sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio, anche con riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e attraverso le norme di attuazione dello strumento urbanistico dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni d'uso e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati. In particolare, sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

specificate ulteriori tipologie d'intervento e cambi di destinazione d'uso ammessi rispetto a quelli riportati nella tabella 7.1.

In fase di revisione generale del PRGC di Bardonecchia, in accordo con l'urbanista e a seguito di un'analisi urbanistica di dettaglio, si è ritenuto opportuno proporre una lieve modifica della tabella di cui sopra volta ad una maggiore efficacia delle regole di trasformazione del tessuto edilizio esistente anche in considerazione, oltre che delle condizioni di pericolosità geomorfologica, della specificità del territorio e delle tipologie edilizie storiche esistenti.

Tali modifiche derivano essenzialmente dall'applicazione dei seguenti criteri metodologici:

- 1) in considerazione di un patrimonio edilizio esistente e diffuso, con caratteristiche di efficienza strutturale e funzionale non ottimali (sia appartenente alle tipologie storiche sia appartenente al più recente patrimonio del '900) è opportuno ammettere in tutte le classi IIIb gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia qualora questi non comportino un aumento di carico antropico. La logica di tale criterio è che maggiori possibilità di intervento sul manufatto edilizio permettono una maggiore messa in sicurezza dello stesso con un beneficio per le condizioni di rischio complessivo; l'eventuale aumento di valore del bene è ampiamente compensato dalle migliorate condizioni di sicurezza prodotte dall'intervento. Peraltro si fa presente che tali interventi sono comunque subordinati alla dichiarazione liberatoria del soggetto attuatore ai sensi delle norme di attuazione del PAI.
- 2) in coerenza con la definizione di carico antropico contenute nella D.G.R. n. 64-7417 si ritengono ammissibili in tutte le classi IIIb sia ante che post operam di riassetto territoriale, tutti gli interventi che la DGR stessa qualifica come non comportanti aumento di carico antropico.

Per quanto riguarda le aree di Rochemolles e di Millaures, è stata eseguita un'ulteriore analisi puntuale delle condizioni di pericolosità geomorfologica e di rischio unitamente ad un'analisi della consistenza di dettaglio del patrimonio edilizio che ha condotto alla definizione di specifiche prescrizioni per ogni edificio o nucleo esplicitate nelle schede urbanistiche di zona (vedi successivo § 13);

(4.5.1) Osservazione recepita (vedi § 2.14); in funzione degli approfondimenti eseguiti con il supporto dell'urbanista, gli interventi ammissibili sono stati dettagliatamente correlati all'edificato e riportati nelle schede urbanistiche di zona;

(4.5.2) Proposta la modifica della tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 (Allegato 2).

(4.5.3) Proposta la modifica della tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 (Allegato 2).

(4.5.4) Proposta la modifica della tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 (Allegato 2).

(4.5.5) Osservazione recepita; per l'area di Rochemolles (vedi § 2.14), in funzione degli approfondimenti eseguiti con il supporto dell'urbanista, gli interventi ammissibili sono stati dettagliatamente correlati all'edificato e riportati nelle schede urbanistiche di zona;

(4.6) Osservazione recepita

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

10. Approfondimenti relativi al patrimonio edilizio esistente in classe IIb3 per le borgate di Rochemolles e Millaures (Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417, Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica)

La D.G.R. n.64-7417 al punto 6 *Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di carico antropico ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della l.r. 56/77*, specifica la possibilità in occasione di varianti generali o strutturali del PRGC di specificare in modo diverso da quanto previsto dalla stessa DGR al punto 7.1, gli interventi edilizi ammissibili per le classi IIIb, ad esclusione delle classi IIIb4.

Tale specificazione deve essere fatta sulla base dei criteri già indicati nella Nota Tecnica Esplicativa del 1999, dove al punto 7.3 – Incremento di carico antropico, specifica che il carico antropico si valuta “(...) *in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona (...)*”.

Inoltre la medesima specifica quali approfondimenti sono necessari sul patrimonio edilizio e sul dissesto presente.

Nel caso in cui si intenda intervenire su edifici esistenti prevedendo interventi edilizi diversi da quelli riportati al punto 7.1, in fase di elaborazione della stessa variante generale o strutturale al PRG comunale che preveda anche il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario individuare puntualmente le situazioni di criticità geomorfologica sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio, anche con riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente e attraverso le norme di attuazione dello strumento urbanistico dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni d'uso e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati.

In particolare, sono necessari approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso, strutturale, al fine di valutare la vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'intensità dell'evento atteso, sulla base dei quali possono essere dettagliate e specificate ulteriori tipologie d'intervento e cambi di destinazione d'uso ammessi rispetto a quelli riportati nella tabella 7.1.

In fase di revisione generale del PRGC di Bardonecchia si è ritenuto opportuno approfondire tali argomenti per due diverse situazioni riconducibili alla classe IIIb3. Tale opportunità è supportata fondamentalmente dalle seguenti ragioni:

- lo strumento urbanistico è adeguato al PAI precedentemente alla delibera citata (2010);
- le osservazioni della Regione alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, richiamano la necessità di una messa in coerenza con tale delibera;

10.1 Borgata Rochemolles

La carta di sintesi della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, riprendendo la classificazione della variante di adeguamento al PAI, suddivide la borgata in zone IIIb1 e IIIb5. La classe IIIb5 era stata proposta per poter dare delle prescrizioni diverse ai singoli gruppi di edifici in base all'esposizione ai fenomeni valanghivi. Tali prescrizioni non differenziavano il tipo di intervento edilizio ammissibile, ma entravano nel merito delle prestazioni tecniche di resistenza delle murature esterne e delle coperture. Di fatto la classe IIIb5 era equiparata a una classe IIIb3 per quanto riguardava la possibilità del recupero e quindi dell'aumento del carico antropico.

E' parso importante a seguito di un approfondimento del fenomeno valanghivo svolto dal Consorzio forestale a seguito dei fenomeni dell'inverno 2017 – 2018, verificare la consistenza dell'edificato al fine di comprendere

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

quale sarebbe stato in termini di aumento di superfici abitabili l'incremento ammesso dalle norme tecniche in caso di classificazione in classe IIIb3 e nel rispetto delle definizioni di carico antropico previste dal punto 7.1 della DGR 64-7417 come integrato dall'art.75 delle NTA del PRGC.

A tal fine si è fatta un'analisi dei singoli immobili andando a definire per ognuno il grado di occupazione attuale. Tale indicatore tiene presente sia delle superfici abitabili a seguito di interventi di recupero sul patrimonio storico, sia le superfici che risultano abitabili anche in assenza di interventi di recupero recenti. Tale indicatore, espresso in percentuale rispetto alla totalità dell'edificio presupponendo interventi di completo recupero a favore di destinazioni residenziali o similari (compreso il recupero di sottotetti). L'analisi è stata condotta dall'esterno degli edifici e con lo scopo di quantificare in modo complessivo (cioè per l'intera borgata) il grado teorico di trasformabilità e non per definire gli interventi sui singoli edifici. Considerando la situazione specifica di rischio valanghivo si è deciso di non considerare la possibilità di recupero dei ruderi, in quanto tale intervento è stato considerato non ammissibile indipendentemente dai risultati degli approfondimenti.

Sono stati analizzati 95 fabbricati. Il risultato dell'analisi ha determinato una capacità teorica di recupero di circa il 50% dell'attuale utilizzazione a scopi abitativi della borgata. Attualmente è stata valutata una superficie lorda (SL) utilizzata a scopi abitativi di circa 12.000 mq e una possibilità di recupero di superfici di circa 6700 mq. In termini di abitanti teorici significa circa 400 abitanti insediati e 220 abitanti insediabili.

I 400 abitanti insediati sono distribuiti in 62 edifici, di cui 49 sono stati considerati occupati al 100%, 12 occupati con percentuali che vanno dal 20% al 80%. Questi rapporti di insediabilità teorica ipotizzata sono confermati anche dal rapporto tra edifici recuperati e occupati e edifici vuoti: 62 edifici occupati, 33 edifici non occupati da abitazione.

Si ritiene che tale incremento non possa essere considerato modesto sia in termini assoluti (220 nuovi abitanti) sia in termini relativi (50%). Per tale motivo si è prevista una classificazione di IIIb4 per le zone più esposte al rischio valanghivo e una classe IIIb3 alla sola zona di valle sulla sinistra idrografica del rio che divide la borgata in due. In questa classe IIIb3 sono consentiti i recuperi delle volumetrie esistenti ma in considerazione della tipologia del dissesto non sono ammessi frazionamenti di unità abitative.

A seguito delle opere di riassetto, nella classe IIIb4 è mantenuta la possibilità di recupero dei sottotetti, senza possibilità di frazionamento delle unità abitative. Tale intervento ammesso anche dalla DGR n. 64-7417 è importante perché dovrebbe favorire la riqualificazione strutturale delle coperture (elemento fragile della struttura edilizia tradizionale in considerazione del dissesto valanghivo) e il raggiungimento del requisito di resistenza al sollevamento indicato nelle schede di piano.

A seguito delle opere di riassetto, nella classe IIIb4 è mantenuta la possibilità di ampliamento di 25 mq per ragioni igienico funzionali, all'interno dei volumi esistenti.

Inoltre proprio per permettere la messa in sicurezza degli edifici e il raggiungimento dei requisiti di resistenza delle murature e di sollevamento delle coperture sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia prima e dopo le opere di riassetto territoriale.

10.2 [Borgate della zona di Millaures](#)

La carta di sintesi della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, riprendendo la classificazione della variante di adeguamento al PAI, suddivide la borgata in diverse zone IIIb3.

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
Relazione integrativa		Gennaio 2025

Tale classe specifica era stata proposta in quanto su tali insediamenti storici insiste un fenomeno gravitativo ad evoluzione lenta (68-FA10) che si attiva simultaneamente a particolari eventi precipitativi e/o nei periodi primaverili in seguito a fusione del manto nevoso. Il fenomeno franoso si estende da quota 1850 m slm, in sinistra orografica del rio S. Claudio, comprendendo le borgate di Andrieux, Le Frassiniet, Citadelle, Serre, Millaures e Broue; la zona superiore è collegata ad un altro esteso fenomeno gravitativo di tipologia "complesso" che si origina nel settore di cresta "Costa del Bosco", alle pendici del M. Jafferau. Su tale ambito è attivato un sistema di monitoraggio gestito dalla società SITAF costituito da 8 inclinometri e 8 piezometri e che rappresentano l'opera di riassetto territoriale prevista dal cronoprogramma.

Per tali aree era necessario adeguare le norme di salvaguardia previste dalla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (riprese dalla variante di adeguamento al PAI) alla DGR 7 aprile 2014, n. 64-7417, e in particolare alla definizione di carico antropico ivi contenuta, e valutare se, attraverso gli approfondimenti previsti dalla DGR stessa, fosse possibile specificare ulteriori trasformazioni edilizie e confermare le previsioni contenute nelle NTA del PRGC vigente adeguato al PAI, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recupero degli immobili e di frazionamento in più unità abitative.

E' quindi stata verificata la consistenza dell'edificato al fine di comprendere quale sarebbe stato in termini di aumento di superfici abitabili l'incremento ammesso dalle norme tecniche in caso di classificazione in classe IIIb3 e nel rispetto delle definizioni di carico antropico previste dal punto 7.1 della DGR 64-7417 come integrato dall'art.75 delle NTA del PRGC.

A tal fine si è fatta un'analisi dei singoli immobili andando a definire per ognuno il grado di occupazione attuale. Tale indicatore tiene presente sia delle superfici abitabili a seguito di interventi di recupero sul patrimonio storico, sia le superfici che risultano abitabili anche in assenza di interventi di recupero recenti.

Tale indicatore, espresso in percentuale rispetto alla totalità dell'edificio presupponendo interventi di completo recupero a favore di destinazioni residenziali o similari (compreso il recupero di sottotetti). L'analisi è stata condotta dell'esterno degli edifici e con lo scopo di quantificare in modo complessivo (cioè per l'intera borgata) il grado teorico di trasformabilità e non per definire gli interventi sui singoli edifici.

Sono stati analizzati 50 fabbricati. Il risultato dell'analisi ha determinato una capacità teorica di recupero di circa il 12% dell'attuale utilizzazione a scopi abitativi della borgata. Attualmente è stata valutata una superficie lorda (SL) utilizzata a scopi abitativi di circa 15.000 mq e una possibilità di recupero di superfici di circa 2000 mq. In termini di abitanti teorici significa circa 500 abitanti insediati e 70 abitanti insediabili.

I 500 abitanti insediati sono distribuiti in 47 edifici, di cui 38 sono stati considerati occupati al 100%, 8 occupati con percentuali che vanno dal 30% al 70%.

Tali dati descrivono una situazione di complessivo recupero degli edifici storici esistenti. L'incremento insediativo determinato dal recupero di tutti i volumi esistenti è valutato inferiore al 20%, cioè minore degli ampliamenti funzionali considerati di modesto carico antropico secondo la DGR n. 64-7417.

Si ritiene che tale incremento possa essere considerato modesto sia in termini assoluti (70 nuovi abitanti) sia in termini relativi (<20%). Per tale motivo e in considerazione del tipo di dissesto si ritiene ammissibile il recupero dei volumi esistenti e all'interno di questo il frazionamento delle unità abitative fino ad un massimo di 6.

Torino, Gennaio 2025

dott. geol. Stefano Sartini

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

ALLEGATO 1

**Elenco Elaborati Integrativi rispetto alla variante PAI, adottata con DCC n. 46 del 15/11/2010 e
alla PTPD adottata con DCC n. 30 del 21/12/2022**

Elenco elaborati integrativi rispetto alla variante PAI, adottata con DCC n. 46 del 15/11/2010 e alla PTPD adottata con DCC n. 30 del 21/12/2022

Estensori delle integrazioni

A – dott.geol. S.Sartini

B – Consorzio Forestale Bassa Val di Susa

C – Arch. G.Alifredi

Codice	Titolo	Estensore	Tipo elaborato	Data	Emissione 2019-2025	Codice emissione precedente	Data emissione precedente
TGE2	Carta geomorfologica e dei dissesti di versante scala 1:5.000	A	Tavola	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	TGE2	04/2019
TGE3	Carta geomorfologica e dei dissesti di versante scala 1:20.000	A	Tavola	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	TGE3	04/2019
TGE10	Carta delle valanghe scala 1:20.000	A	Tavola	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	TGE10	04/2019
EGE8	Schede Valanghe	A	Schede	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	EGE8	04/2008
EGE7	Schede Frane	A	Schede	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	EGE7	09/2022
GEO1	Carta di Sintesi scala 1:20.000	A	Tavola	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	GEO1	10/2020
GEO1-B	Carta di Sintesi scala 1:5.000	A	Tavola	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	GEO1	10/2020
GEO5	Relazione geologico-tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza	A	Relazione	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	GEO5	09/2022
GEO6	Catasto sondaggi e indagini sismiche	A	Relazione	04/2019	Aggiornamento/Integrazione	GEO6	04/2019
GEO7	Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923	B	Relazione	07/2020	Aggiornamento/Integrazione	GEO7	07/2020
GEO8	Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923	B	Tavola	07/2020	Aggiornamento/Integrazione	GEO8	07/2020
TGE6	Carta interventi di difesa scala 1:5.000	B	Tavola	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	TGE6	06/2002
EGE6	Schede Opere di Difesa	B	Schede	01/2025	Aggiornamento/Integrazione	EGE6	04/2008

GEO10	Microzonazione Sismica - Carta delle Indagini	A	Tavola	04/2019	Integrazione	GEO10	04/2019
GEO11	Microzonazione Sismica - Carta Geologico-Tecnica	A	Tavola	04/2019	Integrazione	GEO11	04/2019
GEO12	Microzonazione Sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Livello 1)	A	Tavola	04/2019	Integrazione	GEO12	04/2019
GEID1	Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe III b2 – III b3 – III b4	A	Relazione	01/2025	Integrazione	GEID1	09/2022
GEO17	Relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP.con nota Prot. A1813A	A	Relazione	01/2025	Integrazione	GEO17	09/2022
GEO20	Studio idrologico-idraulico Rio Guiaud	B	Relazione	07/2020	Prima		07/2020
GEO21	Rochemolles – Aggiornamento dello stato di dissesto e dell'ufficiosità delle opere di mitigazione del rischio idraulico e valanghivo	B	Relazione	07/2020	Aggiornamento/ Integrazione	RC	07/2020
GEO22	Studio della dinamica valanghiva e sedimentaria del bacino del Rio Fosse	B	Relazione	07/2020	Prima		07/2020
A4	Norme Tecniche di Attuazione	A - C	Relazione	01/2025	Aggiornamento/ Integrazione	A4	03/2020

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

ALLEGATO 2

Schema degli interventi consentiti

Tabella di cui al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 modificata

DEFINIZIONE DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITA' DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE (A: Ante Opera; P: Post Opera)						
CLASSE DI PERICOLOSITA'	IIIb2		IIIb3		IIIb4	
TIPO DI INTERVENTO	A	P	A	P	A	P
Manutenzione ordinaria	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Manutenzione straordinaria	SI senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI senza frazionamenti di u.i.	SI frazionamenti e nei limiti previsti all'art.75 punto b	SI senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a
Restauro e risanamento conservativo	SI senza cambio di destinazione d'uso e senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI senza cambio di destinazione d'uso e senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI Frazionamenti ed interventi nei limiti previsti all'art.75 punto b	SI senza cambio di destinazione d'uso e senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI senza cambio destinazione d'uso e senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti all'art.75 punto a
Adeguamento igienico-funzionale	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto b	NO	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	SI nei limiti previsti Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. punto a	SI nei limiti previsti Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. punto a	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto b	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a
	Con frazionamento	NO fatto salvo quanto previsto all'art.75 punto a	NO fatto salvo quanto previsto all'art.75 punto a	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto b	NO	NO
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione,	Senza frazionamento	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto b	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto a
	Con frazionamento	NO	NO	SI e nei limiti previsti all'art.75 punto b	NO	NO
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R.. 16/2018	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a
Ampiamento in pianta	NO fatto salvo quanto previsto all'art.75 punto a	SI	NO fatto salvo quanto previsto all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto b	NO fatto salvo quanto previsto all'art.75 punto a	NO fatto salvo quanto previsto all'art.75 punto a
Ampiamento in sopraelevazione	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto b	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a
Demolizione	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sostituzione edilizia	NO	SI	NO	SI nei limiti previsti all'art.75 punto b	NO	NO
Nuova costruzione	NO	SI	NO	SI nei limiti previsti all'art.75 punto b	NO	NO
Nuova costruzione che non aumenta il carico antropico nei limiti previsti all'ART. all'art.75 punto a	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cambio di destinazione d'uso	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto b	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI nei limiti previsti all'art.75 punto a
Cambio d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, ecc.) nei limiti previsti all'art.75 punto a	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

ALLEGATO 3

Comunicazione del Settore Tecnico Regionale prot. A1813A del 22.01.18 a seguito della seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 28.01.2018



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino

tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it

tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. (*)

A1813A

Torino,

Classificazione 11.60.10 – STRGEN_A1813A – 1122/2017C – 6

(*) Riportato nei meta dati DOQUI

Alla Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica -
Area Nord-Ovest
C.so Bolzano, 44 – Torino

e p.c. alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e
Logistica
Settore Difesa del Suolo
Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino

Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e
Logistica
Settore Geologico
C.so Bolzano, 44 – Torino

Riferimento pratica: ns. protocollo n. 49399/A1813A del 20/10/2017; DQ n. 52308/C

OGGETTO: Comune di Bardonecchia (TO). LR 56/77 e LR 3/13. Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Generale al PRGC comprensiva degli studi di Microzonazione Sismica di Primo Livello ai sensi della DGR 4-3084 del 12/12/2011 e DD 540 del 09/03/2012.
Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.

Premessa

A seguito della Conferenza del 09/10/2017, il Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest della Regione Piemonte, in data 20/10/2017 (prot. n. 49399) ha richiesto un parere tecnico di competenza sulla documentazione di carattere geologico I.s. a supporto della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Bardonecchia.

La Prima Conferenza di Copianificazione, già convocata il 22/07/2015, era stata sospesa a seguito di alcune richieste di integrazione, tra cui quella relativa all'adeguamento ai disposti della DGR 4-3084 del 12/12/2012 relativa agli studi di microzonazione sismica, da redigersi ai sensi della DD 540 del 09/03/2012.

Il Comune è dotato di un PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010.

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi:

- ▲ degli elaborati progettuali messi a disposizione in formato digitale dal Settore Copianificazione Urbanistica - Area Nord-Ovest nel disco di rete condiviso, adottati con DCC n. 2 del 22/04/2015:
 - Elab. 1 - Relazione illustrativa (Giugno 2013);
 - Elab. 4A - Norme Tecniche di Attuazione (Giugno 2013);
 - Elab. GEO1 - Carta di Sintesi (Giugno 2013);
 - Elab. GEO2 - Carta della caratterizzazione litotecnica e sismica (Giugno 2013);
 - Elab. GEO3 - Carta della Ubicazione delle Indagini (Giugno 2013);
 - Elab. GEO4 - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Giugno 2013);

- Elab. GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza (Giugno 2013);
- Elab. GEO6 - Catasto sondaggi e indagini sismiche (Giugno 2013);
- Elab. GEO7 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923;
- Elab. GEO8 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 - Cartografie (Giugno 2013);
- Elab. GEO9 - Area RME1 - Torrente Rho - Approfondimenti (Febbraio 2015)
- ▲ degli elaborati integrativi, relativi agli studi di Microzonazione sismica modificati ai sensi della DGR 4-3084 del 12/12/2012, acquisiti in formato digitale dal sito web del Comune di Bardonecchia (in quanto non presenti nel disco di rete condiviso), adottati con DCC n. 24 del 15/06/2017:
 - Elab. GEO10 - Microzonazione Sismica - Carta delle Indagini (Febbraio 2016);
 - Elab. GEO11 - Microzonazione Sismica - Carta Geologico-Tecnica (Febbraio 2016);
 - Elab. GEO12 - Microzonazione Sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Livello 1) (Febbraio 2016);
 - Elab. GEO13 - Microzonazione Sismica - Relazione illustrativa (Febbraio 2016);
 - Elab. GEO14 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Carta degli elementi per l'analisi della CLE (Febbraio 2016);
 - Elab. GEO15 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Relazione illustrativa (Febbraio 2016);
 - Elab. GEO16 - Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) - Schede degli elementi per l'analisi della CLE (Febbraio 2016);

Nella DCC n. 2 del 22/04/2015, integralmente richiamata nella DCC n. 24 del 2017, il Comune di Bardonecchia dichiarava che *"[...] le previsioni di piano sono state elaborate sulla base del quadro dei dissesti delineato con la variante di adeguamento del vigente PRGC al PAI approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 15/11/2010"*, ciò confermato anche nell'Elab. GEO5 - *'Relazione geologico-tecnica'* nel quale si richiamano *"[...] come ancora validi i documenti di analisi geologica ed idrogeologica facenti parte della Variante di Adeguamento al PAI"*; si ricorda in merito che ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014, nel caso di Comuni adeguati al PAI e nei quali non si prevedano modifiche al quadro del dissesto, è necessario produrre una certificazione a firma del professionista incaricato, nella quale si dichiara che il quadro del dissesto non è variato rispetto al PRGC vigente. Gli elaborati non modificati devono essere confermati nella Delibera di adozione comunale e allegati alla suddetta certificazione, oppure, in alternativa, gli elaborati del quadro del dissesto devono essere oggetto di adozione congiuntamente agli altri elaborati della proposta tecnica.

Nella presente istruttoria quindi:

- 1 è stata analizzata la documentazione relativa alla Microzonazione sismica necessaria per acquisire il parere sismico preventivo ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01;
- 2 è stata effettuata una verifica tecnica delle aree per le quali è stata introdotta una diversa classificazione di sintesi rispetto al quadro del PRGC vigente adeguato al PAI nel 2010, prendendo atto, come dichiarato negli elaborati, della conferma del quadro del dissesto;
- 3 è stato verificato l'adeguamento normativo e tecnico delle previsioni del Piano, a seguito di atti legislativi eventualmente emanati in materia, successivamente all'adozione del PRGC vigente;
- 4 è stata analizzata la coerenza tra le Norme di Attuazione del PRGC e le previsioni di tipo geologico a seguito delle integrazioni;
- 5 è stata valutata la proposta di variazione della perimetrazione del vincolo idrogeologico, RD 3267 del 1923 e LR 45 del 1989 ai sensi dell'art.30 della LR 56/77 e s.m.i.;
- 6 è stata valutata la documentazione relativa alla proposta di variazione dell'area RME afferente al conoide alluvionale del Torrente Rho che comprende parte dell'abitato di Bardonecchia;
- 7 è stata effettuata una verifica del quadro del dissesto con le mappe di pericolosità della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni);
- 8 sono state analizzate le criticità legate alle problematiche di crollo presso la località Sacro Cuore in sinistra idrografica del Torrente Dora di Melezet.

Non è stato possibile effettuare sopralluoghi di terreno per i rituali controlli a campione, a causa della copertura nevosa presente nel periodo, che copre gli elementi e i lineamenti morfologici principali discriminanti per la valutazione dei fenomeni morfodinamici connessi alla pericolosità geomorfologica; il sopralluogo, se possibile, verrà effettuato nelle successive fasi dell'iter di approvazione del PRGC.

Considerazioni

In merito ai punti sopra enunciati:

- 1 il Comune di Bardonecchia risulta negli elenchi dei Comuni in classe sismica 3 (DGR 4-3084 del 12/12/2011, DGR 11-13058 del 19/01/2010) e pertanto è necessario acquisire il parere sismico preventivo ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 per la predisposizione dello Strumento Urbanistico (DD 540 del 09/03/2012, DGR 17-2172 del 13/06/2011). Il Comune si era già dotato nel 2010 di uno studio di Sismico, risultato oggi non più conforme alla nuova normativa in materia. La documentazione presentata per la Variante in oggetto è stata predisposta secondo i dettami della DD 2862 del 25/11/2013 e della DGR 20-1250 del 30/03/2015 che prevede anche l'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE); la succitata DGR 20-1250 si riferisce ai Comuni con "a_g" uguale o maggiore a 0,125g, tra i quali non risulta il Comune di Bardonecchia; gli adempimenti previsti da tale normativa sono comunque conformi, e per alcuni aspetti di maggior dettaglio, a quelli previsti dalla DD 540 del 09/03/2013 di riferimento per la predisposizione della documentazione relativa agli studi di Microzonazione sismica per i PRGC. È stata quindi analizzata la documentazione a supporto del PRGC, con approfondimenti corrispondenti al I livello degli ICMS (Indirizzi e Criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica) prevista dalla succitata DD. Gli elaborati cartografici presentati sono alla scala 1:10.000, in accordo alla più recente DGR 20-1250 e sono aggiornati a Febbraio 2016. Si osserva che:
 - 1.1 gli studi comprendono il settore di fondovalle e le aree limitrofe maggiormente urbanizzate; tuttavia alcune aree edificate (come ad esempio Granges Rho, Vernets, Les Issard, Rochemolles, Hyppolites), o nelle quali sono ubicate infrastrutture importanti (ad es. piazzale ed ingressi delle due canne del tunnel autostradale, i tratti iniziali più corticali dei tunnel ferroviario ed autostradali del Frejus, l'area della diga di Rochemolles), non sono state incluse nel presente studio; si sottolinea che secondo la normativa *"[...] l'ambito di indagine corrisponde alle aree per le quali le condizioni normative consentono o prevedono l'uso a scopo edificatorio o per infrastrutture [...] o prevedono l'uso ai fini di protezione civile"*; molte di queste aree erano tra l'altro già state ricomprese nello studio di Microzonazione sismica del 2010. Si chiede pertanto, ai fini dell'ottenimento del parere sismico ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, di estendere lo studio all'areale già analizzato negli studi di adeguamento sismico del 2010, o in alternativa di comprendere nello studio le aree sopra richiamate, anche con l'ausilio, se ritenuto di maggior praticità, di singole "finestre" geografiche comprendenti un intorno significativo;
 - 1.2 la Carta delle Indagini evidenzia la distribuzione geografica delle indagini geognostiche, che risultano prevalentemente concentrate nella zona urbanizzata o lungo le principali vie di comunicazione. Dal confronto con l'elaborato TAS.1 a corredo della documentazione di adeguamento sismico del 2010 si osserva che numerosi sondaggi geognostici, alcuni attrezzati con inclinometro, non compaiono nell'Elaborato GEO10 "Carta delle indagini", pur ricadenti nell'ambito di studio rappresentato. Si osserva inoltre dal confronto che sono presenti indagini anche esternamente all'ambito rappresentato, comprese anche le aree sopra elencate escluse dalla Microzonazione (secondo la DD 540, la raccolta delle indagini deve essere effettuata per un'area più estesa di quella oggetto dello studio). Si chiede pertanto di integrare l'Elab. GEO10 con le informazioni contenute nell'Elab. TAS.1 relativamente alle Indagini di terreno non presenti;
 - 1.3 in accordo con le indicazioni normative, devono essere integrate nello studio almeno due sezioni geologiche interpretative del sottosuolo, rappresentative del modello geologico descritto nella relazione illustrativa Elab. GEO13; di tali sezioni si fa cenno nella relazione illustrativa, ma non risultano allegate alla documentazione;
 - 1.4 non è riportata una nuova cartografia delle pendenze, così come indicato nella normativa, per cui si fa riferimento agli elaborati "Carta dell'Acclività" TGE11 e TGE12 del PGRC vigente, datati Giugno 2002;

Per quanto attiene quindi agli aspetti sismici, analizzata la documentazione prodotta, **si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001** per gli studi di Microzonazione sismica di Primo Livello degli ICMS a corredo degli elaborati dello Strumento Urbanistico a condizione dell'accoglimento delle indicazioni sopra enunciate, che per maggior chiarezza sono state indicate con carattere sottolineato. Si ricorda che, a seguito delle integrazioni richieste, e a completamento dell'istruttoria per l'indagine di Microzonazione sismica del PRGC, sarà necessario produrre cartografie ed elaborati anche secondo i formati digitali descritti al par. 7 "Fornitura dei Dati" dell'Allegato A della DD 540 del 09/03/2012;

- 2 in attesa della certificazione a firma del professionista incaricato e, se del caso, della Delibera di conferma degli elaborati del PRGC vigente, così come accennato nelle premesse, si prende atto, come affermato nella documentazione, della validità del quadro del dissesto così come definito nella Variante di adeguamento al PAI del 2010. Si segnala che, probabilmente a seguito di un errore grafico, alcuni rii minori affluenti del torrente Rochemolles sia in destra, nei pressi dell'imbocco dei tunnel autostradali, e sia in sinistra, presso i tornanti stradali che conducono alla omonima località, non confluiscono graficamente nel torrente recettore Rochemolles (forse in quanto intubati). Si chiede pertanto di completare la Carta di Sintesi con le opportune aree in classe IIIa1 fino alla confluenza. È stato quindi analizzato il quadro della sintesi modificato, in relazione al quadro del dissesto consolidato:
- 2.1 si osserva innanzitutto che l'Elab. GEO1 - Carta di Sintesi, datato Giugno 2013, seppur prendendo in considerazione gran parte del territorio comunale, ed in particolare le aree urbanizzate dove sono state apportate le modifiche, non lo comprende però nella sua interezza. Si chiede pertanto di integrare la dichiarazione del professionista con una conferma che, per le parti di territorio non comprese nella cartografia presentata (GEO1 del 2013), le classi di sintesi si intendono confermate e non modificate rispetto al PRGC vigente (TGE14 - Carta di Sintesi, di Ottobre 2010). Per tale aspetto, l'elaborato del PRGC vigente (TGE14 - Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Utilizzazione Urbanistica, a scala 1:20.000, datato Ottobre 2010), deve essere incluso nella Delibera di conferma sopra accennata per le aree non comprese nella Variante Generale in oggetto;
- 2.2 al punto 4.5 della CPGR 7/LAP/96 si ribadisce la necessità di riportare nell'elaborato di Sintesi le aree caratterizzate da pessime o scadenti caratteristiche geotecniche, individuando tra questi quindi anche i terreni caratterizzati da materiale di riporto antropico presenti e segnalati sul territorio;
- 2.3 le modifiche apportate si riferiscono all'introduzione di nuove aree IIIb, precedentemente incluse in aree in classe III indifferenziata; per tali nuove aree in classe IIIb, come previsto dalla DGR 64-7417 e dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, è necessario individuare un Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale; tale Cronoprogramma non è stato individuato tra gli elaborati di piano e l'elaborato GEO6 elencato nell'art.1 della NdA del Piano (Cronoprogramma degli interventi per le classi IIIb) non corrisponde all'elaborato GEO6 consegnato; è necessario quindi produrre tale elaborato, anche con le indicazioni riportate nei paragrafi successivi;
- 2.4 *Grange della Rho*: è stata modificata la perimetrazione della classe IIIb2 che include la frazione, comprendendo con maggior dettaglio l'edificato e le relative pertinenze. La frazione è ubicata su una frana (140-FQ10) oggetto di monitoraggio da parte di ARPA Piemonte a seguito dell'installazione di tubi inclinometrici e capisaldi GPS sia presso la frazione e sia a monte. La frana è inclusa nella rete di monitoraggio ReRCoMF. Per tale frana nel 2012, a seguito di uno studio, è stato possibile compilare la scheda di III livello del SIFraP (Sistema Informativo Frane del Piemonte). Vengono citati nella scheda tra gli interventi realizzati, quelli di regimazione delle acque del torrente Rho che hanno anche la funzione di contenere gli effetti erosivi al piede della frana, e quelli di canalizzazione superficiale delle acque di ruscellamento a monte dell'abitato fino alla strada. Il documento indica come poco probabile l'evoluzione parossistica del fenomeno, che, tuttavia, continuerà a muoversi con dinamica estremamente lenta o con locali accelerazioni a seguito di precipitazioni importanti, come desumibile dall'osservazione dei dati strumentali. Non viene esclusa la possibilità dell'innescio di fenomeni più superficiali. Per tali aspetti, si chiede di valutare la possibilità di una classificazione dell'edificato in classe IIIb3 al posto di IIIb2 come proposto. Per tale settore era già previsto un Cronoprogramma degli interventi (Elaborato GEID1 datato Ottobre 2010 allegato al PRGC vigente) che si ritiene debba essere aggiornato ed integrato con interventi volti ed esempio, a contenere i fenomeni di imbibizione del corpo di frana e ad allontanare le acque ruscellanti, alla manutenzione del sistema di canalizzazione superficiale di drenaggio sopra citato, ecc...; in merito alle opere realizzate lungo il torrente Rho, queste, come indicato nell'elaborato GEO9 (Approfondimenti per l'area RME1) sono state pesantemente danneggiate dall'evento di Maggio 2008. Tali opere, realizzate per limitare l'apporto e contenere il trasporto solido del torrente verso l'abitato di Bardonecchia, hanno anche la funzione di limitare l'effetto erosivo al piede della frana; anche tali interventi, che contribuiscono quindi in parte al contenimento dei movimenti del fenomeno gravitativo, dovrebbero rientrare tra le opere di mitigazione;
- 2.5 si concorda con la nuova classificazione IIIb4 proposta per gli edifici sparsi precedentemente classificati IIIb3 ad *Ovest di Les Arnaud* ubicati tra 1.360 e 1.380 m slm; per questi edifici è necessario prevedere delle opere di riassetto territoriale da inserire nel Cronoprogramma (tali edifici pur individuati in classe IIIb, non erano stati rappresentati neanche nell'elaborato GEID1 di Ottobre 2010);
- 2.6 gli edifici di *Grangia Ourus* ubicati su una DGPV (frana 23-FQ8 nell'elaborato TGE2 del PRGC vigente), ed individuati in classe III indifferenziata1 nel PRGC vigente, sono stati classificati nella

proposta di Variante in classe IIIb2; si chiede di verificare la compatibilità della classe individuata, e nel caso di individuarne una più restrittiva, specie per l'edificio più meridionale della Grangia, per possibili fenomeni di instabilità eventualmente innescati da fenomeni di erosione rimontante della testata del Rio Gava. Per tali edifici è necessario produrre il Cronoprogramma degli interventi;

- 2.7 l'area IIIb2 individuata nel PRGC vigente di *Grange Vernets* è stata, con la presente Variante, da un lato ripermetrata sull'edificato esistente eliminando aree non edificate e individuate ora come aree in classe III indifferenziata e, dall'altro, è stata ampliata verso Nord-Est fino a comprendere un edificio isolato, in assenza quindi di una reale continuità di edificato e pertinenze (la BDTRE individua in effetti degli edifici che però non trovano riscontro nelle riprese aeree consultate); tale ambito non edificato sarebbe meglio inquadrabile in classe IIIa, prevedendo la classe IIIb per il solo edificio isolato. Si tenga inoltre presente nella valutazione che le Grange Vernets, ubicate su una frana quiescente (107-FQ10), si sviluppano lungo il margine di confine con una frana attiva (106-FA10) per cui si chiede di valutare la possibilità di attribuire al settore edificato una classe IIIb più restrittiva. Per tale area, già indicata nella perimetrazione originaria nell'elaborato GEID1 di Ottobre 2010 (Cronoprogramma), si chiede di aggiornare il Cronoprogramma degli interventi;
- 2.8 nelle località *Andrieux, Le Frassinèt, Citadelle, Serre, Millaures e Broue* è stata mantenuta per gli ambiti edificati la classificazione IIIb3 provvedendo ad una ripermetratura più circoscritta all'edificato, e attribuendo alla parte eliminata non edificata la classe IIIa3; si concorda con le modifiche effettuate, e si chiede di valutare per tali frazioni, sulla base anche delle informazioni desunte dalla scheda SiFraP per la frana 001-00406-00 su cui si trovano gli abitati, la possibilità di una classificazione IIIb4 più restrittiva. Le località risultano inserite nel Cronoprogramma GEID1 di Ottobre 2010, nel caso sia necessario, provvedere ad un suo aggiornamento;
- 2.9 anche per la frazione *C.se Medail* è stata mantenuta la classe IIIb3 e ripermetrato l'edificato, eliminando da un lato alcuni settori non edificati ed attribuiti ora alla classe IIIa3 (settore meridionale e orientale) e dall'altro aumentandone la superficie fino alla fascia di rispetto del Rio Prerichard (settore nord) includendo una porzione di territorio apparentemente non edificata e per questo non ascrivibile alla classe IIIb. Si chiede quindi di chiarire tale aspetto e di valutare, come per le frazioni del punto precedente, una classificazione IIIb4 più restrittiva; per tale area, nel caso si confermasse la perimetrazione proposta, si chiede di aggiornare il Cronoprogramma inserendo valutazioni che comprendano la possibile interferenza con la dinamica del corso d'acqua ed eventuali criticità legate all'attraversamento stradale presente a monte;
- 2.10 la classe IIIb2 individuata nella versione vigente del PRGC per la frazione *Prerichard* è stata anch'essa ripermetrata circoscrivendo l'area IIIb2 al solo edificato ed attribuendo ai settori non edificati la classe III indifferenziata¹. Oltre a quanto indicato nel Cronoprogramma GEID1 di Ottobre 2010 del PRGC vigente, sulla base anche delle informazioni desunte dalla scheda frane SiFraP, che individua a nord e a monte della frazione un settore interessato da ruscellamento diffuso e concentrato, si chiede di integrare il Cronoprogramma con interventi di captazione, regimazione ed allontanamento delle acque ruscellanti;
- 2.11 la *Gr.a Garnier*, risultava nel PRGC vigente in classe III indifferenziata¹, e con la presente Variante è stata riclassificata in classe IIIb2. Per tale edificato è necessario produrre il Cronoprogramma degli interventi;
- 2.12 l'ampia area IIIb2 comprendente *Gleise e Rochas* è stata ridotta, più circoscritta agli edificati, eliminando ampie aree non edificate classificate ora III indifferenziata². Rimane tuttavia un ampio settore ineditato in classe IIIb2 tra la parte alta e la parte bassa di Gleise, e non è chiaro il motivo che ha indotto ad espandere verso la parte di valle dell'abitato fino a quota 1.520 m s.l.m. circa la classe IIIb2, apparentemente ineditata e precedentemente ascrivita alla classe III indifferenziata²; si chiede in merito un chiarimento; il settore era già individuato nell'elaborato Cronoprogramma GEID1 di Ottobre 2010, che però andrebbe aggiornato alla luce anche della nuova perimetrazione;
- 2.13 presso *Pian del Colle*, le modifiche apportate si concentrano prevalentemente nel settore di San Sisto:
 - 2.13.1 alcuni edifici in precedenza classificati IIIa2 sono stati classificati IIIb2. Si fa osservare che secondo la Direttiva Alluvioni - Direttiva 2007/60/CE (i cui elaborati cartografici derivano per Bardonecchia direttamente dagli elaborati del PRGC vigente adeguato al PAI), tali edifici si trovano in ambito di scenario di pericolosità di tipo M ed uno di rischio R4 (Rischio molto elevato). Si chiede quindi di valutare per tali edifici la possibilità di una classificazione IIIb più restrittiva;

- 2.13.2 discorso simile per l'ambito posto più a valle, alla confluenza tra il Rio Guiaud e il rio della Comba della Gorgia dove un ampio settore, comprendente anche due edifici, è stato classificato IIIb2 (scenario di pericolosità M e di rischio R4 per la succitata Direttiva Alluvioni); si chiede di valutare la possibilità di una classificazione più cautelativa per gli edifici qui presenti, ridimensionando l'area IIIb ai soli edifici e loro pertinenze e riclassificando l'area non edificata in classe IIIa;
- 2.13.3 rispetto alla versione precedente della Carta di Sintesi, vi è probabilmente un errore grafico per quanto riguarda l'edificio della pista di sci di fondo precedentemente classificato IIIb3, che risulta ora in classe IIIa1, mentre in classe IIIb3 si trova l'area del limitrofo parcheggio; si chiede una conferma in merito;
- 2.13.4 non è presente il Cronoprogramma degli interventi per gli edifici di nuova perimetrazione, mentre per quelli ubicati in prossimità della confluenza tra i rii della Gran Gorgia e Guiaud, è presente il Cronoprogramma nell'elaborato GEID1 di Ottobre 2010, eventualmente da aggiornare e riproporre nel caso di modifiche;
- 2.14 per quanto riguarda lo stralcio di *Rochemolles*, è stato chiesto un parere tecnico al Settore Geologico della Regione Piemonte (prot. di richiesta n. 51250/2017 del 30/10/2017; protocollo di ricezione n. 62150 del 27/12/2017) competente per le problematiche valanghive che caratterizzano il settore in esame. "Si evidenzia che per l'area in questione la classificazione adottata (classi IIIb1 e IIIb5, in analogia a quelle impiegate nello studio del Consorzio Forestale Alta Valle Susa redatto per conto del Comune di Bardonecchia nel 2009 ed allegato al PRGC del 2010) non è coerente con le classi di idoneità all'utilizzo urbanistico individuate dalla Circ. 7/LAP/1996. Si richiede quindi, per esigenze di uniformità e per la necessità di inquadrare le classi IIIb nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, di ricondurre le classi IIIb1-Rochemolles e IIIb5-Rochemolles ad una delle classi IIIb così come individuate nella DGR stessa; sulla base anche di quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Ottobre 2010 (artt. 70 e 74), che escludono esplicitamente nuove edificazioni, si raccomanda che le classi equiparate non siano inferiori rispettivamente alle classi IIIb4 e IIIb3". Si tenga inoltre presente nella ri-classificazione che la borgata necessita di un costante monitoraggio ed attenzione nel periodo invernale finalizzati ad una rapida evacuazione degli abitanti in particolari condizioni di innevamento, come recentemente accaduto per la nevicata della prima decade di Dicembre 2017 e come successo il 05/01/2018 a seguito della voluminosa valanga del Gran Vallone che ha lambito il settore occidentale del paese; "a seguito di tale riclassificazione le NdA dovranno essere conseguentemente integrate e modificate. Si specifica altresì a questo proposito che, in base ai criteri espressi dalla Circ. 7/LAP/1996, la realizzazione d'interventi di difesa è mirata esclusivamente alla mitigazione del rischio per gli edifici presenti in una determinata area e non consente un declassamento del livello di pericolosità attribuito all'area stessa. Infine, si evidenzia che le modifiche apportate alla perimetrazione di alcune aree rispetto a quanto rappresentato nella Carta di sintesi del 2010 richiedono un'argomentazione sulle motivazioni tecniche che hanno condotto alla loro ridefinizione. In tale contesto si segnala che sulla "Carta delle valanghe" allegata al PRGC vigente l'ubicazione dell'argine paravalanghe a monte dell'abitato non risulta corretta in relazione al suo dimensionamento ed alla sua posizione e che il perimetro della valanga del Gran Vallone (sottodimensionato sia nella zona di distacco che in quella di deposito) non rappresenta l'effetto della componente nubiforme, come invece risulta più correttamente rappresentato sulla cartografia del Sistema Informativo Valanghe gestito con applicativo webgis da ARPA Piemonte. Si richiede quindi di aggiornare, con gli elementi sopra evidenziati, il quadro del dissesto per la tematica valanghe dell'area circostante l'abitato di Rochemolles e conseguentemente di riportarne gli esiti sulla cartografia di Sintesi";
- 2.14.1 l'area è inserita nel Cronoprogramma di Ottobre 2010 (elaborato GEDI1); si ritiene utile integrare il Cronoprogramma anche con interventi di tipo non strutturale che prevedano la periodica manutenzione ed ispezione delle opere già realizzate, in modo da mantenerne nel tempo la funzionalità e l'efficacia; tali interventi non debbono essere rivolti solo esclusivamente alle opere di protezione dell'abitato da valanghe ma anche alle opere idrauliche realizzate lungo il corso d'acqua, al fine di assicurare nel tempo il mantenimento delle sezioni di deflusso di progetto e la funzione di protezione anti-erosiva delle sponde;
- 2.15 l'area IIIb4 in località *Plagnol* è stata ridotta circoscrivendola all'edificato e alle sue pertinenze, a favore di un'area IIIa1; la località ha un Cronoprogramma degli interventi indicato nell'elaborato GEID1 di Ottobre 2010, che dovrà essere riproposto ed eventualmente aggiornato nel caso siano state realizzate nuove opere;

- 2.16 gli edifici o nuclei di edifici ubicati tra le località *Gr.a Mouchecuite e Gr.a la Croix* sono stati individuati in classe IIIb2, in precedenza attribuiti alla classe III indifferenziata1. Il versante su cui sorgono gli edifici isolati risulta interessato da valanghe Ve1; per tali aspetti il parere del Settore Geologico sopra citato riporta: "L'attribuzione delle aree edificate alla classe di pericolosità IIIb2 nell'intorno della Gr.a Mouchecuite e della Gr.a La Croix non appare adeguatamente motivata, in relazione alla perimetrazione dei siti valanghivi che hanno origine dalle pendici occidentali del M. Tete Pierre Muret: si rileva infatti che in certi casi il percorso valanghivo non è strettamente coerente con la morfologia dei luoghi e si rende quindi necessario valutare la possibilità di divagazioni laterali delle valanghe in zona di scorrimento e di eventuale raggiungimento di maggiori distanze d'arresto rispetto a quanto rappresentato sulla Carta delle Valanghe. Si richiede quindi un approfondimento d'indagine per queste aree, per meglio caratterizzare la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale, anche attraverso l'adozione di specifiche metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005). Sulla base degli approfondimenti tecnici condotti la classificazione delle aree individuate dovrà essere rivista, differenziando la pericolosità con attribuzione alle classi IIIb3 o IIIb4 a seconda del potenziale coinvolgimento delle aree edificate da parte della dinamica valanghiva". La riclassificazione presentata si riferisce solo agli edifici compresi nel riquadro a margine dell'Elab. GEO1 riferito a Rochemolles; eventuali edifici non ricompresi nel riquadro, devono intendersi non modificati nella classificazione di Sintesi del PRGC attualmente vigente. Per tali ambiti di nuova classificazione, non è stato proposto il relativo Cronoprogramma degli interventi che per tanto si chiede venga presentato;
- 2.17 in località *Les Issard*, in sinistra Torrente Rochemolles, gli edifici classificati precedentemente in classe III indifferenziata1, IIIa2 e IIIa3, sono stati attualmente classificati IIIb3. Si fa presente che nel settore sud occidentale della perimetrazione IIIb3 è compresa un'ampia area non edificata, più correttamente ascrivibile alle classi IIIa2. Per l'ambito IIIb3 di nuova classificazione non è stato proposto il relativo Cronoprogramma degli interventi;
- 2.18 le località *Les Granges e Serre des Granges* (destra Torrente Frejus), individuate nel PRGC vigente in classe IIIa2, sono state classificate con la presente Variante, per quanto riguarda l'ambito edificato, in classe IIIb3. Per tali ambiti di nuova classificazione, non è stato proposto il relativo Cronoprogramma degli interventi;
- 2.19 in sinistra Frejus, sono stati riclassificati gli edifici in località *Chaffaux*: gli edifici individuati nel PRGC vigente in classe IIIa2 e IIIa3, sono stati classificati con la presente Variante in classe IIIb3, mentre quelli individuati nel vigente in classe III indifferenziata1, ora sono stati classificati IIIb2; si chiede di valutare la possibilità di una classificazione più cautelativa per quanto riguarda gli edifici afferenti alla frana 104-FA5 - frana di colamento lento attivo impostato su DGPV (IIIb4 invece che IIIb3 come proposto) e di quelli posti immediatamente a monte del coronamento della medesima frana (IIIb3 o IIIb4 invece di IIIb2). Per tali ambiti di nuova classificazione, non è stato proposto il relativo Cronoprogramma degli interventi;
- 2.20 sono stati infine ripermetrati in classe IIIb2 alcuni edifici in località *Gr. Chesal* posti su una DGPV (23-FQ8) classificati nel vigente in III indifferenziata1. I limitrofi edifici in classe III indifferenziata1, in particolare quelli presso Cros du Cru e S.Anna, per i quali non è stata prevista una nuova classificazione, si intendono non modificati e per i quali vale quindi la norma prevista nelle NdA del Piano che equipara gli edifici in classe III indifferenziata a quelli sparsi, eventualmente presenti, in classe IIIa. Per l'area IIIb2 di nuova classificazione, non è stato proposto il relativo Cronoprogramma degli interventi;
- 2.21 per tutti gli ambiti non trattati, la classificazione di sintesi è da intendersi non modificata rispetto al PRGC Vigente;
- 3 in merito alle necessarie modifiche di adeguamento all'evoluzione normativa, per quanto riguarda nello specifico le ricadute di tipo geo-idrologico sulla pianificazione urbanistica, da apportare al Piano in sede di Variante Generale, si evidenzia che:
- 3.1 la DGR 64-7417 del 07/04/2014, definisce gli indirizzi procedurali e tecnici a seguito delle modifiche alla LR 56/77 introdotte con la LR 3/2013 che disciplina il procedimento dell'iter di approvazione del PRGC attraverso le Conferenze di Copianificazione, come nel caso in esame. Nello specifico la succitata DGR 64-7417 introduce e fissa alcuni criteri per la definizione del concetto del carico antropico per le classi di Sintesi IIIb, le cui implicazioni saranno discusse nel successivo paragrafo 4.5. Gli aspetti relativi alla certificazione dell'immutato quadro del dissesto sono stati già anticipati nelle premesse del presente parere;

- 3.2 a seguito dell'emanazione della LR 3 dell'11/03/2015 è stato abolito l'art. 31 della LR 56/77; è necessario quindi eliminare dalle Norme del Piano i riferimenti a tale articolo (ad es. pag. 95) e recepire i disposti della DGR 18-2555 del 09/12/2015;
- 4 Si fa innanzitutto osservare un errore di tipo materiale relativo al file 4A-NTA.pdf contenente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano nel quale l'elaborato è riprodotto in successione in 5 versioni (per un totale di 561 pagine) che ad una prima analisi speditiva sembrerebbero identiche. Si sottolinea che l'istruttoria si riferisce all'analisi della versione contenuta nelle prime 112 pagine e si chiede una conferma sulla coerenza della versione analizzata con l'ultima finale adottata e di inviare una copia univoca dell'elaborato;
- 4.1 gli Elaborati tecnici elencati nelle Norme di Attuazione del PRGC al TITOLO I, art.1, e nello specifico quelli elencati al c.4 - "Documenti ed Elaborati degli Studi Idrogeologici e Sismici", deve essere aggiornato e/o modificato con i nuovi elaborati proposti nella Variante in Oggetto. Non esiste infatti corrispondenza tra gli elaborati da GEO1 a GEO8 elencati nelle NdA e i corrispondenti consegnati, ed inoltre mancano gli elaborati da GEO9 a GEO16 anch'essi relativi alla Variante in Oggetto. Si fa tra l'altro osservare, come indicato al punto 2.3 che il Cronoprogramma degli interventi per le classi IIIb è indicato con GEO6 negli elaborati elencati all'art.1 delle NdA, mentre l'elaborato GEO6 consegnato si riferisce alle indagini sismiche;
- 4.2 anche in riferimento al punto precedente, e come richiamato varie volte al paragrafo 2, non è presente il "Cronoprogramma degli interventi per le classi IIIb", opportunamente modificato a seguito delle modifiche introdotte alla Carta di Sintesi con la presente Variante Generale;
- 4.3 la classe IIIa l.s. individua per definizione ambiti pericolosi dal punto di vista geo-idrologico e non edificati. L'eventuale presenza di edifici sparsi isolati, per i quali non è stata prevista una classificazione più consona, dovrebbe ricondursi ai soli casi in cui non sia possibile o di interesse individuare con precisione tali edifici. È quindi auspicabile che "attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini" presenti in ambito IIIa siano ricondotti ad una classe IIIb più idonea;
- 4.3.1 IIIa1, per non ingenerare incomprensioni è necessario specificare al comma 6 dell'art. 64 delle NdA che:
- 4.3.1.1 con "Tutti gli interventi" si intende tutti gli interventi edilizi ammissibili in ambito IIIa per gli edifici sparsi eventualmente presenti (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico-funzionale fino a 25 m², cambio di destinazione d'uso che non aumenti il carico antropico);
- 4.3.1.2 per la realizzazione di tali interventi, ad eccezione degli interventi di manutenzione, è necessaria la verifica di compatibilità geologico-geotecnica, condotta attraverso specifiche indagini e che ne escludano l'interferenza con un dissesto attivo o incipiente;
- 4.3.1.3 i suddetti interventi edilizi sono realizzabili solo a seguito degli accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente individuati dalla suddetta verifica;
- 4.3.1.4 nel medesimo comma, si fa riferimento al c.2 dell'art.65 delle NdA per la redazione delle indagini geologico-geotecniche, che però non trova riscontro nel citato articolo;
- 4.3.2 IIIa2, oltre al vincolo volumetrico indicato, la ristrutturazione edilizia è ammissibile senza frazionamenti e solo a seguito della realizzazione degli accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente individuati da una verifica e studio geologico-geotecnico specifico. Similmente alla classe IIIa1, al c. 3 con "Tutti gli interventi" si intende, oltre alla manutenzione per cui la verifica geologico-tecnica non è prevista, tutti gli interventi ammissibili in ambito edilizio per gli edifici sparsi eventualmente presenti in ambito IIIa (restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico-funzionale fino a 25 m², ristrutturazione senza frazionamento, cambio di destinazione d'uso che non aumenti il carico antropico). Così come sopra accennato, si invita ad individuare per le eventuali "attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini" presenti in classe IIIa2 descritte al c.4 dell'art.65 una classe IIIb più idonea e contestualmente eliminarne il riferimento dall'art. 65. Si sottolinea inoltre che gli ampliamenti igienico-funzionali di eventuali edifici sparsi, non possono superare i 25 m². Per quanto attiene il c.5, l'individuazione di bivacchi per l'accoglienza ed il soccorso deve essere demandata al Piano di Protezione Civile, ed una loro eventuale realizzazione, deve essere prevista in un'area caratterizzata da una classe di Sintesi più idonea. La realizzazione di manufatti tecnici e di servizio connessi alla gestione degli impianti sciiviari (strutture ed edifici che non prevedono la presenza stabile di persone e che non prevedano aumento del carico antropico) è consentita a seguito di uno studio geologico-geotecnico che ne dimostri la compatibilità e a seguito della realizzazione di opere di mitigazione che tale studio eventualmente individui;

- 4.4 III indifferenziata 1 e 2 art. 68 NdA; similmente alla classe IIIa s.l., la classe III indifferenziata l.s., dovrebbe comprendere gli ampi versanti montani, marginali ai contesti urbanizzati, nei quali non vi è interesse o non è possibile individuare in maniera più specifica edifici isolati sparsi. L'interesse e le possibilità di accesso ad edifici per attività turistico-ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini sono tali che la classe di sintesi III indifferenziata pare non del tutto idonea: per tali edifici si chiede quindi di individuare, se presenti, una più idonea classificazione IIIb, e contestualmente di eliminarne il riferimento dall'art. 68. Per quanto riguarda gli edifici sparsi eventualmente presenti in classe III indifferenziata si osserva che:
- 4.4.1 la ristrutturazione di edifici è possibile senza aumento di volume e senza frazionamento e solo a seguito della verifica di compatibilità geologico-geotecnica, condotta attraverso specifiche indagini che ne escludano l'interferenza con un dissesto attivo o incipiente e della realizzazione degli accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente previsti dalla suddetta verifica;
 - 4.4.2 il cambio di destinazione d'uso è possibile senza aumento del carico antropico e della capacità insediativa e solo a seguito della suddetta verifica di compatibilità geologico-geotecnica;
 - 4.4.3 l'adeguamento igienico-funzionale è consentito a seguito della suddetta verifica e per una superficie massima di 25 m²;
 - 4.4.4 nuove costruzioni agricole o residenze rurali sono possibili a seguito della verifica di compatibilità geologico-geotecnica e della realizzazione delle eventuali opere di mitigazione eventualmente individuate dalla verifica geologica;
 - 4.4.5 al c. 5 dell'art.68, con "Tutti gli interventi" si intende, oltre alla manutenzione per cui la verifica geologico-tecnica può non essere prevista, tutti gli interventi ammissibili in ambito edilizio per gli edifici sparsi eventualmente presenti in ambito IIIa (restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico-funzionale fino a 25 m², ristrutturazione senza frazionamento, cambio di destinazione d'uso che non aumenti il carico antropico);
- 4.5 Classi di Sintesi IIIb: come anticipato al paragrafo 3.1 la DGR 64-7417 introduce e fissa alcuni criteri per la definizione del concetto di carico antropico per le classi di sintesi IIIb, di fatto cristallizzando le definizioni e dettagliando i limiti che discriminano le sottoclassi IIIb2, IIIb3 e IIIb4 previste nella CPGR 7/LAP, e a cui le classi IIIb individuate nei PRGC devono ricondursi. Per ciascuna classe sono individuati gli interventi edilizi ammissibili in funzione dell'aumento del carico antropico e della realizzazione o meno delle opere di riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma. Il par. 6 della parte I dell'Allegato A alla DGR prevede per i Comuni già adeguati al PAI che modificano il loro PRGC, che gli interventi edilizi ammissibili per ciascuna classe di Sintesi siano quelli indicati al punto 7.1 della parte II dell'Allegato A alla DGR, che devono costituire modello di riferimento da applicare per la redazione del PRGC. Pertanto si ritiene necessario:
- 4.5.1 classe IIIb1: si richiede, come indicato al par. 2.14, per esigenze di uniformità e per la necessità di inquadrare le classi IIIb nei dettami della DGR 64-7417 del 07/04/2014, di ricondurre la classe IIIb1-Rochemolles (art. 70) ad una delle classe IIIb così come individuate nella DGR;
 - 4.5.2 classe IIIb2: in accordo alla succitata DGR 64-7417 in assenza di opere di riassetto previste nel Cronoprogramma (c.2 art. 71) gli interventi edilizi ammissibili sono quelli sintetizzati nella colonna A relativa alla classe IIIb2 della Tabella del paragrafo 7.1 della Parte II dell'Allegato A della DGR 64-7417; nello specifico, non sono possibili cambi di destinazione d'uso, ristrutturazione edilizia, compresi i frazionamenti, ampliamenti in pianta, mentre sono consentiti adeguamenti igienico-funzionali per un massimo di 25 m². In assenza di opere inoltre non si ritiene possibile la chiusura dei piani pilotis in ambito di dissesto torrentizio (conoide); gli interventi edilizi ammissibili che prevedono un aumento di carico antropico (colonna P della suddetta Tabella) saranno possibili, oltre a quanto indicato nel c.3 dell'art. 71 della NdA, a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale previste nel Cronoprogramma;
 - 4.5.3 classe IIIb3: a seguito degli interventi di riassetto territoriale saranno consentiti gli interventi edilizi che inducono un modesto aumento del carico antropico così come definito nel paragrafo 7 della Parte II dell'Allegato A della DGR 64-7417; il modello di riferimento per gli interventi edilizi, in funzione della assenza o presenza delle opere di riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma è costituito rispettivamente dalle colonne A e P della Tabella in calce al succitato paragrafo 7; in merito al c.1 dell'art. 72 si sottolinea che in presenza di opere di riassetto realizzate, la ristrutturazione edilizia e il cambio di destinazione d'uso sono possibili solo in presenza di approfondimenti di carattere edilizio e, se del caso strutturale, come indicato al par. 6 della Parte I dell'Allegato A della DGR 64-7417, che non risultano allegati alla documentazione. Ampliamenti volumetrici in pianta di edifici esistenti sono consentiti, a seguito della realizzazione delle opere di

riassetto, e salvo indicazioni più restrittive, per un massimo del 20% o di 200 m³. Gli adeguamenti igienico-funzionali saranno possibili, salvo indicazioni più restrittive, per un massimo di 25 m². Il riferimento all'art. 36 presente nell'art. 72 si ritiene essere un refuso, da sostituirsi con il riferimento all'art. 37; in merito al c.2 dell'art. 72, in assenza di opere di riassetto o del loro collaudo, non sono possibili cambi di destinazione d'uso, ristrutturazioni edilizie con e senza frazionamenti. In merito al c.3 per le attività al servizio del turismo, a seguito della realizzazione delle opere di riassetto, e in analogia all'attività di tipo residenziale, l'ampliamento igienico-funzionale senza aumento di volume è possibile fino a 25m², mentre l'ampliamento in pianta è possibile fino ad un massimo del 20% del volume o di 200m³; in merito al c.6 dell'art. 72, si sottolinea che l'eventuale realizzazione dell'area per la sosta camper dovrà esser integrata nel Piano di Protezione Civile, previsto per l'area a campeggio;

- 4.5.4 classe IIIb4: sono consentiti in questa classe gli interventi edilizi che non inducono aumento del carico antropico così come definito nel paragrafo 7 della Parte II dell'Allegato A della DGR 64-7417; il modello di riferimento per gli interventi edilizi, in funzione della assenza o presenza delle opere di riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma è costituito rispettivamente dalle colonne A e P della Tabella in calce al succitato paragrafo 7; a tal proposito si sottolinea che in classe IIIb4 il restauro e il risanamento conservativo è possibile solo a seguito della realizzazione delle opere previste nel Cronoprogramma e senza cambio di destinazione d'uso, così come l'adeguamento igienico-funzionale, che non dovrà essere superiore a 25 m² senza incremento in pianta della sagoma dell'edificio;
- 4.5.5 classe IIIb5: in analogia a quanto indicato al punto 4.5.1, e q quanto indicato al par. 2.14 si richiede di riconurre la classe IIIb5-Rochemolles (art. 74) ad una delle classe IIIb così come individuate nella DGR 64-7417;
- 4.6 Gli artt.76 e 77 si riferiscono alle perimetrazioni RME presenti nel territorio di Bardonecchia. Il riferimento alla DGR n. 2-11830 del 28/07/2009 è da modificare con il riferimento alla DGR 64-7417 del 07/04/2014 che l'ha sostituita;
- 4.6.1 Zona 1: gli interventi edilizi ammissibili elencati al c.2, non dovranno consentire, in accordo con le Norme di Attuazione del PAI e in analogia con le condizioni di aree a rischio elevato edificate, in attesa di un'eventuale ridefinizione del perimetro della RME, il cambio di destinazione d'uso di locali che preveda aumento di carico antropico;
- 4.6.2 Zona 2: l'aumento di superficie e volume per adeguamenti igienico-funzionali sono consentiti solo per motivazioni di carattere legislativo;
- 5 la proposta tecnica di progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Bardonecchia, prevede, tra l'altro, la ridefinizione del Vincolo Idrogeologico ed introduce con le NdA regole che interessano le superfici boscate. Viene dichiarato che la modifica proposta prevede un aumento della superficie soggetta a vincolo idrogeologico (da 12.618ha a 13.090ha). Secondo l'art. 30 della LR 56/77 e smi "Il vincolo per scopi idrogeologici [...] è disposto o modificato dalla strumento urbanistico sulla base di adeguate e approfondite indagini idrogeologiche e ambientali": gli aspetti relativi al vincolo idrogeologico da valutare in considerazione di una sua ripermetrazione sono quindi, oltre che di natura normativa e cartografica, sia di natura forestale e sia di natura geo-idrologica:
- 5.1 le NdA all'art. 48, e per relazione all'art. 63, stabiliscono che il PRGC costituisce revisione della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal RD 3267/1923 e dalla LR 45/1989. Si osserva in primo luogo che la LR 45/1989 non disciplina né prevede la possibilità di una modifica della perimetrazione delle aree vincolate, pertanto occorre richiamare quanto previsto dal RD 3267/1923 ed adottare, mutatis mutandis, le procedure in esso previste, adattandole quindi per quanto possibile al contesto normativo vigente. Risulta quindi necessario integrare l'elaborato GEO7 "Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico - Relazione tecnica descrittiva" con la documentazione prevista all'art. 2 dello stesso Regio Decreto, allestendo gli elaborati catastali e topografici utilizzando per quanto possibile gli strumenti cartografici attualmente a disposizione, ed integrando la relazione con la descrizione dei confini e le motivazioni puntuali che hanno portato alla proposta di inclusione od esclusione delle superfici in esame. Gli elaborati tematici dovranno essere prodotti in scala adeguata e con livello di dettaglio tale da renderle intelligibili, evitando di raggruppare elementi significativi, come le Classi IIIA e III indifferenziata nella carta delle Classi di idoneità, utilizzando la base cartografica derivata dalla BDTRE, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. n. 1/2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014". L'elaborato GEO7 infatti si limita, nella sua estrema sintesi, a riassumere il contesto giuridico in cui si opera ed a descrivere il metodo applicato per la nuova perimetrazione (basato essenzialmente sull'accorpamento di classi di

pericolosità geomorfologica) ed incrociando tale mosaicatura con quella delle aree boscate derivata dal Piano Forestale Territoriale (PFT). A tal proposito si rileva che i PFT sono studi sovracomunali la cui cartografia forestale e degli altri usi del suolo è stata oggetto di restituzione per fotointerpretazione alla scala 1:25.000 utilizzando come supporto per l'Area Forestale 30 Alta Valle Susa in cui ricade il comune di Bardonecchia, coperture ortofotogrammetriche del periodo 1996-2000. Il dato utilizzato non risulta pertanto aggiornato né la scala della cartografia risulta adeguata, atteso che la Carta Forestale del Piemonte, aggiornamento 2016, ha registrato un aumento medio della superficie forestale dal 2000 pari a circa il 7% che sale al 10% per la provincia di Torino. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento dell'attuale estensione dei popolamenti forestali, anche prendendo come punto di partenza la Carta Forestale aggiornamento 2016 in scala 1:10.000;

- 5.2 la metodologia utilizzata per la ripermetrazione prevede l'accorpamento delle aree individuate in classe di Sintesi III indifferenziata, IIIb3, IIIb4 e IIIb5 e le aree in classe II e IIIb2 se non ubicate nel fondovalle. Sono state accorpate in realtà anche le aree in ambiti IIIa, anche se tale classe non viene citata nella relazione. Per quanto concerne la mosaicatura basata sulle Classi di pericolosità, occorre motivare la scelta di escludere la Classe IIIb2 di fondovalle che ricomprende porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale. In merito si fa osservare che già nella prima seduta della Prima Conferenza di Copianificazione del 22/07/2015, il rappresentante del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico della Regione Piemonte, all'epoca competente per le materie geologiche, dichiarava di considerare accettabile la metodologia di ripermetrazione proposta, ma chiedeva di ricomprendere, anche tutte le aree IIIb2, comprese quindi quelle di fondovalle, in quanto caratterizzate da rischio residuo di dissesto anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto. Si chiede pertanto, per le aree di fondovalle, e per quanto riguarda gli aspetti geo-idrogeologici, di escludere eventualmente dal vincolo idrogeologico le sole aree in classe II;
- 5.3 il medesimo art. 48 delle NdA, introduce anche una deroga alla norma generale in merito alla esenzione dalla richiesta di autorizzazione per la trasformazione d'uso del suolo da incolto ad agricolo nel caso in cui la superficie interessata sia inferiore a 5.000 m². Si rammenta che le esclusioni all'applicazione del comma 3 dell'art. 1 della LR 45/1989 sono fissate dall'art. 11 della stessa Legge regionale, e che non possono essere introdotte ulteriori deroghe con atti o norme di rango inferiore, e pertanto tale proposta è inammissibile;
- 5.4 l'art. 49 delle NdA pare invece non necessario e ridondante, in quanto costituisce mero richiamo a norme di legge che non possono essere oggetto di deroga o ignorate;
- 6 È stato presentato uno studio di approfondimento per la ripermetrazione dell'area RME1 presente sull'abitato di Bardonecchia in relazione alla dinamica evolutiva del Torrente Rho. A tal fine, nell'ambito delle procedure per il Parere Unico Regionale previste dalla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, è stato richiesto al Settore Difesa del Suolo (prot. n. 50910/2017/A18.13A del 27/10/2017) il contributo tecnico di competenza, così come previsto dalla DD 1964 dell' 08/07/2014 ed è stata attivata una fase di confronto con il medesimo Settore. Per quanto riguarda l'area RME1 della Rho si sintetizza quanto segue:
 - 6.1 nel parere del Settore Difesa del Suolo si legge: "L'area RME (individuata nella scheda 24 dello studio) è stata suddivisa in settori (24a, 24b, 24c, 24d, 24e) diversamente classificati secondo le classi indicate dalla Circolare PGR 7/LAP/96 e smi [...]. La proposta di ripermetrazione dell'area RME vede l'esclusione dei settori 24c, 24d, 24e e parte del 24b. Si evidenzia un'incongruenza rispetto alle *"Specifiche tecniche in merito alle aree a rischio molto elevato"*, contenute nell'Allegato A alla DGR 64-7417 del 7/4/2014, Parte II, paragrafo 2, laddove viene specificato che le aree classificate IIIb4 e IIIc non possono essere escluse dalla perimetrazione dell'area RME, e quelle IIIb3 vanno specificatamente valutate caso per caso. Nella fattispecie, parte del settore 24b (classificato IIIb4) viene escluso dalla RME e viene altresì escluso il settore 24d, più a ridosso del corso d'acqua (classificato IIIb3). Si ritiene quindi non condivisibile la ripermetrazione proposta, che deve essere ampliata a contenere tutto il settore 24b e il settore 24d". Si concorda e si sottoscrive quanto indicato nel citato parere del Settore Difesa del Suolo;
 - 6.2 "Sono previsti ed inseriti in un cronoprogramma gli interventi strutturali (un muro deviatore in sponda sinistra all'apice del conoide - intervento 1 - e un dispositivo di trattenuta di parte del volume atteso della colata detritica - intervento 2 -) [...]. La manutenzione delle opere ne condiziona l'efficienza e l'efficacia, pertanto si evidenzia la necessità di prevedere, in tal senso, da parte dell'Amministrazione comunale, un piano di monitoraggio e di manutenzione delle opere già esistenti e di quelle previste".

- 6.3 "Dal punto di vista procedurale, si ritiene di poter seguire l'iter previsto dall'Allegato A alla DGR 64-7417/2014, Parte I, paragrafo 4, punto 4.1.2 lettera b, che prevede la possibilità di definire le condizioni per la ripermetrazione dell'area RME durante la procedura di approvazione dello strumento urbanistico, anche ad opere non ancora realizzate, e che a seguito della loro realizzazione e collaudo, è possibile attivare la fase di confronto con la Regione, che rilascerà parere entro 60 giorni successivi all'invio della documentazione prodotta, ai sensi del punto 2 della Parte II della medesima deliberazione";
- 6.4 "[...] l'Amministrazione comunale dovrà dotarsi di un Piano di protezione civile che contenga tutte le misure da attuare in caso di eventi alluvionali, con particolare attenzione a tutte le aree oggi perimetrate dalla RME, quindi anche quelle che saranno escluse dalla perimetrazione";
- 6.5 lo scenario 4 descritto al punto 4.4.1 e Allegato 2 dell'elaborato GEO9, che delinea l'eventuale occlusione del ponte delle Cioie, prevede l'allagamento di alcuni settori in destra Rho, esternamente all'area RME attualmente individuati in classe II e IIIb2, più idoneamente ascrivibili, in conseguenza dello scenario illustrato, i primi ad una classe III ed i secondi ad una classe IIIb più restrittiva;
- 7 non vi è cenno nella documentazione ad un'analisi di valutazione della coerenza tra il quadro del dissesto proposto negli elaborati del PRGC e la Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta Direttiva Alluvioni) – Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico del Po, di cui all'art. 7 del d.lgs 49/2010 (DGR 17-792 del 22/12/2014 e DGR 8-2588 del 14/12/2015) approvato con DPCM 27/10/2016; poiché le mappe di pericolosità e di rischio redatte in ottemperanza ai disposti della Direttiva devono essere tenute in considerazione nell'ambito pianificatorio, è stata valutata in via speditiva la coerenza con il quadro del dissesto adeguato al PAI nel 2010. Secondo la metodologia prevista, le mappe di pericolosità per gli ambiti relativi al reticolo secondario derivano dai PRGC adeguati al PAI alla data di stesura delle mappe, quindi la coerenza geometrica tra quadro del dissesto del reticolo secondario e Direttiva Alluvioni risulterebbe confermata; si chiede una conferma in merito;
- 8 per quanto riguarda l'area "Sacro Cuore" in sinistra idrografica del Torrente Dora di Melezet si espone quanto segue:
- 8.1 in merito alla classificazione di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica delle aree attualmente poste in classe IIIb2, con previsioni urbanistiche sospese, interessate dall'evento franoso del mese di Maggio 2010, si richiama il parere espresso con nota prot. n. 45651 in data 02/10/2017 nel quale si esponeva che:
- "[...] la proposta di classificazione dell'area, ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, dovrà pervenire dal Comune in indirizzo e dovrà essere oggetto di puntuale definizione nell'ambito di apposita variante al P.R.G.C. secondo le procedure previste dalla L.R. n. 56/1977 e s.m. e i. Ciò posto, facendo seguito alle riunioni svoltesi in data 05/07/2017 presso gli uffici del Settore regionale Difesa del Suolo, nonché quelle svoltesi successivamente presso la Città Metropolitana di Torino nei giorni 27/07 e 19/09, esaminato altresì il progetto definitivo **"Costruzione nuovo vallo – rilevato paramassi, finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa "Rocce del Rouas"**", predisposto dalla società Musinet Engineering S.p.A. (Gruppo Sitaf S.p.A.) recante data Luglio 2017 nonché le integrazioni progettuali del mese di Settembre 2017, si ritiene che, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti tecnici in sede di Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, di cui si rimane in attesa della convocazione, allo stato attuale delle conoscenze sia ipotizzabile, ad avvenuta realizzazione del vallo, una classificazione di pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica delle aree in argomento non meno cautelativa della classe IIIb4, come definita dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 7/LAP del 08/05/1996";
- 8.2 per quanto riguarda le aree esterne alla perimetrazione "Aree di salvaguardia Melezet Sacro Cuore", immediatamente a valle della medesima ed in sinistra del Torrente Dora si ritiene opportuno:
- 8.2.1 prevedere per le aree edificate in classe IIIb2 una classificazione più restrittiva;
- 8.2.2 ridurre l'area in classe II all'attuale zona edificata del concentrico;
- 8.2.3 prevedere per le aree non edificate attualmente previste in classe IIIb2 e in classe II una classe IIIa;

Conclusioni

La presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche e non

sostituisce quindi il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

Sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all'art. 15, c. 3 bis, della L. 225/1992 e s.m.i., si ricorda che il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità individuati nell'ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di Protezione Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione degli scenari di rischio che delle procedure d'emergenza da attuarsi per fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree attribuite alle classi di pericolosità IIIb.

Sulla base dell'iter istruttorio, e di quanto sopra esposto, e sulla base degli ambiti di competenza, si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, a seguito dell'accoglimento o dell'argomentazione delle osservazioni e delle richieste di chiarimenti sopra enunciate, che per maggior praticità sono state indicate con carattere sottolineato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Adriano BELLONE
(firmato digitalmente)

I funzionari referenti per i rispettivi ambiti tematici:

dott. Ermes Fusetti

dott. Gabriele Peterlin

ing. Alberto Piazza

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

ALLEGATO 4

Parere prot. n. 169483 del 29.11.2023 comprendente contributo dell'Organo Tecnico regionale prot..168988 del 29.11.23, contributo della Direzione Opere Pubbliche prot. 169208 del 29.11.23 e del contributo Tavolo tecnico prot. 168789 del 29.11.23



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regionepiemonte.it

Classificazione: 11.60.10P.R.G.C._VAR B50243

I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Al **Comune di Bardonecchia**

comune.bardonecchia@pec.it

e p.c.

Al **Settore Valutazioni Ambientali e Procedure
Integrate**

Al **Settore Pianificazione regionale per il Governo
del Territorio**

Al **Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di
Torino**

Al **Settore Commercio e Terziario – Tutela dei
Consumatori**

Alla **Città Metropolitana di Torino**

**Dipartimento Pianificazione Territoriale,
Urbanistica ed Edilizia**

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Allegati:

All. 1: Contributo dell'Organo Tecnico Regionale
trasmesso in data 29.11.2023 con prot 168988

All. 2: Contributo della Direzione Opere Pubbliche
nota prot.169208 in data 29.11.2023

All. 3: Contributo Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6
del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/Rnota prot.
168789 del 29.11.2023

Pratica n. **B50243**

OGGETTO: Comune di **Bardonecchia (TO)**

Variante generale del P.R.G.C.

Proposta Tecnica di Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 15 della LR 56/77

Adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 21.12.2022

**Osservazioni e contributi ai sensi art. 15, comma 6, LR n. 56/77 e s.m.i. per la
seconda seduta della Seconda Conferenza di copianificazione e valutazione della
PTPD**

C.so Kennedy n. 7 bis - 12100 Cuneo
Tel. 0171.321944

PREMESSE

1. Iter amministrativo

L'Amministrazione Comunale di Bardonecchia ha avviato il procedimento di Variante generale al P.R.G.C. ai sensi della LR 05.12.1977 n. 56 con l'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare avvenuta con la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015 e n. 24 del 5.6.2017.

La prima seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità, come da relativo verbale, di trasmettere ai competenti settori regionali la documentazione integrativa atta a completare lo studio di microzonazione sismica; pertanto la prima seduta della prima conferenza di copianificazione del 22.07.2015 è stata sospesa, come da verbale agli atti, in attesa degli approfondimenti sullo studio di microzonazione sismica richiesti.

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 sono stati adottati gli elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. ed è stata avviata la conseguente fase di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 della LR 56/77, in seguito alle integrazioni approvate dal Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia ed al successivo periodo di pubblicazione cui non seguirono osservazioni da parte di terzi. Con nota prot. 13520 del 28.08.2017 veniva riconvocata la prima seduta di conferenza precedentemente sospesa.

La prima seduta riconvocata della prima conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 9.10.2017 presso la sede della Regione Piemonte di C.so Bolzano 44 in seguito alla quale, con nota prot. 16109 del 16.10.2017, è stata convocata la seconda seduta della conferenza di copianificazione sulla Proposta del Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR 56/77; la seconda seduta conclusiva della conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. si è tenuta il 25.01.2018, presso la sede della Regione Piemonte di C.so Bolzano 44; il relativo verbale è pervenuto dal Comune di Bardonecchia con nota prot. 2653 del 26.01.2018.

Le osservazioni finali sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare sono state inviate al Comune di Bardonecchia dai seguenti enti: dalla Regione Piemonte con prot. 3296 del 22.01.2018, dalla Città Metropolitana di Torino con prot. Città M. To 10898 del 25.01.2018, dalla Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio della Città Metropolitana di Torino con prot. Soprintendenza 17825 del 20.11.2017, da Arpa Piemonte con prot. ARPA 6498 del 24.01.2018.

Con Delibera di Consiglio Comunale di Bardonecchia n. 27 del 15.06.2021, è stato adottato, ai sensi della LR 56/77, il Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C., composto agli elaborati di carattere urbanistico, geologico e costituenti la V.A.S.. Contestualmente a tale deliberazione e conformemente a quanto previsto all'art. 15 comma 9 della LR 56/77, il progetto preliminare è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio informatico comunale. Nei termini previsti ed entro la scadenza del 5.11.2021, sono pervenute al protocollo comunale n. 42 note di osservazioni dalla cittadinanza.

Il Comune di Bardonecchia, preso atto delle osservazioni pervenute dagli Enti sopra elencati e dalle note di osservazioni pervenute in seguito alla Pubblicazione del Progetto Preliminare, ha affidato la

redazione della Proposta del Progetto Definitivo adottata infine con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.12.2022.

L'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con nota rif. nostro Prot. 27604 del 24.02.2023, ha convocato per il giorno 2.03.2023 la prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione avendo come oggetto istruttorio gli elaborati ed i documenti inviati costituenti la documentazione progettuale adottata agli atti con nota prot. 00005546 del 16.01.2023 e successivamente elencata.

Nella prima seduta della seconda Conferenza - avvenuta il giorno 2.03.2023 in modalità mista videoconferenza ed in presenza presso la sede comunale di Bardonecchia - sono stati illustrati i contenuti della Proposta Tecnica in oggetto e, come riportato nel relativo verbale, trasmesso dall'A.C. con prot. 00033915 del 08.03.2023, sono state esplicitate le prime osservazioni e valutazioni da parte dei soggetti convocati; è stata inoltre verificata la coerenza degli obiettivi della stessa con le definizioni dell'art. 17 della LUR, la correttezza della procedura individuata e la valenza generale della PTPD.

In seguito l'A.C. nota prot. 10594 del 13.06.2023 ha proposto alla Conferenza di copianificazione il differimento, a data da individuarsi con successiva comunicazione, della seconda seduta della seconda conferenza sulla proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. precedentemente prevista per il 29 giugno p.v., ciò al fine sviluppare ed approfondire le questioni emerse durante alcuni incontri tecnici con il Settore urbanistica e Turismo/Sport della Regione Piemonte ed in particolare relativamente alle Aree sciabili e di sviluppo Montano ed al conseguente adeguamento urbanistico nell'ambito del nuovo P.R.G.C..

Con riferimento a quanto convenuto nella prima seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, l'Amministrazione Comunale ha inviato alla Regione Piemonte con nota prot. 5515 del 27.03.2023 gli *shape file* della PTPD del nuovo P.R.G.C. rivisti e corretti dal progettista arch. Giovanni Alifredi e, in conformità con l'art. 5 del Regolamento 1/R/2017 c. 1, l'attestazione di conformità ed elenco dei singoli *shape file* con impronta digitale prodotta.

In risposta alle osservazioni del Gruppo tecnico regionale sulle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alla nota prot. 7599 del 28.04.2023, e ad alcune criticità inerenti i bacini di innevamento sorte durante l'istruttoria degli uffici regionali, il 29.06.2023 si è tenuto un incontro tecnico con l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia presso gli Uffici della Regione Piemonte per il perfezionamento e la modifica della documentazione di individuazione delle Aree Sciabili e di Sviluppo montano ai sensi della LR 2/2009, con particolare riferimento alla questione relativa all'individuazione cartografica dei nuovi bacini di innevamento.

Sulla base delle risultanze dell'incontro tecnico citato l'A.C. ha inviato al Settore scrivente la D.C.C. n. 21 del 31.07.2023, unitamente agli elaborati allegati, con cui venivano modificati ed integrati gli elaborati inerenti le Aree sciabili approvati con la precedente D.C.C. n. 3 del 21.12.2022.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2023 l'A.C. ha quindi apportato le modifiche concordate e richieste alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano ai sensi della LR 2/2009; con nota prot. 14230 del 2.08.2023 la suddetta delibera e la relativa documentazione è stata trasmessa alla Regione Piemonte proponendo contestualmente la ripresa della seconda seduta della seconda

conferenza sulla Proposta Tecnica sul Progetto Definitivo, differita con la succitata nota prot. 10594 del 13.06.2023.

Il procedimento di individuazione delle Aree Sciabili, è stato quindi concluso con l'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7491 del 29-09-2023 recante *“Legge regionale 2/2009, articolo 5, comma 2. D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009. Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano nei Comprensori sciistici “Jafferau” e “Campo Smith e Melezet” del Comune di Bardonecchia (TO).”*

Il 13 agosto 2023, nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus, dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio che, nella zona compresa tra la rotatoria di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, è fuoriuscita dall'alveo, coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici privati nonché il Commissariato della Polizia di Stato.

Considerato che, nonostante l'evento abbia coinvolto direttamente aree che nelle previsioni dell'attuale Proposta Tecnica di Progetto Definitivo fossero già indicate quali aree soggette al rischio di coinvolgimento in casi di eventi simili a quanto avvenuto, il Comune di Bardonecchia, di concerto con la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine di verifica del quadro del dissesto del bacino del Frejus, in particolare rivolta alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente l'individuazione di nuovi interventi.

In considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante generale del P.R.G.C., la Regione Piemonte ha richiesto al Comune, nell'ambito di un tavolo tecnico tenutosi in data 18.09.2023, di proporre la perimetrazione di un'area da sottoporre ad una regolamentazione specifica in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI e in linea con le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP (LR 5 dicembre 1977, n. 56– Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici – B.U.R. n. 20 – 15 maggio 1996) e successiva Nota Tecnica Esplicativa. Tale perimetrazione è stata proposta con la classificazione IIIb1; i criteri di individuazione e la stessa perimetrazione sono stati condivisi con i settori competenti della Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino nel tavolo Tecnico tenutosi in data 05.10.2023 presso gli uffici regionali.

Con nota prot. 0019109 del 18.10.2023, il Comune di Bardonecchia ha trasmesso alla Regione Piemonte gli elaborati geologici integrativi, di cui ai tavoli tecnici sopra citati, unitamente a copia della delibera di Giunta comunale n. 138 del 17.10.2023 con la quale sono stati approvati i suddetti elaborati, chiedendo agli enti interessati la disponibilità per la convocazione della seconda conferenza di copianificazione sulla Proposta Tecnica del progetto Definitivo entro il mese di Novembre 2023.

Infine con nota prot. 00152596 del 03.11.2023 il Comune di Bardonecchia ha convocato la Seconda Seduta della Seconda Conferenza di Copianificazione per il giorno 30.11.2023 in modalità telematica

1.1 Elenco elaborati

Il presente parere è stato redatto sulla base degli elaborati descritti al punto precedente.

Si da atto limitatamente ai documenti ed elaborati degli studi idrogeologici e sismici (di seguito descritti da TGE1 a GEO1-B/i), sono stati pubblicati dall'Amministrazione Comunale i soli documenti integrati o modificati, evidenziati nell'elenco sotto riportato con il simbolo [*], rispetto a quelli approvati con la precedente Delibera di Consiglio comunale n. 46/2010 di adeguamento del P.R.G.C. al Piano di Assetto Idrogeologico o rispetto a quelli allegati alla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del nuovo P.R.G.C. adottata con Delibera di Consiglio comunale n. 2/2015 e successivamente integrati con Delibera di Consiglio comunale n. 24/2017.

-ELABORATI URBANISTICI ILLUSTRATIVI:

- 1 – Relazione illustrativa
- 1A – Capacità insediative e verifica standards urbanistici
- 1B – Giustificazione della reiterazione della previsione di spazi pubblici
- 1C- Verifica di compatibilità acustica e tavole allegate
- 1D1 – Adeguamento al PPR – relazione
- 1D2.1÷5 – Adeguamento al PPR – Tavola dei beni paesaggistici 1:10.000/1:5.000
- 1D3.1÷5 – Adeguamento al PPR – Tavola delle componenti paesaggistiche 1:10.000/1:5.000
- 1D4.1÷6 – Adeguamento al PPR – Tavola di raffronto 1:2.000
- 2 – Allegati tecnici
- 2A – Carta della localizzazione e ripartizione dei servizi – dotazione delle infrastrutture 1:10.000
- 2B – Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione
- 2C – Dotazione di strumenti urbanistici esecutivi
- 2D - Perimetrazione aree ex art. 16 delle NtA del PTCP e centro abitato ex art. 12 della L.R. 56/77
- 1:10.000
- 2E – Carta dell'uso del suolo 1:20.000

-ELABORATI URBANISTICI PRESCRITTIVI:

- 3A - Inquadramento generale 1:25.000
- 3B1÷5 – Zonazione 1:5.000
- 3C1÷6 – Zonazione 1:2.000
- 3D1÷6 – Zonazione e carta di sintesi 1:2.000
- 3E1 – Sviluppi dei centri storici 1:1.000
- 3F1÷5 – Vincoli ambientali 1:10.000 / 1:5.000
- 3G1÷5 – Vincoli urbanistici e fasce di rispetto 1:10.000 / 1:5.000
- 4A – Norme Tecniche di Attuazione
- 4B1÷5 – Schede degli edifici di Centro Storico
- 4C – Schede normative di sottozona
- 4D – Tabella delle aree e attrezzature per servizi pubblici
- 4E – Schede AVU

ELABORATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:

- 5A1 – Rapporto ambientale
- 5A1i – Allegati al rapporto ambientale
- 5A2 – Sintesi non tecnica
- 5A3 – Programma di monitoraggio

ELABORATI RELATIVI ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE:

- 6 - Quaderno delle osservazioni e delle controdeduzioni
- 6i - Quaderno delle osservazioni e delle controdeduzioni - allegato A

DOCUMENTI ED ELABORATI DEGLI STUDI IDROGEOLOGICI E SISMICI:

- TGE1 - Carta geologico strutturale 1:20.000
- TGE2 – Carta geomorfologica e dei dissesti di versante 1:5.000 [*]
- TGE3 - Carta geomorfologica e dei dissesti di versante 1:20.000 [*]
- TGE4 – Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale 1:5.000
- TGE5 - Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale 1:20.000
- TGE6 - Carta degli interventi di difesa 1:5.000

- TGE7 - Carta degli interventi di difesa 1:20.000
- TGE8 – Carta della caratterizzazione litotecnica e sismica 1:20.000
- TGE10 – Carta delle valanghe 1:20.000 [*]
- TGE11 – Carta delle acclività 1:5.000
- TGE12 – Carta delle acclività 1:20.000
- TGE15 – Planimetria localizzazione dei blocchi e delle impronte di impatto evento di crollo del 21/05/2010
- EGE1 – Rel. Geologica Vol.1
- EGE2 – Rel. Geologica Vol.2
- EGE3 – Rel. Geologica Vol.3
- EGE4 – Rel. Geologica Vol.4
- EGE5 – Schede conoidi
- EGE6 – Schede opere difesa
- EGE7 – Schede frane [*]
- EGE8 – Schede valanghe
- EGE9 – Schede tributari
- ID1 – Relazione idraulica e idrologica
- ID1I1 – Aggiornamento studio idraulico del reticolato idrografico superficiale
- ID2 – Schede monografiche attraversamenti rilevati
- ID3 – Relazione idraulica ed idrologica di approfondimento per il bacino del torrente Rochemolles in loc Plagnol
- ID4 – Documentazione fotografica (Plagnol)
- TID1 – Corografia dei bacini imbriferi 1:20.000
- TID2 – Planimetria con individuazione opere olimpiche 1:10.000
- TID3 – Planimetria con individuazione aree esondabili Dora di Melezet 1:5.000
- TID4 – Planimetria con individuazione aree esondabili T. Rho, Rochemolles, Frejus, 1:5.000
- TID5 – Corografia dei bacini imbriferi del torrente Rochemolles 1:15.000
- TID6 - Planimetria con individuazione aree esondabili della borgata Plagnol 1:5.000
- TID7 – Sezioni idrauliche in corrispondenza della Borgata Plagnol
- GEID1- Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4 [*]
- GEO1 - Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:20.000 [*]
- GEO1-B - Carta di sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:5.000 [*]
- GEO2 - Carta della caratterizzazione litotecnica e sismica 1:5.000
- GEO5 - Relazione geologico-tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza [*]
- GEO6 - Catasto sondaggi ed indagini sismiche [*]
- GEO7 – Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 – relazione tecnica descrittiva [*]
- GEO8 – Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923– Cartografie 1:5.000/1:40.000 [*]
- GEO9- Area RME 1 – Torrente Rho - Approfondimenti
- GEO10-Microzonazione sismica – carta delle indagini 1:10.000 [*]
- GEO11- Microzonazione sismica – carta geologico tecnica 1:5.000 [*]
- GEO12- Microzonazione sismica – carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (livello 1) 1:5.000 [*]
- GEO13 - Microzonazione sismica – -Relazione illustrativa
- GEO14 - Analisi della CLE - Carta degli elementi per l'analisi della CLE 1: 5.000
- GEO15- Analisi della CLE – relazione illustrativa
- GEO16- Analisi della CLE – Schede degli elementi per l'analisi della CLE
- GEO17- Relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota Prot. A1813A [*]
- GEO18 – Perimetrazione aree boscate – relazione [*]
- GEO19 – Perimetrazione aree boscate - cartografia 1:16.000 [*]
- GEO20 – Studio idrologico – idraulico GUIAUD [*]

- GEO21 – Rochemolles – aggiornamento dello stato di dissesto e dell’officiosità delle opere di mitigazione del rischio idraulico e valanghivo [*]
- GEO22 – Studio della dinamica valanghiva e sedimentaria del bacino del Rio Fosse [*]

Elaborati integrativi di carattere informatico (non adottati) richiesti durante la prima seduta della seconda conferenza di copianificazione e valutazione e trasmessi dall’A.C. con nota acquisita al nostro prot. N. 0005515 del 27.03.2023:

- Shape file relativi agli elementi appartenenti alle Aree Sciabili e di Sviluppo Montano (Cartella: aree_sciabili)
- Shape file relativi agli elementi di carattere idrogeologico (Cartella: geologico • Shape file relativi alle infrastrutture esistenti (Cartella: Infrastrutture) • Shape file relativi agli elementi legati al Piano Paesaggistico Regionale (Cartella: PPR)
- Shape file relativi agli elementi urbanistici (Cartella: urbanistica)
- Shape file relativi agli elementi legati ai vincoli e fasce di rispetto (Cartella: Vincoli)

Elaborati geologici integrativi trasmessi in seguito al Tavolo Tecnico tenutosi in data 18.09.2023 presso la sede della Regione Piemonte:

- Elaborato GEO1-B/r – Relazione - proposta di individuazione della classe IIb1
 - Elaborato GEO1-B/i – Carta di sintesi - proposta di individuazione della classe IIb1;
-

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

2 Procedura di VAS

Con riferimento alla procedura di VAS si richiamano i contenuti espressi nel contributo dell'Organo Tecnico Regionale, trasmesso con nota prot 168988. del *Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate* in data 29.11.2023, che costituisce, quale parte integrante e sostanziale, Allegato 1 al presente parere.

3 Aspetti di carattere idrogeologico

Con riferimento agli aspetti di carattere idrogeologico è stato acquisito il parere unico della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, *Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino*, trasmesso con nota protocollo 169208 in data 29.11.2023, che costituisce, quale parte integrante e sostanziale, Allegato 2 al presente parere.

4 Adeguamento al commercio

Il Comune di Bardonecchia è inserito tra i comuni intermedi della rete primaria con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, si è adeguato alla normativa regionale di cui alla DCR 563-13414 del 29.10.1999, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012, con D.C.C. n.26 del 15.06.2023, e risulta individuata una sola zona di insediamento commerciale: l'addensamento storico rilevante A.1. Tuttavia in tale delibera comunale non veniva fatto riferimento alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale come previsto dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. Pertanto con nota prot. 00003459 del 28.03.2023 il Settore Commercio e Terziario della Direzione Cultura e Commercio ha invitato il Comune di Bardonecchia a provvedere alla rettifica di quanto evidenziato in merito alla mancata consultazione sopracitata. L'A.C. con nota prot. 00104370 del 25.07.2023 ha comunicato, come richiesto, l'avvenuto svolgimento dell'incontro di approfondimento in data 14.07.2023 a suo tempo convocato con nota dell'A.C. prot. 12489 del 7.07.2023 alla presenza dei referenti di Confersercenti. Durante l'incontro è stato condiviso il documento relativo ai Criteri comunali ex art. 8 c.3. Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali, con particolare riferimento alla scelta dell'Amministrazione di mantenimento dell'Addensamento commerciale A1 (come nella versione iniziale dei criteri approvati con la D.C.C. 12.2003), alle rimanenti disposizioni in materia per quanto attiene alle tipologie commerciali, alle possibilità e modalità di individuazione delle localizzazioni commerciali (L), alle regole generali di apertura/ampliamento superfici di vendita, agli adeguamenti effettuati a seguito dell'emissione delle varie delibere regionali in materia, nonché alle modalità di adeguamento del P.R.G.C. ai criteri medesimi.

Con nota prot. 00143900 del 25.10.2023 la Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e Terziario della Regione Piemonte ha comunicato al Settore scrivente che, per quanto riguarda gli elaborati grafici presentati, è stata rilevata la perimetrazione dell'unica zona commerciale

individuata, ossia l'addensamento storico rilevante A.1. Si segnala che nella relazione illustrativa, all'art. 12 "*Criteri e indirizzi per l'applicazione normativa commerciale*" non è stata citata l'ultima deliberazione n. 26 del 15.06.2021 che, come sopra ricordato, è l'unica ad aver ricevuto nota di presa d'atto da parte della Direzione Cultura e Commercio della Regione Piemonte, si richiede pertanto di integrare tale articolo della relazione, dando conto dell'ultima D.C.C. a cui riferirsi per i vigenti Criteri e alla relativa nota di presa d'atto regionale.

Si prende atto che nelle N.d.A., all'art. 33 "*Attività commerciali*" al comma 4 è stata inserita la tabella di compatibilità per l'insediamento delle strutture commerciali, di cui all'art. 17 della citata D.C.R. regionale. A tale proposito si ricorda che, in base ai disposti dell'art. 29 della citata D.C.R., i criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/98 ed il P.R.G.C. devono essere tenuti distinti e separati e in quest'ultimo devono essere riportati esclusivamente: la perimetrazione di addensamenti e localizzazioni commerciali riconosciuti nei criteri, l'adeguamento delle N.d.A. del P.R.G.C. con particolare riferimento a destinazioni d'uso, parcheggi ed aree per servizi. Si richiede, pertanto, di stralciare la tabella di compatibilità di cui all'art. 17 della D.C.R. citata, dovendo essere contenuta esclusivamente nei citati criteri di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 114/98.

Si rileva inoltre che nelle N.d.A. all'art. 33 comma 3, è correttamente specificato che è consentita la possibilità di riconoscere localizzazioni L.1 in sede di istruttoria delle istanze di apertura, di variazione della superficie o di settore merceologico e di trasferimento di esercizi commerciali, come disposto dall'art. 14, comma 3 della citata D.C.R.. A tale proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) della D.C.R. citata, la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" è "*da attribuirsi nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato da attribuirsi per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della LR 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona*". Pertanto in tutte le porzioni del centro urbano e/o centro abitato come definiti dall'art. 11 comma 8 bis della D.C.R. citata, nelle aree non comprese in addensamenti e localizzazioni commerciali riconosciuti, può essere consentita la destinazione d'uso "commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato". Poiché ai sensi dell'art. 14 comma 3 della D.C.R. citata è obbligatorio per i Comuni consentire la possibilità di riconoscere localizzazioni commerciali L.1 in fase d'istanza di autorizzazione commerciale, questa procedura va richiamata nel Progetto Definitivo del P.R.G.C. indicando che, in caso di sua legittima applicazione, la limitazione agli esercizi di vicinato non opera.

5 Coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata

5.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Con riferimento alla verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, si prende atto della carenza, all'interno dell'elaborato *Relazione Illustrativa*, di qualunque riferimento e considerazione inerente il Piano Territoriale Regionale, si rende opportuno pertanto di integrare tale elaborato con quanto richiesto.

Con riferimento al consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU), di cui all'art. 31 delle Norme di Attuazione del PTR, dato atto che il Piano sovraordinato riconosce la valenza strategica della *risorsa suolo* in quanto bene non riproducibile, e per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento, la direttiva di cui al comma 10, in combinato disposto con la D.G.R. 4 aprile 2023, n. 2-6683, introduce la soglia del 6% per le varianti generali degli strumenti urbanistici; tale dato viene calcolato a partire dalla prima variante allo strumento urbanistico successiva all'approvazione del PTR, ed applicato al consumo di suolo urbanizzato. In particolare si rammenta che si considerano incremento di *“consumo di suolo ad uso insediativo le superfici generate dalla perimetrazione di tutte le aree normative edificabili di nuova previsione inserite in sede di variante allo strumento urbanistico ed esterne alle aree già previste dalla pianificazione vigente”* (cfr. art. 35 della LR 7/2022). Si richiede di aggiornare pertanto la Relazione Illustrativa con una metodologia di calcolo ed analisi che dimostri la coerenza con l'art. 31 del Piano Territoriale Regionale coordinata con le specifiche contenute nella accennata D.G.R.n. 2-6683/2023 (cfr. Allegato 2 alla D.G.R.) e dalla LR 7/2022 (cfr. art. 35).

Si rimanda inoltre ai paragrafi del presente parere per quanto riguarda la coerenza del PTR con le aree AVU1 e Rsn004.

5.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Si riportano in allegato (Allegato 3) le osservazioni del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, costituito dai funzionari del MiC e della Regione Piemonte (nota prot. 00168789 del 29.11.2023), quale parte integrante e sostanziale del presente parere. Si evidenzia che il processo di adeguamento al Ppr è stato seguito dal Comune solo nella seconda fase della procedura di variante al Prgc, nell'ambito di un procedimento avviato preliminarmente all'approvazione del Ppr.

6 Perimetrazione centri e nuclei abitati (art.12 LR 56/77)

La perimetrazione del centro abitato è più volte richiamata nel testo della LR 56/1977 con l'obiettivo di illustrare il rapporto tra le previsioni del piano e la perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis) e gli elementi necessari a definire l'attuazione delle previsioni relative alle varie parti del territorio oggetto del P.R.G.C., nelle scale da 1:5.000 a 1:1.000, in relazione a quanto previsto anche dall'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis).

Si precisa che il perimetro del centro abitato è costituito dalle aree edificate contigue o aggregate tra loro, delimitabili con continuità e ricomprendendo i lotti interclusi che siano completamente contornati da altri lotti già edificati, sono escluse dal perimetro del centro abitato le aree libere di frangia anche se urbanizzate. Non costituiscono né centro né nucleo abitato gli insediamenti sparsi senza distinzione tra destinazioni d'uso, nonché gli insediamenti formati da pochi edifici. Alla luce di tali considerazioni si invita a rivedere le perimetrazioni delle borgate Horras, Gleise, Les Arnauds, Sant Ubaldo, e Melezet (Sacro Cuore) attenendosi scrupolosamente a quanto prescritto dal comunicato dell'Assessore all'Urbanistica *“Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della LR 56/1977, come modificata dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali”*, pubblicato sul BUR n. 44 del 31.10.2013.

7 Dimensionamento del P.R.G.C.

Il Comune di Bardonecchia, che si estende in Alta Val Susa su di una superficie di 13.201 ha, ad una altitudine di m. 1.312 sul livello del mare, in posizione ovest rispetto alla Città di Torino dalla quale dista circa 90 km, rappresenta uno tra i principali centri turistici della provincia.

Su tale territorio risiedono n. 3159 abitanti che occupano circa il 10% della cubatura edificata oggi esistente in Bardonecchia; il Comune, in funzione della sua rilevante vocazione turistica, nei periodi di maggiore afflusso supera i 30.000 ospiti. La variante generale di P.R.G.C. in oggetto prevede un consistente aumento della Capacità insediativa residenziale (CIR) di quasi il 39% rispetto alla componente di residenti, ovvero di 1.243 abitanti che, come dichiarato nell'elaborato "Capacità Insediative e verifica Standard" (*"Come illustrato infatti la quota dell'edilizia destinata alla residenza è di poco superiore al 10% e tale percentuale è poco significativa nel complesso del patrimonio immobiliare di Bardonecchia, che da un punto di vista dimensionale potrebbe tranquillamente assorbire aumenti di popolazione residente ben superiore"*cfr.pag.2), potrebbe essere assorbito dalla cubatura esistente che è oggi quasi totalmente destinata alle seconde case. Visto il quadro presentato nella Relazione Illustrativa in merito alla situazione socio economica demografica del Comune, non è chiarito né si rilevano accorgimenti nell'apparato normativo volti a evitare che la nuova cubatura residenziale prevista vada a costituire nuove seconde case, ciò in contrasto con quanto espressamente dichiarato dall'Amministrazione in relazione ad un piano volto a *"superare il binomio tipico di una tradizionale stazione turistica, generalmente rappresentabile come seconde case-edilizia e di puntare verso un modello di sviluppo non più abitazioni secondarie"*.

E' da sottolineare che alla nuova cubatura residenziale prevista e denunciata per il calcolo della CIR e degli standard a servizi ex art. 21 della LR 56/77 va poi aggiunta la consistente nuova cubatura concessa per ampliamenti e come premialità, ma non stimata quantitativamente, dagli art. 37, 38, 39, 40 delle N.d.A..

In particolare l'art. 37 delle NTA propone di ammettere la possibilità di intervenire con la sostituzione edilizia degli immobili esistenti alla data di adozione del Piano, con esclusione degli edifici ricadenti in Centro Storico (A), Nucleo Storico (AA) e zona agricola, con la possibilità di aumentare del 25% la SL ed il Volume totale (V) legittimamente realizzate; propone di concedere inoltre l'ampliamento degli edifici esistenti entro il 20% della SL e del Volume totale (V) esistenti con un massimo di 20 mq per ogni unità abitativa per gli edifici plurifamiliari; l'art. 38 ammette un innalzamento fino a 80 cm per ottenere l'altezza minima necessaria per il recupero dei sottotetti; l'art. 39 propone di permettere inoltre, per gli edifici esistenti in zona agricola originari e con tipologia caratteristica delle tradizioni insediative locali presenti in area agricola (E), il recupero per destinazioni residenziali dell'intera superficie coperta con contestuale realizzazione di parcheggi. L'art. 40 infine propone di permettere il recupero generalizzato dei ruderi in zona agricola al fine di destinarli a residenze ed attività turistico ricettive. A tal fine è pertanto necessaria l'individuazione puntuale dei manufatti interessati; Tuttavia il rudere, ai fini della sua riconoscibilità ai fini del recupero, richiede una corretta definizione come evidenziato successivamente nelle osservazioni all'AVU1 ed alle NdA.

A fronte di queste estese concessioni generalizzate di aumenti di cubatura su gran parte del territorio comunale, già edificato si invita a ricalcolare la CIR attraverso una stima della nuova cubatura residenziale frutto degli effetti degli art. 37, 38, 39, 40 delle N.d.A. del nuovo piano, al netto di quanto successivamente riportato in merito alle premialità. L'analisi è successivamente riportata nel paragrafo 15 della presente relazione.

8 Aree AVU (ambiti di valorizzazione urbana)

Per quanto riguarda gli ambiti AVU non viene data evidenza delle azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi messe in atto per l'individuazione delle aree proposte nel presente Piano, così come prescritto dall'art.12 della LR 16/2018 come modificata dall'art.14 della LR 7 del 2022. Si evidenzia che nelle N.d.A. e nelle relative schede d'area vengono dimensionate solo parzialmente e non esaustivamente le aree destinate alle funzioni previste, gli indici che vengono proposti riguardano solo alcune funzioni e la previsione per le aree individuate rimane indeterminata ed aleatoria in molteplici aspetti. Queste aree sono definite dal piano quali ambiti strategici per lo sviluppo della città e tale indeterminatezza costituisce un punto di debolezza per la definizione e l'istruttoria del piano nel suo complesso. Si invita pertanto ad una definizione e quantificazione, anche se sommaria, delle funzioni previste e della loro allocazione, si invita a predisporre per ogni AVU una scheda d'ambito con l'indicazione di indici e limiti urbanistici. Non è inoltre chiara, nella documentazione presentata, la divisione delle AVU in sottoaree in cui non sono identificati i parametri urbanistici, i limiti e gli indici. A titolo esemplificativo si evidenzia come l'area che parrebbe destinata a turistico ricettivo dalla scheda dell' AVU1 (elaborato Schede AVU 4E), analizzata nel suo complesso nel paragrafo successivo, non compare nella cartografia (tav. 3C.5) in cui invece è presente, al suo posto, un retino che indica la destinazione a servizi, privo anche questo di una scheda normativa di riferimento. Si chiede pertanto di chiarire espressamente la coerenza fra i differenti elaborati, considerando che l'assenza di indicazioni chiare e incontrovertibili nella documentazione cartografica principale (tavole 3Bn e tavole 3Cn) non può considerarsi assorbita da un documento di carattere indicativo, programmatico e non conformativo qual'è l'elaborato schede AVU 4E.

Nell'art.19 delle N.d.A. viene definito che i perimetri degli Ambiti di Valorizzazione Urbana e le previsioni descritte nelle relative Schede sono da considerarsi quali programmi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 dell'art. 12 della LR 16/2018 e s.m.i...

L'inserimento di questi meccanismi in uno strumento generale di pianificazione urbanistica è rischioso e facilmente potrebbe essere fonte di contrasti e di contraddizioni sia all'interno dello strumento urbanistico stesso sia nei confronti delle disposizioni regionali previste nella stessa LR 16/2018. Ciò, perchè le premialità sono consentite dalla LR 16/2018 e non possono essere duplicate da altre previsioni di P.R.G.C.; esse vigono come disposizione regionale sovraordinata a quella regolamentare del P.R.G.C. a prescindere dal loro richiamo nel P.R.G.C. medesimo.

Per quanto sopra esposto è condivisa l'opportunità che i principi del riuso, della riqualificazione dell'edificato e della rigenerazione urbana vengano richiamati nei nuovi strumenti urbanistici e si è consapevoli che l'unica disposizione regionale che al momento consenta di fare propri tali principi sia proprio la LR 16/2018; in tal guisa, si ritengono sicuramente utili riferimenti generali nella relazione al P.R.G.C. sul riuso e sulla riqualificazione dell'edificato; tuttavia, si ritiene che si debbano escludere riferimenti o semplici richiami alla LR 16/2018 direttamente nelle norme di attuazione del P.R.G.C., come nelle schede di zona o in qualunque altro atto regolamentare comunale che sia teso a disciplinare direttamente il territorio sotto il profilo urbanistico. Allargare alla individuazione mediante il P.R.G.C. di quelle aree su cui applicare la LR 16/2018 pone anzitutto il problema della mancata previsione di tale modalità nella LR 16/2018; si tratterebbe di una modalità procedimentale che non è prevista.

A ciò è da aggiungere che, sempre al comma 3 dell'articolo 3 della LR 16/2018 è richiesto che con la medesima deliberazione di individuazione degli edifici o dei gruppi di edifici siano anche definiti gli interventi ammissibili secondo ben definiti requisiti inespresi. E' evidente che tale verifica non può essere effettuata se l'individuazione degli edifici viene effettuata con la predisposizione del progetto di P.R.G.C.. Tale verifica può essere ragionevolmente e solamente valutata a posteriori, ovvero nell'ambito di un P.R.G.C. approvato e vigente nel momento in cui l'intervento edilizio, progettato ai sensi della LR 16/2018, viene calato sul territorio comunale pianificato.

Per concludere, per tutto quanto sopra esposto, si invita fermamente di escludere dal progetto di variante generale di P.R.G.C. in esame qualunque puntuale riferimento alle disposizioni, alle premialità o, comunque, ai procedimenti già contenuti nella LR 16/2018 quali sostitutive o integrative della legge regionale medesima.

8.1 Area AVU1

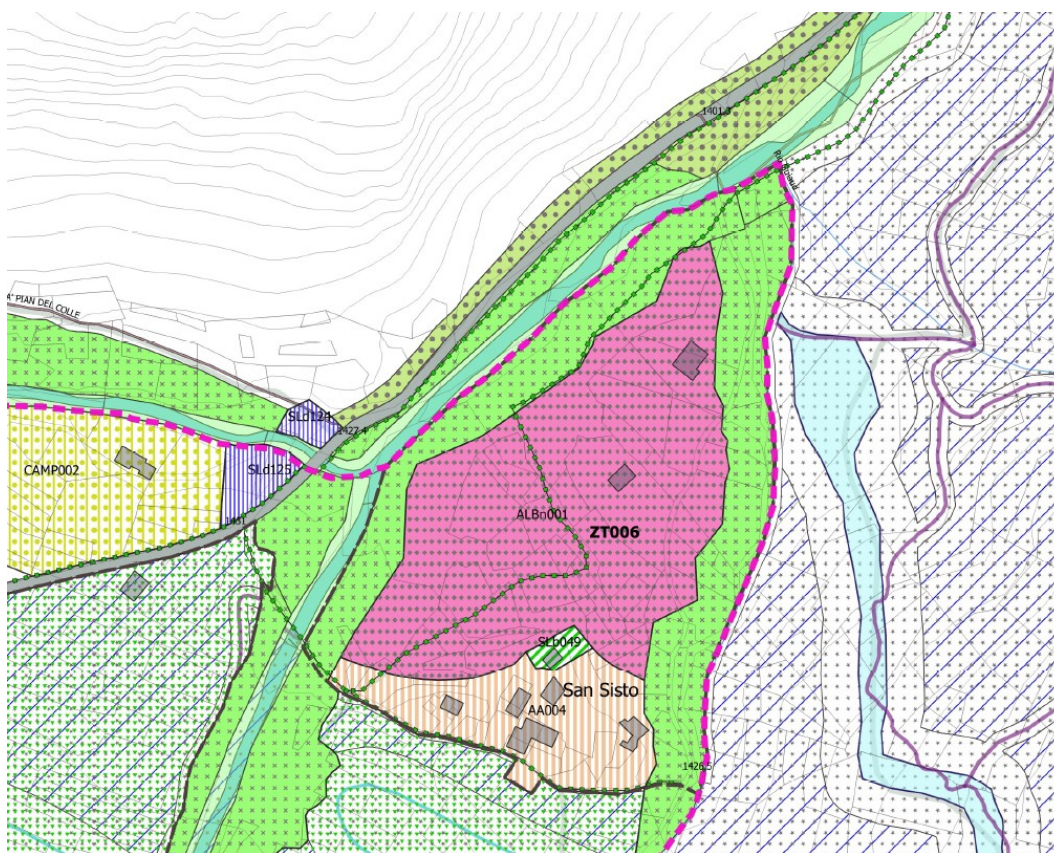
Per quanto riguarda l'ambito AVU 1 di Pian del Colle ove la proposta di piano intende potenziare la ricettività complessiva di Bardonecchia sia in termini quantitativi sia qualitativi con nuove attività alberghiere e residenziali (scheda d'area AVU1) e attrezzature d'uso pubblico per lo sport e il tempo libero anche attraverso l'edificazione di nuova cubatura per un totale di 7.700 mc (Zona di trasformazione ZT006 e sottozona ALBn001 e A012) ricostruendo anche il "centro storico" di San Sisto oggi non più esistente, si rileva che l'area risulta oggi in gran parte boschiva, ineditata ad eccezione della cappella di San Sisto e di due edifici monofamiliari raggiungibili attraverso una strada podereale non asfaltata. Non costituisce pertanto un centro o nucleo abitato ai sensi dell'art. 12 della LR 56/77, inoltre i ruderi attualmente presenti sono privi delle coperture, dei tetti, degli orizzontamenti ed in gran parte anche dei muri perimetrali per cui la loro sagoma è vagamente desumibile unicamente dalla base dei muri prima esistenti, ciò considerato e visto lo stato dei ruderi in apparente abbandono da tempo remoto non documentato la zona è da considerarsi urbanisticamente ineditata (*cf. TAR Piemonte, Sez. I, n. 410, del 4 aprile 2013, Urbanistica. Caratteri di rudere in un manufatto*) e peraltro non viene data dimostrazione del fatto che di tali vestigia "sia possibile accertarne la preesistente consistenza" in coerenza con le descrizioni fornite dal D.P.R. 380/2001.

Si ravvisa inoltre un'incoerenza con il Comma 6 lettera c. art. 31 del citato PTR che indirizza le politiche delle amministrazioni locali a ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

Si sottolinea inoltre come non sia stata prodotta negli elaborati della PTPD alcuna documentazione inerente l'identificabilità dei connotati essenziali degli edifici di San Sisto e della loro volumetria, e tantomeno la loro destinazione d'uso. Essendo edifici in area agricola appare plausibile fossero edifici a servizio dell'attività agricola ed agro pastorale, proprio perché ormai privi di consistenza edilizia che ne faccia intendere l'antico utilizzo o la destinazione passata; tali ruderi, si ribadisce in area agricola e isolati, con buona certezza sono stati stalle, ricoveri per animali, depositi agricoli.

Pertanto l'intervento proposto è da definirsi come trasformazione di aree agricole in aree a nuova destinazione con finalità di nuove edificazioni, da sottoporre alle condizioni e alle verifiche che tale operazione richiede secondo le norme vigenti, ma per quanto sopra esposto tale via è in contrasto con il comma 9 Art. 31 del PTR che prescrive che *"i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso"*

e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare". Inoltre sempre lo stesso articolo al comma 9 lettera b) prescrive che "non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature", mentre come prima riportato ci troviamo in un contesto agricolo e boschivo, avulso dal centro abitato di Melezet che dista oltre un chilometro. Per quanto sopra esposto si invita a rivalutare la formulazione della Zona di trasformazione ZT006 e delle sottozone ALBn001 e A004 ed a prevedere la rilocalizzazione delle attività previste in altre aree in cui tale destinazione sia coerente con la normativa dei piani sovraordinati.



9 Aree residenziali di completamento/nuovo impianto e recupero Centro Storico

L'analisi di occupazione urbana presentata identifica nel 10% della cubatura oggi esistente a Bardonecchia la quota occupata da residenti. Non risulta sviluppata tale specifica particolarità, che vede quindi un'elevatissima quota di volumi a destinazione residenziale ma non destinata a residenti stanziali rispetto alla necessità, prospettata dal piano, di aggiungere: 5.624 mq (Rsn) +12.933 mq (Rsc) +31.666 mq (Sld) di cubatura residenziale per un totale di circa 50.000 mq di nuova SL oltre gli ulteriori 24.000 mq di SL previsti dal recupero di edifici di centri storici, tutto ciò in un contesto molto delicato dal punto di vista ambientale e con un marcato rischio idrogeologico ricadente su gran parte del tessuto urbanizzato.

Per quanto riguarda le “Zone residenziali di nuovo impianto” (Rsn) che interessano una superficie territoriale di 13.725 mq ed offrono una capacità insediativa pari a 5624 mq di SL la documentazione presentata dimostra una quantità vincolata alla realizzazione di edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata limitata (Rsn01, Rsn02, Rsn004) rispetto agli obiettivi di calmierazione perseguiti dall’amministrazione. Si invita quindi ad approfondire quali siano gli strumenti adottati dall’Amministrazione per garantire, come specificato nella Relazione Tecnica, che l’acquisto degli immobili realizzati sarà sensibile alle esigenze dei futuri residenti o che parte degli alloggi sarà venduta a “costi calmierati”.

Per quanto riguarda le “Zone residenziali di conferma” (Rsc) ove è previsto l’aumento delle Superfici Lorde destinate ad attività residenziali con un indice di zona o con un indice attribuito a lotti liberi viene calcolato un aumento di 12.933 ma di SL, quantità calcolata tenendo conto solo del 70% del volume esistente; si ricorda che tale nuova SL è da valutarsi puntualmente a fronte dei vincoli idrogeologici IIIb che gravano su tali aree in riferimento al cronoprogramma delle opere di messa in sicurezza che solo al loro compimento renderanno tali aree edificabili.

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio storico e la possibilità di recupero del medesimo attraverso un metodo comparativo con l’analisi dettagliata fatta per la Borgata Millaures, viene stimato che solo il 15% dei volumi del centro storico sono recuperabili a fini abitativi. La Borgata Millaures situata a circa 2 km dal nucleo urbano di Bardonecchia e composta da una ventina di edifici è costituita da un tessuto urbano rarefatto che non possiede la stessa tipologia urbanistica edilizia del centro storico nel nucleo urbano, non appare quindi esaustivo il metodo applicato per il calcolo della stima volume recuperabile (24.000 ma di SL); si richiede pertanto di adottare una metodologia di stima più dettagliata, andando ad esempio a compiere un’analisi su un gruppo di edifici campione all’interno del nucleo urbano.

In totale sono previsti 43.000 mq di nuova SL che, secondo le previsioni della Proposta di Piano, porterebbero ad un aumento della popolazione di 1.243 residenti, corrispondenti ad un aumento di circa il 39% dell’attuale popolazione residente nel Comune. Un tale consistente aumento appare poco coordinato con l’impianto generale del Piano considerando che la documentazione presentata a corredo della Proposta di Piano manifesta l’assenza di previsione di aree definite produttive, aree artigianali o per il terziario, apparentemente delegando il rafforzamento residenziale stanziale alla sola attività turistico ricettiva.

9.1 Area RSn004

Questa zona comprende un’area ineditata, attualmente a destinazione agricola, da destinare prevalentemente alla residenza. Preso atto che, come dichiarato nella Relazione Illustrativa, l’attuale cubatura edificata è destinata al 90% a scopo turistico ed alle seconde case e solo il 10% è occupato da cittadini residenti, preso atto dell’ingente cubatura esistente nel Comune da recuperare e rifunzionalizzare, come illustrato nei documenti della Proposta di Piano, non essendo dimostrata l’effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare, tale previsione pare in aperto contrasto con il comma 9 art. 31 del PTR che prescrive che i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando siano soddisfatti i requisiti sopra elencati, ovvero sia dimostrata l’effettiva domanda non soddisfabile dall’attuale edificato esistente nel territorio Comunale.

Si rimanda comunque a quanto trattato nel Paragrafo 5.1 del presente parere.

10 Aree Produttive - Artigianali - Logistiche

Si rileva come l'unica area prevista per attività artigianali in località Geney, presente nel Progetto Preliminare sia stata stralciata, confermando l'indirizzo unicamente turistico – per quel che riguarda il tessuto produttivo - della Variante Generale.

11 Aree turistico/ricettive

Il Piano individua nuovi insediamenti turistico-ricettivi per circa mq 26.000 di superficie territoriale, con una capacità complessiva di mq 6500 di SL (ALBn) a cui si aggiungono le superfici di 36.000 e una capacità insediativa aggiuntiva teorica di circa mq 8.400 SL nelle zone (ALBc) in cui sono ammesse densità fondiari (solo per destinazione alberghiera) superiori a quelle fissate per le zone residenziali. Il piano prevede quindi l'edificazione di circa 15.000 nuovi mq di SL che andranno ad aumentare il divario tra popolazione turistica e residenti.

11.1 Aree ZSAS

Si evidenzia che le aree ZSAS, per cui sono previste nuove attività turistico ricettive e commerciali attraverso ampliamenti e nuove edificazioni, ricadono in perimetrazioni con diversi vincoli geologici, alcuni dei quali, riportati nella cartografia e nelle schede, d'area paiono in contrasto con le previsioni riportate nelle corrispettive schede d'area. In particolare per le aree: ZSAS001 (ricadente in IIIb2 - IIIa1 - IIIind1), ZSAS005 (ricadente in IIIa, IIIb4), ZSA007 (ricadente in IIIb2 e IIIind), ZSAS008 (IIIind), ZSAS011 (ricadente in IIIb2), ZSAS012 (ricadente IIIb3) devono essere escluse le nuove edificazioni a norma della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP ed in applicazione della DGR n. 45-6656 del 15.07.02, al contrario di quanto previsto nelle rispettive schede d'area, o quantomeno distinguere con chiarezza la *check list* degli interventi riportata nella scheda che, in modo equivoco, dispone appunto la “nuova edificazione” senza chiarire, se non tramite un complicato combinato disposto, la necessità di attesa delle opere di messa in sicurezza. Analogamente gli ampliamenti della cubatura esistente in queste aree devono sottostare alle prescrizioni della Circolare citata. Si invita pertanto ad un attento riesame delle aree citate al fine di riportare le previsioni a coerenza con la normativa urbanistica sui vincoli idrogeologici (Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP ed in applicazione della DGR n. 45-6656 del 15.07.02).

12 Standard urbanistici

Con riferimento alla quantificazione delle aree per la verifica degli standard stabiliti dall'art. 21 della LR 56/1977 e s.m.i., nella “*Scheda della Capacità Insediativa e dei Dati Urbani*” viene riportato come a fronte dei 19.977 abitanti previsti dal nuovo piano (CIR) vengono destinati ai servizi per l'istruzione ex comma 1 lettera a) dell'art. 21 della LR 56/77 3875 mq. Anche tenendo conto unicamente degli attuali 3159 abitanti residenti, a cui andrà aggiunto il notevole incremento di residenti previsti dal Piano (circa 1.300 nuovi residenti), le superfici destinate all'istruzione (1,2 mq/ab) appaiono inferiori rispetto quanto indicato dalla norma (5 mq/ab), pur rappresentando tale limite un riferimento “in linea di massima”. Si prende atto della motivazione riportata che adduce l'importante sottodimensionamento al fatto che le scuole superiori sono localizzate nel comune di

Oulx e le scuole medie sono all'interno del palazzo comunale ancorchè sia da considerare che il Comune di Oulx dista a 13 Km da Bardonecchia e la dotazione di aree per l'istruzione del Comune di Oulx, demograficamente comparabile, equivale ad una media aritmetica di 4,5 mq/ab, secondo il P.R.G.C. vigente, sommando quindi le aree destinate all'istruzione del Comune di Bardonecchia e del Comune di Oulx non si raggiungono comunque i 5 mq/ab indicati dalla LR 56/77; peraltro a fronte delle dichiarazioni effettuate non viene fornita dimostrazione di alcun accordo in merito con l'Amministrazione di Oulx.

Si sottolinea inoltre come l'obiettivo del piano rivolto ad aumentare i residenti del Comune non appaia in sintonia l'assenza di nuove aree destinate all'istruzione essendo i servizi destinati all'istruzione un elemento fondamentale per attrarre nuovi residenti e giovani famiglie.

Si invita pertanto l'amministrazione a una riflessione rispetto alla ripartizione delle anzidette superfici a servizi.

Appare inoltre sovradimensionata la superficie destinata a parcheggi 9,6 mq/ab a fronte dei 2,5 mq/ab indicati dal comma 1 lettera d) dell'art. 21 della LR 56/77. Pur considerando la vocazione prettamente turistica di Bardonecchia la destinazione di 10 mq/ab (comprensivi di abitanti residenti e turisti) di spazio a parcheggio, parrebbe non in sintonia con le direttive della Regione Piemonte sullo sviluppo di un turismo sostenibile volte a minimizzare l'uso dell'auto privata oltretutto a costituire un impatto paesaggistico ambientale anche in contrasto con la vocazione turistico ambientale del Comune stesso. Si invita a valutare un sistema di trasporto pubblico che possa essere a servizio del comprensorio sciistico invernale integrato con parcheggi di attestamento interrati o a silos, a minor impatto ambientale e paesaggistico.

Per quanto riguarda l'area a servizi Slc060 destinata parco, gioco e sport, essa non pare essere dotata delle caratteristiche per la fruibilità e funzionalità come servizio pubblico quale ad esempio la vicinanza al centro urbano o la dotazione di mezzi pubblici per raggiungerla e ad un primo esame non pare dotata di urbanizzazione primaria. E' noto che elementi volti a giustificare la ragionevolezza e la proporzionalità dell'individuazione di aree a standard sono l'utilità delle singole attrezzature, la correttezza della localizzazione delle stesse in termini di razionale fruibilità da parte della popolazione interessata.

Questa nuova ampia zona destinata a servizi di verde pubblico aumenta peraltro la dotazione di standard ad abitante portandola a 301,61 mq/ab come riportato sulla Scheda Quantitativa dei Dati Urbani (art. 1, 1° comma, lettera 2, c della legge regionale n.56 del 5-12-1997). Tale dimensionamento è fortemente eccedente la quota indicativa di 25 mq/ab indicata dall'art.21 della LR 56/77, anche tenendo conto della popolazione turistica non residente tale quota appare fortemente sovradimensionata. Si ricorda che il Comune è tenuto a motivare in maniera idonea e congrua sulle ragioni che impongono l'aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, in caso contrario risultando illegittima una tale scelta (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 febbraio 2020, n. 305; IV, 30 luglio 2018, n. 1863). La motivazione rafforzata deve investire il complesso delle previsioni urbanistiche di sovradimensionamento e deve, quindi, chiarire perché il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2016, n. 1429; di recente, II, 12 novembre 2019, n. 2380). La motivazione inoltre non può rifarsi a considerazioni del tutto generiche e connotate da una certa astrattezza (T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 1279, 3 Luglio 2020) ma deve attenersi a motivazioni circostanziate al preciso ambito urbano e sociale in cui vengono inserite le aree a servizi.

Si ricorda inoltre che, qualora il Comune non abbia attuato tutte le previsioni di progetto dello Strumento Urbanistico vigente per quanto concerne l'acquisizione alla proprietà pubblica delle aree, individuate cartograficamente e non comprese in ambiti di S.U.E. e soggette a vincolo preordinato all'esproprio, Codesta Amministrazione comunale, oltre che procedere alla riconferma delle aree

già previste nel PRGC vigente, ma non ancora acquisite dal Comune, destinate a servizi (ex art.21, LR n.56/77 e s.m.i.) e ad infrastrutture non di proprietà comunale, corredata dalla quantificazione relativa al dato superficiale delle aree interessate, dovrà integrare tale riconferma con la quantificazione economica relativa ai costi di esproprio/acquisizione a cui deve corrispondere uno specifico capitolo di bilancio finalizzato alle richieste di cui all'art. 39, comma 2 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 (cfr. sentenza Corte Costituzionale n.179 in data 20.5.1999).

13 Fascia/e di rispetto cimiteriale

Si rimanda preliminarmente a quanto già richiamato nel parere della Regione Piemonte in sede della seconda seduta della Conferenza di Copianificazione per l'approvazione di Proposta Tecnica del Progetto Preliminare: *"Si richiede di adeguare l'articolo alle disposizioni della L. 1/8/2002 n. 166 modificativa dell'art. 338 del Regio Decreto 24/7/1934, n. 1265 e dell'art. 27 della LR n. 56/77, escludendo, conseguentemente, le nuove previsioni edificatorie incoerenti con tale vincolo"*.

Si sottolinea quindi che negli elaborati grafici sulle zonizzazioni alle scale 1:2000 e 1:10000 non sono state riportate le fasce cimiteriali come previste dall'art. 27 della LR 56/77, ovvero 200 m. dal perimetro dell'impianto cimiteriale, così come disciplinato a livello nazionale dalla Legge 166/2002.

Per quanto riguarda le aree cimiteriali come bene evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dalla Corte d'appello, l'art 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e tale disposizione opera indipendentemente dagli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con gli stessi. In detta fascia di rispetto cimiteriale è vietato sia costruire nuovi edifici sia intervenire su manufatti preesistenti con opere che comportino un'alterazione dei volumi o delle superfici (Sez. 3, n. 8553 del 24/05/1996, Rv. 206680). Inoltre, in tema di inedificabilità assoluta, la deroga al divieto di costruzione di nuovi edifici nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri è consentita unicamente con riguardo all'esecuzione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, con esclusione, quindi, dell'edilizia residenziale privata (Sez. 3, n. 8626 del 13/01/2009, Rv. 242743). Si pone in armonia con tali principi anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d'inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; segue da ciò che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell'applicazione del vincolo, appare influente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. 4, nn. 5571 e 5544 del 22/11/2013). In sintesi, il vincolo cimiteriale in questione ha diretta incidenza sul corretto assetto del territorio e la circostanza che la sua violazione assuma rilevanza sul piano amministrativo, con la previsione dello strumento ripristinatorio della demolizione, non esclude che la stessa possa assumere autonomo rilievo anche a fini penali. Si deve dunque affermare che, poiché il vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 attiene al governo del territorio e opera indipendentemente dal suo recepimento negli strumenti urbanistici ed

eventualmente anche in contrasto con gli stessi, la sua violazione è da sola sufficiente a configurare il reato di lottizzazione abusiva, pur in presenza di un'attività edificatoria formalmente autorizzata. Per quanto sopra esposto si rammenta che le previsioni di tutte le aree che ricadono internamente alla fascia cimiteriale devono rispondere a quanto previsto dall'art. 27 (comma 6 e seguenti) della LR 56/77 ovvero inedificabilità assoluta salvo che per opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico purché non oltre il limite di 50 m. Si specifica che tale riduzione è consentita per i soli edifici sopra elencati che quindi formeranno delle "isole" all'interno della fascia cimiteriale di 200 m. che rimarrà altresì intatta nella sua valenza su tutto il perimetro cimiteriale.

All'interno della fascia saranno consentiti inoltre la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; per quanto riguarda gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della LR 56/77, nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.

Alla luce di tali considerazioni si rende pertanto necessario riportare sugli elaborati grafici le fasce di rispetto corrispondenti alla normativa citata ed a stralciare le previsioni in contrasto con la predetta normativa di tutte le aree rientranti nella fascia. In particolare per quanto riguarda il cimitero di S. Rocco rientrano nella fascia estesa a 200 m. le aree: A001, A002, A007, A008, per quanto riguarda il cimitero di Arnauds/Melezet le aree: Rsc030, Rsc031, ZSA005, Rsc029, Slb026, per quanto riguarda il cimitero di Millaures l'area: A011, per quanto riguarda il cimitero adiacente le aree sportive le aree: Rsc017, Rsc018, Rsc019, Rsc020, Rsc060, ALBc015.

Per tutte queste aree va inserito nelle rispettive schede d'area che sono consentite unicamente le attività edilizie previste all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della LR 56/77 nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda e sono pertanto da stralciare tutte le attività previste nella proposta tecnica di Progetto Definitivo non conformi alla normativa menzionata. Si rende inoltre necessario provvedere alla modifica dell'art 54 delle N.d.A. onde renderlo in via generale coerente a quanto sopra esposto. In particolare il comma 4 rimanda a "situazione orografica", tipicamente contenuta nella normativa derogatoria previgente ed ora solo più motivante riduzioni per la costruzione o ampliamento di nuovi cimiteri e non, viceversa, per l'edificazione a distanza dagli stessi; evoca inoltre riferimenti a "riduzioni" non giustificate ai sensi dell'articolo 27 comma 6 ter.

A puro titolo collaborativo si evidenzia come gli attuali campi da tennis collocati a circa 5 m. dal muro di cinta cimiteriale non siano conformi né al rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura e neppure alla classe acustica I nella quale giace l'area del cimitero, si invita pertanto a trovarne una collocazione alternativa.

14 Piano Tutele Acque - Aree di ricarica acquiferi profondi

Si evidenzia che a seguito della D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-644 "*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*", i Comuni, il cui territorio risulti tutto o in parte ricompreso in tali aree, sono tenuti a rappresentarne le delimitazioni in occasione della prima variante allo strumento urbanistico redatta ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della LR 56/1977 e s.m.i., in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III di detta D.G.R.

Dalle verifiche cartografiche effettuate si evince che il Comune di Bardonecchia ricade in "*area di ricarica degli acquiferi profondi*".

Con nota prot. 00111775 del 11.08.2023 il Settore Tutela delle acque della Direzione Ambiente Energia e Territorio ha trasmesso al Comune di Bardonecchia copia della determinazione DD 575/A1604C/2023 del 3.8.2023 che conclude il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia di sette sorgenti potabili denominate: Costabella, Chesal, Clos - Pian del Sole, La Cinau - Les Arnauds 1, La Cinau - Les Arnauds 2, La Cinau - Melezet alta e La Cinau - Melezet sentiero, attualmente gestite dall'Associazione Assomont di Bardonecchia.

Si rende necessario recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui alla determinazione DD 575/A1604C/2023 del 3.8.2023, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997. In particolare si invita a rappresentare le delimitazioni degli acquiferi negli elaborati della variante e di inserire nelle schede delle N.d.A. delle aree interessate dalle delimitazioni i vincoli riportati dalla DD 575/A1604C/2023 del 3.8.2023. Inoltre va evidenziato che nel caso di eventuali ristrutturazioni dei fabbricati sono consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comprendano ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15.R.2006.

15 Norme di Attuazione (N.d.A.)/Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

Nell'**art.3** punto 25 vanno definiti dei parametri minimi di natura stereometrica o dimensionale o documentale affinché il recupero del manufatto abbia condizioni e riferimenti certi, in particolare il riferimento deve essere all'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380 del 6.06.2001 e s.m.i. che prescrive che costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la "preesistente consistenza" in sintonia con i vigenti orientamenti giurisprudenziali.

L'**art. 16** comma 4 e 5 determina una deroga in via generale ai parametri del PRGC, fattispecie non prevista dal vigente istituto urbanistico. La deroga peraltro non può essere uno strumento del piano urbanistico che è luogo idoneo e precipuo per l'individuazione dei parametri ed eventuali premialità/deroghe possono semmai trovare fondamento in normative specifiche. L'art. 16 comma 9 concedendo nelle "*zone di conferma e potenziamento di attività alberghiere*" il non reperimento di aree a standard urbanistici per gli interventi d'ampliamento, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, con funzione turistico ricettiva, così come scritto determina contrasto con l'art. 21 della LR 56/77 in quanto non è consentito esautorare la previsione di nuove funzioni dalla previsione o monetizzazione dei nuovi servizi quantificati dalla normativa; si rende pertanto necessario riformulare l'articolo.

L'**art. 19** comma 4, fatto salvo quanto riportato in via generale al Titolo Conclusioni e negli esiti del Tavolo tecnico di cui all'art. 2, comma 6 del Regolamento regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, non sarebbe comunque stato ritenuto condivisibile - anche in considerazione delle dimensioni e impatto urbanistico ed ambientale delle scelte potenzialmente realizzabili - in quanto generativo di una fattispecie di disciplina urbanistica non compresa nella vigente normativa regionale che per tali tipi di modifiche dell'assetto urbanistico prevede istituti di variante tipizzati.

Per quanto riguarda il comma 6 e successivi dell'**art. 21**, come da nota n. prot. inviata dal Settore Turismo e Sport in data 27 novembre 2023 prot. 166779 al Settore scrivente si evidenzia che *“le modifiche e le variazioni delle aree sciabili prospettate dal Comune di Bardonecchia nell'art. 21 comma 9 dell'articolato normativo posto a corredo della Variante generale al PRGC in itinere, una volta approvate dalla Giunta Regionale secondo il disposto dell'art. 5 della LR 2/2009, devono trovare puntuale corrispondenza nello strumento urbanistico generale del Comune, attivando i procedimenti in variante previsti dall'art. 5 bis comma 1 della LR 2/2009 e dall'art. 17 della LR 56/1977”* escludendo pertanto che l'area sciabile possa assumere ruolo di generica individuazione delle infrastrutture ivi previste.

In riferimento al comma 7 si rammenta che la definizione delle modalità di calcolo delle superfici non può discostarsi dai disposti del Regolamento edilizio tipo.

Il comma 14 nuovamente prevede l'esenzione della dismissione di aree per standard determinando contrasto con l'art. 21 della LR 56/77 in quanto non è consentito esautorare la previsione di nuove funzioni dalla previsione o monetizzazione dei nuovi servizi quantificati dalla normativa.

Si rende pertanto necessario riformulare l'articolo nel suo complesso alla luce di quanto sopra esposto.

L'**art. 25** comma 14 permette la realizzazione di parcheggi a raso o autorimesse interrate in zona agricola, si puntualizza che i parcheggi in zona agricola possono essere autorizzati solo se a servizio delle attività agricole o dei residenti in area agricola in quanto titolari di aziende agricole. La costruzione di un parcheggio in area agricola richiederà quindi una variante del P.R.G.C., si invita a rivedere la formulazione dell'articolo in tal senso. Il comma 17 equipara i rifugi ed i bivacchi. I rifugi escursionistici ed alpini (così come definiti dall'art.4 della LR 8/2010) devono avere una destinazione urbanistica turistico-ricettiva nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale, le nuove costruzioni destinate a questa funzione richiedono dunque una propria area ed una variante di P.R.G.C. se li si intende collocare in area agricola. Ben altra cosa sono i bivacchi fissi o i rifugi non gestiti con cui si definiscono le strutture incustodite a uso degli alpinisti per rifugio e pernottamento, generalmente ad uso gratuito ed a gestione volontaristica. Si invita a rivedere l'articolo in oggetto per renderlo coerente con quanto sopra specificato.

L'**art. 26** pare indicare le aree agricole circostanti il centro storico quali aree idonee alla collocazione dei parcheggi a raso ed interrati a servizio degli edifici esistenti del centro storico, vale quanto già detto per l'art.25.

L'**art. 29** comma 4 dichiara edifici con funzioni differenti da quella dei servizi esistenti in aree destinate a servizi dalla presente proposta di piano; non è chiaro perché esistano edifici con funzioni improprie nelle aree a servizi, pertanto la proposta di piano va portata a coerenza con la situazione attuale disponendo, ove il caso, le modalità di transizione di tali edifici con funzioni improprie alla vocazione definitiva anche considerando quanto già riportato al titolo 12 in merito alla reiterabilità e all'indennizzo delle aree a standard.

L'**art.29.1** comma 4 identifica in forma generica immobili altresì necessitanti di oggettiva individuazione, ciò al fine di evitare discrezionalità o difficoltà interpretative in fase applicativa. Si rende conseguentemente necessaria una individuazione cartografica, anche in considerazione del rango della variante in esame. E' inoltre da sottolineare che gli interventi consentiti nelle SLb comprendono in via generale l'intervento di nuova edificazione e sostituzione edilizia, fattispecie non compati-

bili con i manufatti descritti al comma 4 che sono normativamente limitati al restauro e risanamento conservativo.

L'**art. 29.2** riporta una tabella sinottica in cui sono previsti i parametri per le aree per “*spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport*”. Si rileva l'assenza di parametri di rilevante rilievo quali l'U.f, l'Ut, l'If, l'It e l'IPF. Peraltro è da valutare se tutti i tipi di spazi trattati rendono opportuna un'altezza di 6 m.

L'**art. 37** consente, eccetto che nel centro storico, aumenti generalizzati del 20% della SL e del Volume totale (V) esistenti, in caso di edifici plurifamiliari, fino ad un massimo di 20 mq di SL per ogni unità abitativa, è ammessa la possibilità di intervenire con la sostituzione edilizia degli immobili esistenti alla data di adozione del Piano, con la possibilità di aumentare del 25% la SL ed il Volume totale (V) legittimamente realizzato, per consentire la realizzazione di strutture antisismiche in corrispondenza delle coperture degli edifici (cd. cordolo antisismico) comportanti un aumento di altezza comunque non superiore a 40 cm., l'**art. 38** per il recupero a fini abitativi dei sottotetti è possibile procedere con un innalzamento della quota di imposta della copertura di 100 cm al lordo delle coibentazioni. Per la revisione di tali articoli si rimanda a quanto già esposto nel Paragrafo 7 (Dimensionamento P.R.G.C.) della presente relazione. Si ricorda che la deroga peraltro non può essere uno strumento del piano urbanistico che è luogo idoneo e precipuo per l'individuazione dei parametri ed eventuali premialità/deroghe possono semmai trovare fondamento in normative specifiche.

L'**art. 39** consente il recupero di edifici rurali in zona agricola per destinarli ad attività (R) residenziale, (TR) turistico ricettiva, (CO3) commerciale. Si evidenzia come tali attività risulterebbero improprie in zona agricola e pertanto recuperi in tal senso necessitano di varianti urbanistiche, si richiede pertanto la modifica dell'articolo in tal senso anche in considerazione dei riflessi di tali mutamenti per quel che riguarda la tutela dell'incolumità pubblica in riferimento della classificazione del dissesto.

Per quanto riguarda l'**art. 40** ed il recupero dei ruderi si rimanda a quanto già esposto per l'**art. 39** ovvero non possono essere previsti in area agricola i recuperi di edifici per nuove “destinazioni residenziale (R), (CO3), (TR)...”; per quanto inerente i ruderi si rimanda a quanto già esposto nel Paragrafo 8.1 (Area AVU1) della presente relazione.

L'**art. 47** comma 1 riporta che il “*PRGC individua e tutela i seguenti beni anche se non specificatamente indicati nella cartografia di Piano*”. Occorre sul punto rilevare che l'articolo 24 comma 2 prevede che “*Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-paesaggistico.*”, ciò anche in funzione di una chiara applicazione della norma a vantaggio dell'applicazione e della certezza del diritto.

Si rileva che l'**art. 54** è affetto da alcune incongruenze normative ampiamente descritte al punto 13 della presente relazione.

Per quanto riguarda gli articoli dal **65 al 75** si richiede di riportare con maggior chiarezza che gli ampliamenti che non costituiscono carico antropico sono da intendersi esclusivamente quelli non eccedenti i 25 mq di SL per ogni unità abitativa, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente e qualora non comportino interferenza con il dissesto attivo o inci-

piante da dimostrarsi attraverso le indagini geologiche e geotecniche, come prescritto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417. Pertanto, anche al fine di evitare interpretazioni equivocate, andrà eliminato negli articoli citati il riferimento agli ampliamenti *una tantum* del 25% della volume esistente in aree sottoposte a vincoli idrogeologici IIIb, parametro che potrà essere sostituito con i 25 mq di SL prescritti dalla normativa citata. Gli ampliamenti del 25% in tali aree saranno possibili esclusivamente nelle aree IIIb2 e solo in seguito al completamento ed al collaudo delle rispettive opere di messa in sicurezza descritte nel Cronoprogramma allegato alla presente proposta di Piano. Si rende necessario anche aggiornare coerentemente in tal senso tutte le schede d'area che prevedono interventi nelle aree IIIb.

16 Elaborati di Piano

1A – “Capacità insediativa e verifica standard urbanistici”

- si segnala un refuso nella tabella di pag. 3, in cui viene riportata due volte la sigla dell'area RSc079;
- la tabella della “Capacità insediativa attribuita alle zone destinate a servizi e attrezzature pubbliche (SL)” riportata a pag. 4 include le aree SLb038, SLb041 e SLc064 non individuabili negli elaborati di piano, mentre non riporta le aree SLc072 e SLc073 che nell'elaborato 4D “Tabelle delle aree e attrezzature per servizi pubblici” risultano non ancora attuate e dotate di indice “ift” pari a 0,3;
- conseguentemente si rende necessario verificare e portare a coerenza gli elaborati, eventualmente aggiornando il dimensionamento del piano;
- stima fabbisogno per insediamenti turistico-ricettivi (pag. 6): Verificare la modalità di calcolo del fabbisogno di standard urbanistici per insediamenti turistico ricettivi, basata sul numero degli abitanti teorici generati dalla nuova SL ancora realizzabile (incidenza 30 mq/ab), in contrasto con quanto previsto all'art. 21 c.3 della LR 56/77 e all'art. 9 delle NTA che invece prevedono quanto segue: “attività turistico ricettive e direzionali: 80% della SL fino ad interventi di completamento, 100% della SL per interventi di nuovo impianto, di cui il 50% come standard a parcheggi.”

4C - “Schede normative di sottozona”

- RSn003: l'area è di nuovo impianto ma non prevede l'attuazione mediante SUE, come prescritto dall'articolo 13 della LR 56/77, bensì con PdC convenzionato; questa modalità non trova peraltro riscontro neanche nelle NTA all'ART. 15 ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO (Rsn) “1. Questa zona comprende aree prevalentemente inedificate da destinare prevalentemente alla residenza. L'attuazione del Piano avviene esclusivamente previa approvazione di S.U.E., salvo per quanto previsto all'ART.5 e salvo quanto prescritto nelle singole schede di sottozona.”;
- infatti in merito all'applicazione dell'art 5 non sembra trovare riscontro la tipologia di intervento del nuovo impianto “ART.5 ATTUAZIONE DEL PIANO ATTRAVERSO MODALITA' DIRETTA (M.D.) 1. In tutte le zone in cui non è prevista la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo l'attuazione del Piano Regolatore Generale può avvenire attraverso modalità diretta. 2. In presenza di obbligo di Piano Esecutivo e nel rispetto delle indicazioni dei tipi di intervento ammessi e qualora non sia espressamente vietato dalle Schede Normative di Zona, il Piano Regolatore Generale può essere attuato mediante modalità diretta, con l'obbligo del

rispetto delle prescrizioni tipologiche, ed ambientali di zona, nei seguenti casi: a) interventi fino alla ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti, sia realizzati prima del S.U.E., sia realizzati in attuazione del S.U.E. purché non vengano compromesse le finalità degli strumenti attuativi previsti; in particolare non possono essere aumentate, anche attraverso mutamento delle destinazioni esistenti, le superfici lorde (SL) destinate ad attività non previste nella zona come destinazione principale. b) singole opere ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse purché non vengano compromesse le finalità degli strumenti attuativi previsti.”.

- In riferimento alla prescrizioni dettate dalle singole schede di zona si richiama quindi, come accennato, l'art. 13. (Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale) della LR 56/77 il quale dispone che “*Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il Piano Regolatore Generale, per le specifiche aree interessate, non precisi i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della presente legge.*”. Si ritiene pertanto, qualora venga mantenuta la classificazione di nuovo impianto, necessario introdurre l'obbligo di SUE esplicitamente o altresì integrare la scheda RSn003 con le suddette indicazioni di cui ai punti 2, 3, 4 dell'art. 38 della LUR. E' possibile tuttavia, in considerazione dello stato dei luoghi, valutare la riclassificazione dell'area come area di completamento Rsc, circostanza che escluderebbe dagli obblighi accennati di SUE.
- RSn004: fatto salvo quanto descritto in altra parte della relazione in merito all'adeguamento al PPR, si segnala che manca il riferimento alle limitazioni all'utilizzazione urbanistica di caratteri idrogeologico riportate al Titolo 5 delle NTA;
- RSc20: non è riportata l'indicazione della classe IIIb2 gravante sull'area e relativo riferimento alla scheda di cronoprogramma;
- RSc056: verificare l'indicazione della classe IIIa1 che non sembra gravare sull'area;
- RSc058: occorre riportare indicazione del vincolo di fascia cimiteriale gravante sull'area e relativo riferimento all'articolo di NTA; si invita a valutare se il richiamo ai parametri del Piano particolareggiato sia da considerarsi corretto in termini di eventuale ultrattività dello strumento urbanistico esecutivo o, trattandosi di Variante generale, non sia necessario recepirlo in scheda;
- RSc077: occorre chiarire se la destinazione TR1 è realizzabile nel lotto di completamento individuato o sull'intera area;
- RSc114: il rimando alla scheda AVU02 in merito alla prescrizioni particolari non trova riscontro in quanto la suddetta scheda AVU rimanda alla scheda di sottozona ingenerando un *loop* privo di indicazioni; ciò fatto salvo quanto descritto in altra parte della relazione in merito alla prescrittività delle schede AVU e la correttezza del richiamo nelle schede di sottozona;
- ALBn01: trattandosi di un'area di nuova previsione si segnala che una porzione di essa ricade in classe IIIa di pericolosità idrogeologica e pertanto, essendo inedificata, se ne suggerisce lo stralcio (eventualmente salvaguardando le volumetrie) ai fini di una maggior chiarezza del risultato urbanistico finale; ciò fatto salvo quanto descritto in altra parte della relazione in merito alla prescrittività delle schede AVU e la correttezza del richiamo nelle schede di sottozona;
- CAMP01 e CAMP02: in merito alla dotazione di standard la scheda di sottozona rimanda alla Scheda AVU01 che però non fornisce riscontro nel merito; ciò fatto salvo quanto descritto in altra parte della relazione in merito alla prescrittività delle schede AVU e la correttezza del richiamo nelle schede di sottozona. Si rileva che l'area ricade in classe IIIb4 che ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417 consente adeguamenti funzionali degli edifici esistenti fino ad un massimo di 25 mq purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente, mentre la scheda di sottozona ne ammette l'ampliamento fino al 25% della SL esistente.

Da segnalare peraltro che la suddetta scheda AVU01 definisce la tipologia e le strutture fisse dei campeggi esistenti come “non coerenti con il resto dell’ambito”.

Da ultimo si segnala che la tipologia di intervento e) di nuova costruzione è in contrasto con gli interventi ammessi in classe IIIb4.

- CAMP03 (area camper): si rileva che non sono specificate le sotto-articolazioni della tipologia di intervento e) nuova costruzione; si suggerisce di specificare che i nuovi edifici a destinazione TR che CO possono essere realizzati solo nella porzione di area ricadente in classe II.

4D - “Tabelle delle aree e attrezzature per servizi pubblici”

- l’area SLd083 è indicata come già attuata ma ad essa è attribuita una capacità insediativa residua con indice ift pari a 0,3; verificare ed eventualmente correggere il dato. Nel caso fosse confermata la capacità residua occorre aggiornare il dimensionamento del piano di cui all’elaborato 1A - “Capacità insediativa e verifica standard urbanistici”;
- si suggerisce di coordinare gli elaborati 4D e 1B “ Giustificazione della reiterazione della previsione di spazi pubblici”, riportando nella tabella dell’elaborato 4D l’indicazione in merito alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’elaborato 1B;
- occorre riportare l’indicazione del vincolo da fascia cimiteriale eventualmente gravante, anche parzialmente, sulle aree a servizi ciò anche al fine di una consapevole applicazione di quanto stabilito dal comma 6 ter della art. 27 della LR 5/77;
- area Slc069: occorre rendere coerenti le destinazioni d’uso ammesse dall’elaborato 4D con quelle definite dalla scheda AVU01 che prevede una destinazione complementare turistico ricettiva connessa alle attività sportive, destinazione che peraltro non trova riscontro nell’art. 29.2 delle NTA e nella relativa tabella sinottica per le aree Slc. Si segnala inoltre che l’indicazione della superficie territoriale dell’area SLc069 nell’elaborato 4D non è comprensibile (3E+05). ciò fatto salvo quanto descritto in altra parte della relazione in merito alla prescrittività delle schede AVU e la correttezza del richiamo nelle schede di sottozona.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Settore scrivente per la seconda seduta della conferenza dei servizi convocata in modalità telematica per il giorno 30.11.2023, ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, valutazione favorevole in merito ai contenuti della Variante in esame, redatta ai sensi dell’art. 17 comma 3 della LR 56/1977 e s.m.i., a condizione che siano ossequiati i contributi di cui ai precedenti punti e che siano fatte salve eventuali osservazioni, proposte o condizioni che dovessero emergere durante lo svolgimento della conferenza .

Si precisa per quanto riguarda le aree AVU che l’inapplicabilità in sede di Variante Generale di P.R.G.C. dell’art. 12 della LR 16, come già illustrato precedentemente nel paragrafo dedicato, l’indeterminatezza di funzioni, l’assenza di parametri, limiti ed indici per tali aree oltre ad essere in contrasto con l’art. 13 della LR 56/77 non permette la disciplina dell’uso del suolo per la quale sono invece necessarie prescrizioni, topograficamente e normativamente definite, che comprendano sia la individuazione delle aree inedificabili, sia le norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e per gli edifici esistenti e in progetto, le specifiche destinazioni ammesse per la loro utilizzazione, oltrechè i tipi di intervento previsti, con i relativi parametri, e le modalità di attuazione.

Ad integrazione di quanto illustrato nel presente contributo si richiama il verbale della prima seduta della seconda conferenza di conferenza di copianificazione agli atti con prot. 00033915 del 08.03.2023.

A titolo collaborativo si ricorda che la delibera di approvazione, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino secondo le modalità individuate dal regolamento regionale ad oggetto “Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista all’art. 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale” pubblicato sul BUR n. 4 S1 in data 26.01.2017.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 15, commi 17, 17bis e 17ter, della LR 56/1977 e s.m.i., la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è subordinata, a pena d’inefficacia, alla preventiva trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato. Si rimanda in proposito a quanto contenuto nel “Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all’applicazione dell’articolo 85 (Modifiche all’articolo 15 della LR 56/1977), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018, in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici” (BUR n. 52 S1 del 28.12.2018).

Il Dirigente del Settore

Arch. Alessandro MOLA

*(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005)*

Referenti:

Enrico Alessio Tel 011 43223586
Edoardo Trossero Tel. 011 4322753



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino
tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Prot. n. (*) A1813A
Classificazione 11.60.10 – STRGEN_A1813A – 1122/2017C/A18000 – 17
(*) Riportato nei meta dati DOQUI

Torino,

Alla Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio
Settore Urbanistica Piemonte
Occidentale
P.zza Piemonte, 1 – 10127 Torino

e p.c. alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Protezione Civile, Trasporti
e Logistica
Settore Difesa del Suolo
P.zza Piemonte, 1 – 10127 Torino

Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Protezione Civile, Trasporti
e Logistica
Settore Geologico
P.zza Piemonte, 1 – 10127 Torino

Riferimento pratica: ns. protocollo n. 3749/A1813C del 27/01/2023; DQ n. 70635/C

OGGETTO: Comune di Bardonecchia (TO). LR 56/77 e LR 3/13. Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Generale al PRGC.

Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014.

Premessa

Il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte, in data 27/01/2023 (prot. n. 3749) ha richiesto un parere tecnico di competenza sulla documentazione di carattere geologico l.s. a corredo della Variante Generale del Piano Regolatore del Comune di Bardonecchia. Il Comune risulta dotato di PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010. La prima seduta della seconda Conferenza sulla Proposta Tecnica del Progetto Definitivo (PTPD) si è svolta il 02/03/2023; la seconda seduta prevista inizialmente il 29/06/2023, è stata differita in conseguenza di alcune difformità connesse alla documentazione adottata. Il 14/08/2023 si è verificato un importante fenomeno di *mud* e *debris flow* che ha coinvolto il concentrico, causando numerosi danni ad edifici, beni e strutture sia pubbliche e sia private e ciò ha comportato un ulteriore slittamento delle tempistiche. Il 18/09/2023 e il 05/10/2023 si sono svolti incontri tecnici finalizzati alla definizione delle procedure e delle integrazioni necessarie in considerazione dell'evento disastrosivo accaduto nel mese di agosto.

Per gli aspetti concernenti le modifiche proposte all'area RME1 sul Torrente Rho e per gli aspetti connessi ad attività valanghiva, è stata avanzata specifica richiesta rispettivamente al Settore Difesa del Suolo (prot. n. 5931 del 09/02/2023) e al Settore Geologico (prot. n. 5934 del 09/02/2023) della Regione Piemonte i cui contributi sono confluiti, nelle parti salienti, nel presente parere Unico di Direzione ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014 con testo virgolettato e carattere *italico*. I due contributi sono allegati integralmente al presente Parere Unico.

Documentazione

Come indicato nella delibera di adozione (DCC n. 30 del 21/12/2022), la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, con particolare riferimento agli elaborati geologici l.s., ed in relazione agli elaborati vigenti del PRGC adeguato al PAI, si compone di elaborati nuovi o modificati e di elaborati non modificati e confermati (questi sia relativi al vigente di adeguamento al PAI - DCC 46/2010 - e sia alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante in oggetto - DCC 2/2015 e DCC 24/2017).

Piazza Piemonte, 1
10127 TORINO
Tel. 0114321405

Nello specifico, gli elaborati nuovi o modificati utilizzati per la redazione del presente Parere, messi a disposizione in formato digitale dal Settore Urbanistica – Piemonte Occidentale nel disco di rete condiviso e adottati con DCC n. 30 del 21/12/2022, sono:

- Elab. 1 - Relazione illustrativa (Settembre 2022);
- Elab. 4A - Norme Tecniche di Attuazione (Settembre 2022);
- Elab. 4C – Schede Normative di Sottozona (Settembre 2022);
- Elab. 3D1–6 - Zonazione e Carta di Sintesi 1:2.000;
- Elab. TGE2 – Carta geomorfologica e dei dissesti di versante 1:5.000;
- Elab. TGE3 – Carta geomorfologica e dei dissesti di versante 1:20.000;
- Elab. TGE10 – Carta delle valanghe 1:20.000;
- Elab. EGE7 – Schede frane;
- Elab. GEID1 – Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4;
- Elab. GEO1 - Carta di Sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:20.000;
- Elab. GEO1 B - Carta di Sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:5.000;
- Elab. GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza;
- Elab. GEO6 - Catasto sondaggi e indagini sismiche;
- Elab. GEO7 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 – Relazione tecnica descrittiva;
- Elab. GEO8 - Proposta di ridefinizione delle aree soggette a vincolo idrogeologico RDL 3267/1923 - Cartografie 1:5.000/1:40.000;
- Elab. GEO10 - Microzonazione Sismica - Carta delle Indagini 1:10.000;
- Elab. GEO11 - Microzonazione Sismica - Carta Geologico-Tecnica 1:5.000;
- Elab. GEO12 - Microzonazione Sismica - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Livello 1) 1:5.000;
- Elab. GEO17 – Relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP. con nota prot. A1813;
- Elab. GEO18 – Perimetrazione aree boscate – relazione;
- Elab. GEO19 - Perimetrazione aree boscate – cartografia;
- Elab. GEO20 – Studio idrologico – idraulico GUIAUD;
- Elab. GEO21 – Rochemolles – aggiornamento dello stato di dissesto e dell'officiosità delle opere di mitigazione del rischio idraulico e valanghivo;
- Elab. GEO22 – Studio della dinamica valanghiva e sedimentaria del bacino del Rio Fosse.

Gli elaborati non modificati del PRGC Vigente e quelli della PTPP sono confermati nella Delibera di adozione comunale n.30 del 21/12/2022; tali elaborati, aggiornati e riconfermati da atto certificatorio del professionista incaricato, costituiscono parte integrale della Variante Generale in oggetto e sono:

- Elab. TGE1 – Carta geologico strutturale 1:20.000;
- Elab. TGE4 – Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale 1:5.000;
- Elab. TGE5 – Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale 1:20.000;
- Elab. TGE6 – Carta degli interventi di difesa 1:5.000;
- Elab. TGE7 – Carta degli interventi di difesa 1:20.000;
- Elab. TGE8 – Carta della caratterizzazione litotecnica e sismica 1:20.000;
- Elab. TGE11 – Carta delle acclività 1:5.000;
- Elab. TGE12 – Carta delle acclività 1:20.000;
- Elab. TGE15 – Planimetria localizzazione dei blocchi e delle impronte di impatto evento di crollo del 21/05/2010;
- Elab. EGE1 – Rel. Geologica Vol.1;
- Elab. EGE2 – Rel. Geologica Vol.2;
- Elab. EGE3 – Rel. Geologica Vol.3;
- Elab. EGE4 – Rel. Geologica Vol.4;
- Elab. EGE5 – Schede conoidi;
- Elab. EGE6 – Schede opere difesa;
- Elab. EGE8 – Schede valanghe;
- Elab. EGE9 – Schede tributari;
- Elab. ID1 – Relazione idraulica e idrologica;
- Elab. ID11 – Aggiornamento studio idraulico del reticolato idrografico superficiale;
- Elab. ID2 – Schede monografiche attraversamenti rilevati;
- Elab. ID3 – Relazione idraulica ed idrologica di approfondimento per il bacino del torrente Rochemolles in loc. Plagnol;
- Elab. ID4 – Documentazione fotografica (Plagnol);
- Elab. TID1 – Corografia dei bacini imbriferi 1:20.000;
- Elab. TID2 – Planimetria con individuazione opere olimpiche 1:10.000;

- Elab. TID3 – Planimetria con individuazione aree esondabili Dora di Melezet 1:5.000;
- Elab. TID4 – Planimetria con individuazione aree esondabili T. Rho, Rochemolles, Frejus, 1:5.000;
- Elab. TID5 – Corografia sei bacini imbriferi del torrente Rochemolles 1:5.000;
- Elab. TID6 – Planimetria con individuazione aree esondabili della borgata Plagnol 1:5.000;
- Elab. TID7 – Sezioni idrauliche in corrispondenza della Borgata Plagnol;
- Elab. GEO2 - Carta della caratterizzazione litotecnica e sismica;
- Elab. GEO9 - Area RME1 - Torrente Rho - Approfondimenti;
- Elab. GEO13 - Microzonazione Sismica - Relazione illustrativa;
- Elab. GEO14 - Analisi della CLE - Carta degli elementi per l'analisi della CLE;
- Elab. GEO15 - Analisi della CLE - Relazione illustrativa;
- Elab. GEO16 - Analisi della CLE - Schede degli elementi per l'analisi della CLE;

Infine, conseguentemente all'evento del 13/08/2023 è stato necessario integrare gli elaborati con i seguenti, aggiornati ad Ottobre 2023, reperiti nel disco di rete condiviso come da comunicazione mail del 30/10/2023 del Settore Urbanistica:

- Elab. GEO1-B/r – Relazione – Proposta di individuazione della Classe IIIb1;
- Elab. GEO1 – B/i – Carta di Sintesi - Proposta di individuazione della Classe IIIb1;

Come sopra accennato, alla documentazione tecnica è allegata la certificazione del professionista geologo incaricato dall'Amministrazione nella quale si dichiara che, con l'eccezione di tre nuovi fenomeni di dissesto o di recente evoluzione legati alla dinamica di versante (precedenti all'evento del 2023) e di tre aggiornamenti delle perimetrazioni di fenomeni valanghivi, il quadro del dissesto non è variato rispetto al quadro del dissesto definito nella Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (PTPP); tale quadro, che già l'allora professionista incaricato dichiarava a sua volta non modificato rispetto al quadro del dissesto definito in sede di adeguamento al PAI del PRGC viene quindi di fatto confermato dal Comune con l'eccezione di quanto sopra detto. Tuttavia, in merito al quadro del dissesto, oltre a quanto accennato, si osserva che:

a) alla luce di quanto accaduto nell'agosto del 2023 è necessario, come meglio discusso in seguito, effettuare degli approfondimenti per verificare l'attualità del quadro del dissesto e della Sintesi delineato negli elaborati di progetto. Per quanto attiene gli ambiti connessi alla dinamica del Torrente Frejus è stata prevista una perimetrazione in classe IIIb1 dove le previsioni urbanistiche sono sospese in attesa delle risultanze degli approfondimenti necessari. In relazione al quadro del dissesto, si ritiene utile in questa prima fase ed in attesa degli approfondimenti, integrare il quadro del dissesto del PRGC vigente con la perimetrazione degli effetti della colata del 13/08/2023 riportata a pag. 4 della Relazione integrativa GEO1 B/r (*Proposta di individuazione delle classi IIIb1*), prevedendo un dissesto areale almeno EbA nelle aree IIIb1 attualmente prive di dissesto idraulico;

b) come già discusso in occasione della prima seduta della seconda conferenza di copianificazione, è necessario integrare il quadro del dissesto con il crollo accaduto il 10/08/2019 presso le Grange Chatelan ed Enver che ha comportato nell'immediato l'emissione di ordinanze di interdizione al traffico della strada che conduce al colle del Sommiellier e l'interdizione temporanea del Rifugio Scarfiotti. L'area di perimetrazione del dissesto dovrà comprendere area di distacco, area di transito e punti di arresto dei massi crollati. Per tale dissesto dovrà essere inoltre prodotta la specifica scheda ad integrazione di quelle presenti (Elaborato EGE7);

c) gli elaborati EGE8 (schede valanghe), EGE7 (schede frane) ed EGE9 (schede tributari) devono essere aggiornati in funzione delle modifiche introdotte, dei recenti eventi occorsi e degli studi presentati qualora questi apportino elementi di novità (modifiche dissesti esistenti, recenti dissesti successivi agli elaborati prodotti o confermati, ecc.);

d) gli elaborati EGE1, EGE2 e EGE3 Relazione Geologica (Vol.1, 2 e 3) del PRGC vigente risultano confermati e conseguentemente attualizzati. Tuttavia, con la Variante in oggetto, sono state apportate modifiche che necessitano di aggiornamento (ad esempio, sono state eliminate le classi di Sintesi IIIb1-Rochemolles, IIIb5-Rochemolles, III-Indifferenziata3; vi è inoltre l'indicazione di una classe IIIC presso Plagnol non rappresentata nella cartografia del PRGC vigente adeguato al PAI né nella PTPP, vi è l'introduzione della classe IIIb1 lungo il Torrente Frejus, ecc.);

e) l'elaborato EGE6 (Schede opere difesa), è confermato rispetto al PRGC vigente; risulta tuttavia che nel periodo successivo all'adeguamento al PAI siano stati effettuati alcuni interventi di sistemazione e difesa. E' necessario prevedere quindi un suo aggiornamento (ad esempio briglie selettive lungo il Torrente Frejus e Dora di Rochemolles, muro deviatore lungo Torrente Rho, ecc.).

Analisi delle controdeduzioni alle richieste di chiarimenti ed approfondimenti del Parere Unico di Direzione del 2018

Si è proceduto con l'analisi di quanto richiesto in sede di analisi della PTPP; per tale aspetto si è fatto riferimento al documento Elab. GEO17 – *Relazione integrativa successiva alle osservazioni formulate dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino Direzione OO.PP.* Le osservazioni sono state discusse, approfondite o integrate; in merito a queste è necessario specificare che:

f) nel parere del Settore Geologico specifico per gli aspetti di natura valanghiva, in relazione al punto 2.16 del Parere del 2018, riferito alle località Mouchecuite e Gr.a La Croix, si osserva che “[...] *non sono stati condotti approfondimenti sulla dinamica delle valanghe; si condivide quindi l’attribuzione cautelativa nella carta di sintesi alla classe IIIb4 degli edifici della borgata Mouchecuite, mentre si ritiene più opportuna, in assenza di analisi aggiuntive, un’attribuzione alla classe IIIb3 (anziché alla classe IIIb2 proposta dal professionista) di quelli della borgata Lacroix.*”

g) con riferimento al punto 4.4 del Parere del 2018 si prescrive che agli edifici eventualmente presenti in classe IIIindiff.1 e 2 è applicata la norma della classe IIIa2. Il riferimento alla classe IIIindiff.3 indicato all'art. 69 delle NdA è da eliminare in quanto non risulta rappresentato negli elaborati della PTPD;

In riferimento al Parere del 2018 si prende atto:

- delle valutazioni effettuate in termini di pericolosità geo-idrologica in relazione agli approfondimenti condotti sulle aree IIIb3 e si specifica che non si entra nel merito di valutazioni di carattere edilizio, urbanistico e strutturale;

- di quanto asserito circa le opere di urbanizzazione esistenti riferite alla presenza di box e autorimesse interrate in ambito di area IIIb2 compresa tra Gleise e Rochas, apparentemente non edificata;

- che, con riferimento ai punti 2.13.1 e 2.13.2 relativi alla riclassificazione di Sintesi di edifici ed aree in ambito di scenario di pericolosità M del PGRA in regione San Sisto – Pian del Colle, tale riclassificazione deriva dagli approfondimenti effettuati, supportati da studio idraulico condotto dal CFAVS;

- della scelta di mantenere gli eventuali edifici isolati in ambito di classe IIIa (classe per definizione ineditata), quand'anche raggiungibili o collegati da strade, piste, o sciovie; tali edifici sono normati nelle NdA del Piano (edifici destinati ad attività di soccorso quali rifugi alpini, bivacchi e per alcuni fabbricati destinati a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili in ambito di classe IIIa');

- della modifica del perimetro dell'area RME1 relativa al Torrente Rho, sulla base anche del contributo tecnico del Settore Difesa del Suolo competente in materia che si allega;

- che, relativamente al punto 6.5 scenario 4 descritto al punto 4.4.1 Allegato 2 dell'Elaborato GEO9 (scenario che delinea un'eventuale, per quanto poco probabile, occlusione del ponte delle Cioie con conseguente allagamento di alcuni settori in destra Torrente Rho), sono state apportate alcune modifiche alla carta di Sintesi ampliando la classe IIIb2 in un settore in precedenza previsto in classe II;

- delle modifiche apportate presso l'area “Sacro Cuore” alla classe di Sintesi delle aree interferenti o potenzialmente interferenti con dissesti connessi alle instabilità delle Rocce del Rouas descritte al punto 8, nonché di quelle relative alla perimetrazione del dissesto che estende verso nord l'area di frana di crollo attiva.

Sopralluogo di verifica a campione

Come indicato nel Parere della PTPP, in sede di analisi istruttoria non era stato possibile effettuare sopralluoghi di verifica a causa della presenza della copertura nevosa. Per l'analisi della PTPD sono stati effettuati sopralluoghi di terreno con controlli e verifiche a campione il 16/05/2023 e uno il 25/10/2023 successivo all'evento di agosto 2023.

In merito a quanto osservato sul terreno, si evidenzia quanto segue:

h) presso Gr.a Garnier, gli edifici presenti sono stati individuati in classe IIIb2 con una perimetrazione che a monte degli edifici comprende un'area non edificata prossima ad una parete rocciosa con diaclasi e sistemi di fratturazione evidenti. Lo stesso cronoprogramma degli interventi individua per tale settore la necessità di effettuare studi specifici e prevedere opere di mitigazione per problematiche connesse al pericolo di crolli. Si chiede conseguentemente a titolo cautelativo di limitare la perimetrazione dell'area IIIb2, a monte del nucleo edificato, alla sola parte edificata, con l'esclusione quindi dei terreni non edificati da individuarsi in classe IIIa2;

i) non si ritiene sufficientemente cautelativa la classe II individuata per alcuni edifici del concentrico a monte di via Melezet ubicati a ridosso di un versante acclive, sbancato al piede e con evidenti segni di instabilità, ubicati a valle del fenomeno gravitativo attivo classificato 155-FA10. Sono inoltre presenti interventi di consolidamento del versante, muri di sostegno, talora fratturati. Si chiede pertanto che la porzione del Condominio Corallo in classe II, il condominio Cristallo e le rispettive pertinenze siano classificati IIIb2; la restante parte verso monte del condominio Corallo permane nella classe IIIb4 già prevista mentre le aree in classe II comprese tra i detti edifici ed il versante andranno indicate in classe IIIa; conseguentemente, andrà inoltre aggiornato l'elaborato GEID1 – cronoprogramma in relazione agli edifici in classe IIIb;

j) si evidenzia che l'applicazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua hanno prevalenza sulla classificazione di Sintesi individuata sulle tavole di Piano nel rispetto del c. 5 dell'art. 69 delle NdA del Piano come ad es. presso la località Blanc dove l'edificio dell'hotel Bellevue ubicato in parte in classe II e in parte in ambito di classe IIIa deve essere considerato in classe IIIb4.

Norme di Attuazione

k) Nelle NdA è opportuno introdurre l'articolo 64bis – “Classe IIIa” che riporti la definizione della stessa indicata nella Relazione Geologica del vigente del 2010, confermata ed aggiornata nella Delibera di adozione della PTPD (*Aree inedificate ed inedificabili per dissesti attivi e aree potenzialmente dissestabili*). Tale articolo dovrà indicare inoltre che la classe IIIa è suddivisa nelle sottoclassi IIIa1, IIIa2, IIIa3 e IIIa4 e che gli eventuali edifici presenti in tali ambiti sono normati nei successivi articoli;

l) in relazione al punto 4.3.1 del Parere del 2018 inerente la classe di Sintesi IIIa1 (*Aree in classe IIIa soggette a dissesto idraulico*) e all'art. 65 delle NdA del Piano, si specifica che la possibilità di modesti ampliamenti per le attività agricole esistenti (fabbricati accessori e realizzazione di impianti e strutture di servizio, realizzazione di strutture tecniche funzionali alle attività di alpeggio), sono possibili, con l'esclusione delle aree di alveo ordinario o straordinario, solo in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano, con l'esclusione di ambiti di dissesti attivi *l.s.*, di settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide e delle aree con evidenze di dissesto incipiente, in accordo con la CPGR 7/LAP/96 e NTE/99. Non è inoltre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate;

m) in riferimento all'art. 65, classe IIIa1, c.3, si specifica che la realizzazione di parcheggi a raso non è consentita oltre che nelle aree EbA anche in aree soggette ad esondazione EeA;

n) in ambito di classe IIIa2 e III-indifferenziata con riferimento rispettivamente all'art.66 e all'art. 69 delle NdA del Piano, non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate;

o) in accordo con quanto affermato al paragrafo 7 dell'elaborato GEO17 (Relazione Integrativa alle osservazioni del Settore Tecnico Regionale) la frase “Per le attività esistenti al servizio del turismo (attività turistico ricettive, commerciali, strutture di accoglienza e soccorso quali rifugi alpini)” del c.4 art. 66 (Classe IIIa2) e c.3 art. 69 (Classe III indifferenziata) è da sostituirsi con la frase “Per le attività di soccorso quali rifugi alpini, bivacchi e per fabbricati destinati a servizi turistici per gli utenti delle aree sciabili”;

p) la presenza di edifici in ambiti di classe IIIa o III indiff. rappresenta di per sé un'anomalia e implica che in tali ambiti le indagini non sono state condotte con un livello di dettaglio pari a quello di analisi per le classe I, II o IIIb. Per tali motivi in accordo con la CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, tali ambiti potranno essere oggetto di successivi approfondimenti a scala maggiore, in occasione di revisioni del Piano o di varianti strutturali. A titolo cautelativo quindi in ambito di classe IIIa e IIIindiff l'ampliamento per adeguamenti igienico-funzionali in analogia con quanto avviene con le classi IIIb3 e IIIb4 è consentito fino ad un massimo di 25mq e a seguito degli approfondimenti previsti e con l'esclusione degli ambiti di dissesto attivo ed incipiente.

q) la classe IIIa3 di cui all'art. 67 delle NdA del Piano, fa riferimento per definizione ad ambiti di dissesto attivo. Coerentemente con quanto indicato nella CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, anche per gli edifici agricoli, si esclude la possibilità di realizzare nuove costruzioni in ambito di dissesto attivo, in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipiente;

r) in analogia alla classe IIIa è opportuno introdurre l'articolo 69bis – “Classe IIIb” che riporti la definizione della stessa indicata nella Relazione Geologica del PRGC vigente del 2010, confermata ed aggiornata nella Delibera di adozione della PTPD (*porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico*). Tale articolo dovrà indicare inoltre che la classe IIIb è suddivisa nelle sottoclassi IIIb1, IIIb2, IIIb3 e IIIb4;

s) l'ampliamento per adeguamento igienico-funzionale in ambito di classe IIIb4 è possibile secondo la DGR 64-7417 del 07/04/2014 sino ad un massimo di 25mq e solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale;

t) l'art.75 relativo alla definizione di carico antropico individua gli interventi che non costituiscono aumento del carico antropico. Si ritiene necessario precisare che le ristrutturazioni edilizie che non aumentano il carico antropico sono quelle finalizzate esclusivamente alla riduzione della vulnerabilità strutturale dell'edificio in relazione alla tipologia di pericolosità attesa e che non comportano aumento di volume, di superficie, ampliamenti, modifiche alle destinazioni d'uso esistenti o che non conducono a nuove unità immobiliari; gli interventi di ristrutturazione di ruderi costituiscono aumento di carico antropico;

u) per quanto riguarda gli interventi edilizio-urbanistici che determinano aumento o modesto incremento di carico antropico, questi potranno essere realizzati solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di riassetto territoriale e qualora la classe di Sintesi individuata lo permetta;

v) per quanto attiene le aree soggette a dinamica valanghiva si specifica che “[...] qualsiasi intervento edilizio ammesso a seguito della realizzazione di opere di difesa o della verifica di efficienza delle opere esistenti dovrà essere accompagnato da una perizia, redatta da professionista abilitato, che verifichi l'efficacia delle opere in relazione all'effettiva mitigazione del rischio; tale perizia dovrà definire gli eventuali interventi di consolidamento dei manufatti che ne garantiscano, in relazione al rischio residuo individuato a seguito della realizzazione delle opere di difesa, la resistenza a fronte delle pressioni di valanga calcolate. A questo scopo si potrà fare riferimento alla pubblicazione “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo”, di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA “RISKINAT””.

w) il titolo dell'art.64 “Zone Sottoposte a Vincolo Idrogeologico” delle NdA del Piano risulta fuorviante in relazione a quello dell'art. 48 “Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923” in quanto gli argomenti trattati nell'art. 64, con l'eccezione del primo periodo del c.1, si riferiscono alle Classi di Sintesi di idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica. E' quindi opportuno sostituire il titolo dell'art. 64 con il titolo “Classi di Sintesi di idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica” ed eliminare il primo periodo del c.1, già descritto all'art. 48 nelle NdA.

Individuazione di aree in Classe IIIb1 conseguentemente all'evento alluvionale del 13/08/2023

L'evento alluvionale che ha colpito Bardonecchia la sera del 13/08/2023, pur confermando in parte le potenziali criticità già evidenziate nel PRGC vigente, ha reso evidente la necessità anche per un principio di maggior cautela, di effettuare approfondimenti di carattere geologico e idraulico del bacino del Torrente Frejus (o Merdovine) per definire nel dettaglio la coerenza dei livelli di pericolosità individuati lungo l'asta del Torrente, anche in relazione alle opere di mitigazione realizzate, a quelle da realizzarsi (come previsto nei cronoprogrammi), e al dissesto potenziale che caratterizza il bacino del Torrente Frejus. I tempi necessari per effettuare l'approfondimento sono risultati incompatibili con quelli della Variante in itinere giunta alla fase conclusiva. Ai fini di un'azione volta alla maggior efficacia, efficienza ed economicità è stato quindi necessario individuare soluzioni che da un lato tutelassero la sicurezza e l'incolumità pubblica e dall'altro permettessero la prosecuzione dell'iter del Progetto di Piano giunto alle sue fasi definitive e che per alcuni aspetti mostra elementi di maggior dettaglio e cautela rispetto al PRGC vigente; a seguito di alcuni incontri di natura tecnica è stato quindi deciso di perimetrare ambiti in classe IIIb1 secondo la definizione della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99 e della DGR 64-7417 del 07/04/2014 (“aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle Classi IIIb successive”) connessi alla dinamica idraulico-torrentizia del Torrente Frejus, secondo criteri elencati negli elaborati integrativi di Ottobre 2023, dove le previsioni urbanistiche sono sospese in attesa delle risultanze degli studi e delle verifiche necessarie a definire con maggior dettaglio e precisione i livelli di pericolosità.

x) Conseguentemente la perimetrazione delle aree in classe IIIb1 riportata nell'elaborato GEO1-B/i di Ottobre 2023, dovrà integrare e sostituire quella rappresentata nella cartografia di Sintesi negli elaborati della PTPD (Elab. 3D1-6 - Zonazione e Carta di Sintesi 1:2.000, Elab. GEO1 - Carta di Sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:20.000; Elab. GEO1 B - Carta di Sintesi della pericolosità idrogeologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica 1:5.000);

y) dovranno inoltre essere aggiornati gli Elab. GEID1 – Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2 – IIIb3 – IIIb4 e GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza, delle aree interferenti con la classe IIIb1;

z) l'art. 72Bis riportato nel paragrafo 5 dell'elaborato GEO1-Br/r di Ottobre 2023 dovrà integrare le NdA del Piano.

Relazione Geologico-Tecnica

aa) E' necessario integrare le schede monografiche di cui alla Relazione Geologico-Tecnica redatta ai sensi dell'art. 14 della LR 56/77 (Elab. GEO5 - Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza) con l'estratto cartografico alla scala di Piano relativo all'area normativa secondo quanto previsto per la III Fase della CPGR 7/LAP/96 e NTE/99.

Refusi grafici/testuali

ab) L'art. 69 delle NdA del Piano riporta il riferimento alla Classe III-indifferenziata3, da eliminarsi in quanto non rappresentata nelle tavole di Piano;

ac) l'affluente di sinistra del Torrente Dora di Melezet a valle dello sbarramento della Valle Stretta, nei pressi del campeggio comunale "perde" la fascia IIIa1 nei pressi della confluenza; è necessario completare la fascia fino alla confluenza;

ad) la restituzione grafica in formato .pdf della carta di Sintesi presenta colori molto simili per la classe II e la classe IIIa1; si chiede di accentuarne il contrasto;

ae) in analogia con quanto riportato nella cartografia di Sintesi della PTPP e di quella del PRGC Vigente, ed in accordo con quanto previsto dalla CPGR 7/LAP/96 e NTE/99, è necessario riportare sulla cartografia di Sintesi anche il limite dell'area soggetta ad onda di piena conseguente al collasso dello sbarramento dei bacini artificiali presenti;

af) dal punto di vista grafico si ritiene più efficace collocare nella legenda delle Cartografie di Sintesi la classe IIIa4 relativa alle valanghe con il gruppo delle classi IIIa;

ag) esiste un refuso relativo al livello informativo dei conoidi negli *shapefile* consegnati: in sinistra Torrente Frejus l'area CAm2 (corrispondente ad L nel PGRA) è ridotta rispetto a quanto rappresentato nella cartografia del dissesto sia del PRGC vigente, e sia della PTPD. Si chiede pertanto di modificare lo *shapefile* in accordo con quanto rappresentato nel dissesto del PRGC vigente e di quello della PTPD.

Conclusioni e consegna elaborati

La presente istruttoria è finalizzata a verificare la conformità della documentazione geologica agli standard di lavoro vigenti, confrontare le informazioni contenute nello studio con i dati geologici disponibili, verificare le situazioni più problematiche dal punto di vista geologico per le scelte urbanistiche e non sostituisce quindi il lavoro del professionista estensore degli studi che ha piena responsabilità del lavoro svolto ed effettua analisi ragionate delle singole problematiche.

Si ricorda infine:

- che sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento all'art. 12, c. 4, del D. Lgs. 1/2018, il quadro della pericolosità ed i conseguenti elementi di rischio per la pubblica incolumità individuati nell'ambito della pianificazione territoriale devono essere recepiti anche nel Piano di Protezione Civile Comunale, che dovrà essere contestualmente aggiornato, sia nella definizione degli scenari di rischio che delle procedure d'emergenza da attuarsi per fronteggiare eventi calamitosi, in particolare per le aree attribuite alle classi di pericolosità IIIb;
- *"la necessità, sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs. n.1/2018 – Codice della protezione civile, che le aree edificate interferenti con la dinamica valanghiva, attribuite alle classi d'idoneità urbanistica III in presenza di dissesti attivi, siano oggetto di specifica verifica di inserimento nel Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale, che, se del caso, dovrà essere aggiornato quale adeguamento alle disposizioni di legge in materia ed alla Direttiva PCM del 12 agosto 2019 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe" Nell'attuazione delle procedure previste dal Piano il sindaco potrà essere supportato dalla Commissione Locale Valanghe (CLV), istituita dall'Unione Montana competente territorialmente ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/2019 e del Regolamento Regionale n. 7/R/2020. A tale riguardo si richiamano le specifiche competenze delle CLV, come definite dal succitato Regolamento, in*

particolare dall'art. 2, che concorrono alle attività di protezione civile secondo un proprio piano di attività";

- che i Comuni, sulla base dell'art. 18 c.7 delle NdA del PAI, sono tenuti ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni e sugli interventi previsti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico e sulle limitazioni previste dall'art. 9 del PAI, e che i soggetti attuatori sono tenuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica per danni derivanti dal dissesto segnalato. Inoltre si ricorda che nel certificato di destinazione urbanistica dovrà essere inserita la classificazione del territorio in funzione del dissesto presente e la classificazione di Sintesi relativa la quale deve essere evidenziata anche negli atti di compravendita come elemento notorio;
- che per le frane monitorate, e con particolare riferimento a quelle rientranti nella rete di monitoraggio dei fenomeni franosi ReRCoMF di ARPA Piemonte, è necessario fare riferimento a quanto disposto nel Disciplinare di cui alla DGR 35-5029 del 13/05/2022;
- che l'attuazione delle previsioni urbanistiche potrà essere avviata a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione del rischio; spetta all'Amministrazione Comunale verificarne l'obiettivo di minimizzazione ai fini della fruibilità urbanistica.

Sulla base dell'iter istruttorio, e di quanto sopra esposto, e sulla base degli ambiti di competenza, si esprime parere favorevole alla Variante in oggetto, a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni sopra enunciate.

In relazione agli aspetti procedurali, come indicato nel contributo del Settore Difesa del Suolo occorre rammentare che *"[...] il Comune, ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 (introdotto dalla legge n. 120/2020 di conversione del decreto Semplificazione n. 76/2020), che prevede l'approvazione delle modifiche al PAI da parte dell'Autorità di bacino distrettuale, è tenuto ad inviare al Settore regionale Difesa del Suolo, gli elaborati cartografici relativi all'aggiornamento del quadro del dissesto e degli scenari di pericolosità e i file in formato geopackage, a seguito dell'approvazione del proprio strumento urbanistico, al fine dell'approvazione del quadro del dissesto ivi contenuto da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (con proprio decreto), previo parere favorevole della Conferenza Operativa.*

A tal fine il Comune deve altresì compilare e trasmettere al Settore Difesa del suolo la scheda di sintesi scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/difesa-suolo>

Il Comune potrà quindi successivamente procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) necessaria ai fini dell'efficacia dello SU".

Nel caso specifico, considerando che il Comune di Bardonecchia è già adeguato al PAI con PRG approvato nel 2010, sono da considerarsi per la modifica del quadro del dissesto del PAI gli aggiornamenti indicati nella certificazione del professionista incaricato e le modifiche al quadro del dissesto introdotte nel presente Parere.

"In questo caso il Comune può dare atto di tale situazione evidenziandola negli elaborati e nella deliberazione di approvazione, seguendo la procedura di cui sopra per l'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino solo per queste parti interessate da dissesto".

"Pertanto le previsioni che riguardano la gran parte di territorio non interessata da nuovi dissesti può assumere efficacia con la pubblicazione sul BURP ed entrare in vigore immediatamente. A tal fine gli elaborati devono essere predisposti in modo tale da rendere evidenti e univocamente determinati gli ambiti territoriali su cui gravano le disposizioni in vigore o quelle sospese fino all'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno IFRIGERIO

(firmato digitalmente)

I funzionari referenti:

dott. Ermes Fusetti

ing. Alberto Piazza

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 11.60.10/STRGEN20/1125/2017C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Settore A1813A Tecnico Regionale
Area Metropolitana di Torino

Riferimento Vs. Prot.5934 del 09/02/2023, DQ Prat. N. 70703/C

OGGETTO: L.R. 56/77 e s.m.i.. Comune di Bardonecchia (TO). Proposta Tecnica di Progetto Definitivo di Variante Generale n. 2 al PRGC. Contributo interno per competenza in materia di prevenzione del rischio valanghivo.

Con riferimento alla richiesta pervenuta da codesto Settore di cui all'oggetto, al fine di contribuire alla redazione del parere unico di Direzione, si riporta nel seguito il contributo tecnico relativo ad all'analisi della documentazione relativa alle problematiche valanghive, contenuta nella Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. in oggetto.

Sono stati esaminati, in relazione al tematismo valanghe, i seguenti elaborati, datati settembre 2022, a firma del Dott. Geol. Stefano Sartini:

- GEO 1 e GEO 1b - "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico", rispettivamente in scala 1:20.000 e 1:5.000;
- GEO 5 - "Relazione Geologico-Tecnica sui nuovi insediamenti o sulle opere pubbliche di particolare importanza";
- GEO 17 - "Relazione Geologica integrativa";
- GEO 21 - "Aggiornamento dello stato di dissesto e dell'efficienza delle opere di mitigazione del rischio idraulico e valanghivo", redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa - Maggio 2019 (A. Dotta e Z. Vangelista);
- TGE10 - "Carta delle valanghe", in scala 1:20.000;
- GEID - "Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2-IIIb3-IIIb4";

Osservazioni sulla cartografia di sintesi e sulle NTA

Le aree interessate dalla dinamica valanghiva, per le quali sono state formulate delle osservazioni e richieste di approfondimento sulla documentazione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante, risultano limitate alla frazione di Rochemolles e ad alcuni nuclei abitati sul versante idrografico sinistro della Valle di Rochemolles.

a) Frazione Rochemolles:

Si rileva che per l'area in questione la classificazione originariamente adottata (classi IIIb1 e IIIb5), è stata resa coerente con le classi di idoneità all'utilizzo urbanistico individuate dalla Circ. 7/LAP/1996. Allo stesso modo le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC sono state adeguate alle indicazioni della DGR 64-7417 del 07/04/2014.

Sulla cartografia è stata inoltre correttamente rappresentata l'ubicazione dell'argine para-valanghe a monte dell'abitato, in relazione al suo dimensionamento ed alla sua posizione; per quanto concerne il perimetro della valanga del Gran Vallone, esso è stato modificato nella rappresentazione dell'effetto della componente nubiforme, in conformità con quanto rappresentato sulla cartografia del Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte e con gli effetti della valanga di eccezionali dimensioni verificatasi nel gennaio 2018.

A seguito degli approfondimenti conoscitivi condotti e sulla base di una corposa documentazione tecnica elaborata negli anni dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa le zone della borgata più esposte al rischio valanghivo sono state attribuite alla classe IIIb4, mentre la sola zona distale del conoide in sinistra idrografica del Rio Fourn è stata classificata in classe IIIb3.

b) Aree sul versante sinistro orografico della Valle di Rochemolles (loc. Mouchecuite e La Croix):

Per quanto concerne l'area nell'intorno della Gr.a Mouchecuite e della Gr.a La Croix, prossima ai siti valanghivi che hanno origine dalle pendici occidentali del M. Tete Pierre Muret, si rileva che non sono stati condotti approfondimenti sulla dinamica delle valanghe; si condivide quindi l'attribuzione cautelativa nella carta di sintesi alla classe IIIb4 degli edifici della borgata Mouchecuite, mentre si ritiene più opportuna, in assenza di analisi aggiuntive, un'attribuzione alla classe IIIb3 (anziché alla classe IIIb2 proposta dal professionista) di quelli della borgata Lacroix.

Osservazioni conclusive

Si prende atto dell'aggiornamento ed integrazione del documento denominato GEID1

“Cronoprogramma degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2, IIIb3 e IIIb4”.

Si specifica che qualsiasi intervento edilizio ammesso a seguito della realizzazione di opere di difesa o della verifica di efficienza delle opere esistenti dovrà essere accompagnato da una perizia, redatta da professionista abilitato, che verifichi l'efficacia delle opere in relazione all'effettiva mitigazione del rischio; tale perizia dovrà definire gli eventuali interventi di consolidamento dei manufatti che ne garantiscano, in relazione al rischio residuo individuato a seguito della realizzazione delle opere di difesa, la resistenza a fronte delle pressioni di valanga calcolate. A questo scopo si potrà fare riferimento alla pubblicazione “Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo”, di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA “RISKNAT”.

Si rammenta infine la necessità, sulla base della normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs. n.1/2018 – Codice della protezione civile, che le aree edificate interferenti con la dinamica valanghiva, attribuite alle classi d'idoneità urbanistica III in presenza di dissesti attivi, siano oggetto di specifica verifica di inserimento nel Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale, che, se del caso, dovrà essere aggiornato quale adeguamento alle disposizioni di legge in materia ed alla Direttiva PCM del 12 agosto 2019 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe”.

Nell'attuazione delle procedure previste dal Piano il sindaco potrà essere supportato dalla Commissione Locale Valanghe (CLV), istituita dall'Unione Montana competente territorialmente ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/2019 e del Regolamento Regionale n. 7/R/2020. A tale riguardo si richiamano le specifiche competenze delle CLV, come definite dal succitato Regolamento, in particolare dall'art. 2, che concorrono alle attività di protezione civile secondo un proprio piano di attività.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario referente

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

*Data **

*Protocollo **

Classificazione 13.160.30 PARSTR L22/A18000 1/2018A/A18000 1

Al Settore Tecnico Regionale
Città Metropolitana di Torino

e p.c. Al Settore Geologico

() metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo*

Oggetto: Comune di Bardonecchia (To)
Variante generale al PRGC. Proposta tecnica del Progetto definitivo.
Contributo tecnico.

A seguito della richiesta di contributo tecnico da parte del Settore in indirizzo (prot. n. 3749/A1813C del 27/01/2023) si esprime quanto segue visti gli elaborati trasmessi.

Gli elaborati sostanzialmente confermano il quadro del dissesto oggetto della proposta tecnica del progetto preliminare modificando invece la classificazione di sintesi, con particolare riferimento al recente evento sul torrente Frejus.

Sulle risposte fornite dal Comune di Bardonecchia al parere della Direzione OOPP circa l'attuale perimetrazione dell'area RME posta in sinistra orografica del torrente Rho, l'area RME, già precedentemente suddivisa in settori (24a, 24b, 24c, 24d, 24e) diversamente classificati secondo le classi indicate dalla Circolare PGR 7/Lap/96, era stata oggetto di richiesta di ripermimetrazione non ritenuta pienamente condivisibile in quanto venivano esclusi settori classificati in IIIb4 (24b) e in IIIb3 a ridosso del corso d'acqua (24d).

Gli elaborati trasmessi fanno erroneamente riferimento alla modifica del settore 24c mentre si tratta del settore 24d, per la quale viene proposta l'esclusione dalla RME di una fascia a ridosso del corso d'acqua che rimarrebbe all'interno. Non si ritrovano particolari approfondimenti a motivare tale scelta, tuttavia si ritiene ammissibile vista la corrispondenza tra le disposizioni normative previste per le aree RME e per la classe IIIb3.

Si rammenta che l'Amministrazione comunale dovrà dotarsi di un Piano di protezione civile aggiornato che contenga tutte le misure da attuare in caso di eventi alluvionali.

Con riferimento agli aspetti procedurali, si rammenta infine che il Comune, ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 (introdotto dalla legge n. 120/2020 di conversione del decreto Semplificazione n. 76/2020), che prevede l'approvazione delle modifiche al PAI da parte dell'Autorità di bacino distrettuale, è tenuto a inviare al Settore regionale Difesa del suolo, gli elaborati cartografici relativi all'aggiornamento del quadro del dissesto e degli scenari di pericolosità e i file in formato *geopackage*, a seguito dell'approvazione del proprio strumento urbanistico, al fine dell'approvazione del quadro del

dissesto ivi contenuto da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (con proprio decreto), previo parere favorevole della Conferenza Operativa.

A tal fine il Comune deve altresì compilare e trasmettere al Settore Difesa del suolo la scheda di sintesi scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/difesa-suolo>

Il Comune potrà quindi successivamente procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) necessaria ai fini dell'efficacia dello SU.

Nella fattispecie, come si evince dalla dichiarazione del Geologo incaricato, il Comune di Bardonecchia, adeguato al PAI con PRG approvato nel 2010, non modifica il quadro del dissesto con la variante in corso, dichiarando che sostanzialmente viene confermato ad eccezione di *3 aree interessate dallo sviluppo di nuovi fenomeni di dissesto o dalla recente evoluzione di fenomeni precedentemente cartografati e di 3 casi per i quali si è aggiornata la perimetrazione di settori di versante interessati da valanghe.*

In questo caso il Comune può dare atto di tale situazione evidenziandola negli elaborati e nella deliberazione di approvazione, seguendo la procedura di cui sopra per l'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino solo per queste parti interessate da dissesto.

Pertanto le previsioni che riguardano la gran parte di territorio non interessata da nuovi dissesti può assumere efficacia con la pubblicazione sul BURP ed entrare in vigore immediatamente. A tal fine gli elaborati devono essere predisposti in modo tale da rendere evidenti e univocamente determinati gli ambiti territoriali su cui gravano le disposizioni in vigore o quelle sospese fino all'approvazione da parte dell'Autorità di Bacino.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore

Ing Gabriella GIUNTA

*sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005*

Referente:

Antonia Impedovo

Comune di Bardonecchia	Piano Regolatore Generale Comunale	Progetto Definitivo
<i>Relazione integrativa</i>		Gennaio 2025

ALLEGATO 5

**GEO1-B/r “Proposta di individuazione della Classe IIIb” in seguito all’evento alluvionale del 13.08.23
che ha coinvolto il bacino del T. Frejus**

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino

P.R.G.C.

ELABORATO INTEGRATIVO alla II Conferenza di Copianificazione

ELABORATO

RELAZIONE
Proposta di individuazione
della Classe IIb1

GEO1-B/r

OTTOBRE 2023

Progetto urbanistico
studioAF
arch. Giovanni Alifredi

Studio geologico e idraulico
dott. geol. Eugenio Zanella
ing. Livio Martina

Responsabile del procedimeto
e
del servizio E.P. e Urbanistica
ing. Francesco Cecchini

Aggiornamento
dott. geol. Stefano Sartini

Il Sindaco

Il Segretario
Comunale

INDICE

1. **PREMESSA 2**

2. **NOTE INTRODUTTIVE..... 2**

3. **SINTESI DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 13.08.23..... 3**

4. **PERIMETRAZIONE DI NUOVA AREA IN CLASSE IIIB1 5**

5. **PROPOSTA DI NORMATIVA URBANISTICA PER LA CLASSE IIIB1 7**

1. Premessa

Il Comune di Bardonecchia è dotato di un PRGC adeguato al PAI, adottato con DCC n. 46 del 15/11/2010. L'Amministrazione Comunale ha intrapreso la procedura per la variante generale di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77.

L'Amministrazione comunale ha avviato gli studi e le analisi necessari alla variante generale dello strumento di pianificazione urbanistica ai sensi della L. R. 56/77 e nell'ambito del procedimento si sono succeduti i seguenti importanti passaggi:

- adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 56/77 con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2015
- conferenza di copianificazione sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C., tenutasi il 22.07.2015, da cui è emersa la necessità di trasmettere ai competenti settori regionali la documentazione integrativa atta a completare lo studio di microzonazione sismica, secondo le linee guida dettate dalle D.G.R. n. 17-2172/2011, n. 4-3084/2011, dalle Determine dirigenziali n. 540/2012, n. 2862/2013 nonché dalla D.G.R. n. 20-1250 del 20.03.2015 in cui sono stati approvati i criteri e le procedure per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di livello 1
- adozione con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2017 degli elaborati integrativi dello studio di microzonazione sismica richiesti in fase di conferenza di pianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C.;
- prima seduta riconvocata della conferenza di copianificazione tenutasi il 9.10.2017 presso la sede della Regione Piemonte sulla Proposta tecnica di Progetto Preliminare del P.R.G.C.;
- seconda seduta della conferenza di copianificazione tenutasi il 28.01.2018
- adozione del Progetto Preliminare del P.R.G.C. con D.C.C. n. 27 del 15/06/2021
- adozione Proposta Tecnica di Progetto Definitivo del nuovo P.R.G.C. con D.C.C. n. 30 del 21.12.2022.
- 1ª seduta della conferenza di copianificazione sulla P.T.P.D. tenutasi il 2.03.2023

2. Note introduttive

Il 13 agosto 2023 nel territorio comunale di Bardonecchia si è verificato un evento alluvionale di rilevante magnitudo che ha interessato il bacino del T. Frejus dando origine ad una colata detritica che si è propagata per l'intero conoide torrentizio. Nella zona apicale del conoide la miscela di acqua e detriti ha colmato la sezione di deflusso mantenendosi all'interno dell'alveo ma nella zona più a valle, compresa tra la rotonda di Via Torino e la confluenza con il Torrente Rochemolles, il materiale detritico è fuoriuscito dall'alveo coinvolgendo la viabilità cittadina e alcuni edifici.

Lo studio del fenomeno nel suo complesso di causa ed effetto è in corso e se da un lato appare confortante che le previsioni del documento di pianificazione siano risultate corrispondenti all'effettivo sviluppo di un evento alluvionale di elevata magnitudo dall'altro pare opportuno interrogarsi su possibili variabili che possano mutare tali previsioni.

Nonostante quindi l'evento abbia coinvolto direttamente aree che nelle previsioni dell'attuale Proposta Tecnica di Progetto Definitivo della variante al PRGC fossero già indicate quali aree soggette a rischio in casi di eventi simili a quanto avvenuto, il Comune di Bardonecchia di concerto con la Regione Piemonte ritiene necessario procedere ad un'analisi approfondita dell'evento e avviare un'indagine volta alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente all'individuazione di nuovi interventi alla luce anche della contestuale verifica dell'attuale quadro del dissesto del bacino del Frejus.

In considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di approvazione della variante del PRGC la Regione Piemonte ha chiesto al Comune, nell'ambito di alcuni tavoli tecnici tenutesi in particolare in data 18.09.2023 e 5.10.2023, di proporre la perimetrazione di un'area da sottoporre ad una regolamentazione specifica in accordo alla vigente normativa urbanistica, del PAI e in linea con le indicazioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n. 7/LAP (L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici – B.U.R. n. 20 – 15 maggio 1996) e successiva Nota Tecnica Esplicativa, ed in particolare ha richiesto di inserire tali aree in classe IIb1.

Nella presente nota descrittiva si esplicitano i criteri che hanno condotto alla proposta di perimetrazione di un'area IIb1 caratterizzata da una specifica normativa di regolamentazione degli interventi urbanistici.

3. Sintesi degli effetti indotti dall'evento alluvionale del 13.08.23

Nella serata del 13.08.23 nell'alto bacino idrografico del Rio Frejus una cella temporalesca estremamente localizzata e di elevata intensità, posizionata nella zona di confine tra Italia e Francia, riversava tra le ore 20.00 e le 22.30 un ingente quantitativo di pioggia¹. Il picco di pluviometrico è stato stimato essersi verificato verso le 20.45 con intensità pari a 55 mm/h; la quantità totale stimata² al suolo è stata di 25-30 mm.

Il notevole afflusso meteorico che ha interessato la parte alta dei bacini del Rio Frejus e Rio Merdovine, raccolto e incanalato dalla rete idrografica, ha determinato la repentina erosione e mobilitazione di materiale detritico presente negli alvei generando un flusso di acqua, fango e detrito verso valle. Il flusso detritico ha percorso l'intero vallone del Frejus e ha raggiunto il conoide alluvionale dove sorge l'abitato di Bardonecchia e dove il torrente scorre completamente incanalato per l'intero sviluppo sino e oltre la confluenza prima con la Dora di Melezet e poco più a valle con il Torrente Rochemolles.

Dalle prime analisi speditive di terreno e di osservazione delle foto aree registrate nelle ore e nei giorni immediatamente dopo l'evento non si è osservata l'attivazione di significativi movimenti di versante. L'origine principale della colata risulta pertanto essere stata l'ingente apporto idrico in grado di mobilitare un grande quantitativo di materiale presente lungo i corsi d'acqua. Si sono infatti rilevati estesi tratti degli alvei della rete idrografica secondaria e soprattutto dell'asta del Rio Frejus nei quali si sono verificati importanti fenomeni erosivi di fondo e di sponda con asportazione di ingenti quantitativi di materiale detritico di dimensioni molto eterogenee.

Nella tavola in allegato sono stati cartografati gli effetti dell'evento alluvionale in oggetto nell'area dell'abitato.

¹ *Rapporto Preliminare d'evento – Colata detritica del 13 agosto 2023 nel Comune di Bardonecchia – ARPA Piemonte – Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali (Agosto 2023)*

² Tali valori sono stati stimati attraverso elaborazioni delle misure radar poiché la cella temporalesca non ha interessato pluviometri pur presenti in aree limitrofe e non ha causato precipitazioni nell'abitato di Bardonecchia.

La colata detritica lungo il conoide si è manifestata con una serie di ondate che nel tratto apicale e fino al ponte di Piazza De Gasperi si è sostanzialmente mantenuta all'interno dell'alveo generando al più spruzzi di materiale per lo più fangoso in limitati punti adiacenti all'asta torrentizia senza causare danni significativi se non ad alcuni veicoli parcheggiati.

In riferimento a quanto indicato nella tavola allegata (ALLEGATO 1), riportata in Figura 1 e nel tratto apicale tra la prima briglia e il ponte in corrispondenza di via Cavour [1] si è osservato un parziale e localizzato danneggiamento della scogliera di massi presente a protezione e consolidamento delle sponde torrentizie.

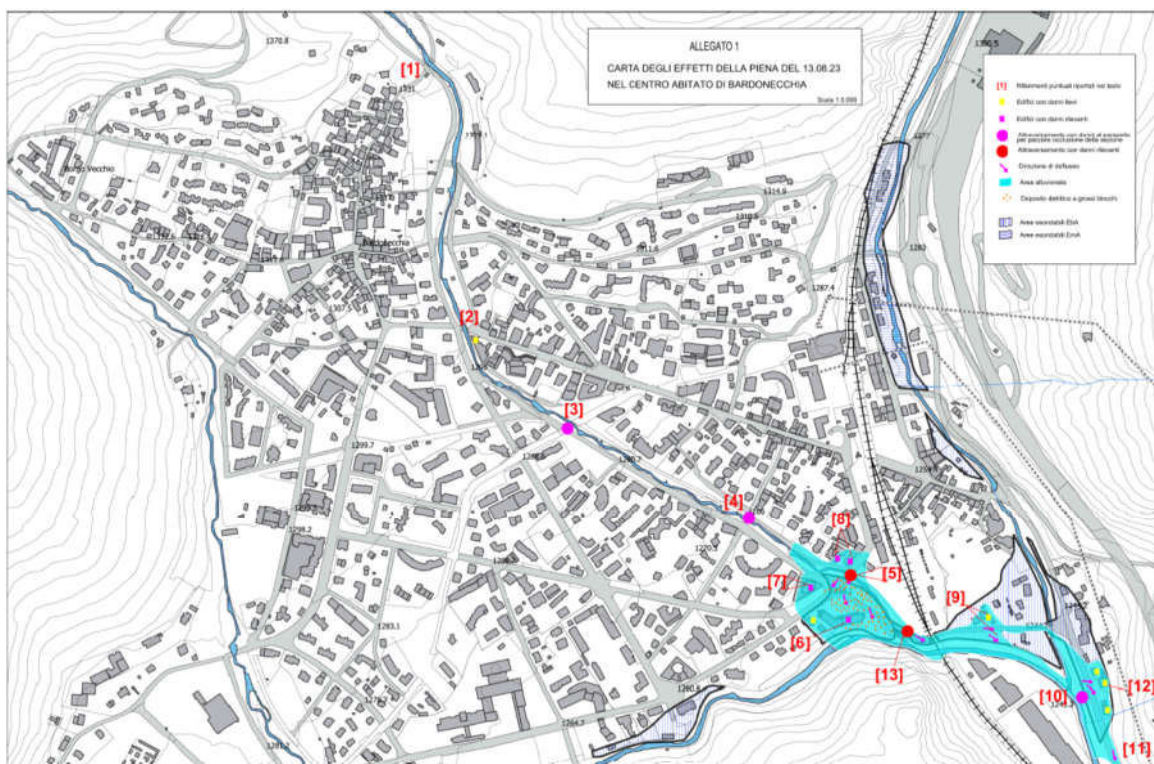


Figura 1 - Mappa degli effetti della piena del 13.08.23 nel centro abitato di Bardonecchia (v. Allegato 1)

In corrispondenza del ponte di Via Medail [2] il flusso detritico, ha raggiunto pericolosamente la quota di sormonto, restando tuttavia sostanzialmente confinato in alveo; a valle dell'attraversamento ha generato spruzzi di fango e detriti che hanno raggiunto i balconi del condominio che di fatto si trova in elevazione in corrispondenza della sponda sinistra.

In corrispondenza dell'attraversamento di Piazza De Gasperi [3] si è verificato un parzialmente sormonto di materiale fangoso e detritico con danneggiamento ai parapetti e importati danni agli attraversamenti dei sottoservizi (teleriscaldamento, acqua e gas).

Verso valle, il successivo ponte di via Montenero [4] è stato invece completamente sormontato dal materiale detritico con asportazione dei parapetti in legno e calcestruzzo su entrambi i lati senza tuttavia generare significative divagazioni ed esondazioni laterali.

Nel tratto a valle di Via Montenero il rallentamento della corrente determinato dalla riduzione della pendenza ha prodotto il deposito di parte del materiale più grossolano intasando l'alveo e occludendo totalmente la sezione di deflusso in corrispondenza del ponte di via Stazione [5]. L'ostruzione del ponte ha generato la fuoriuscita della colata detritica che da un lato ha invaso la rotonda e verso valle si è incanalata lungo via Torino

verso il ponte della ferrovia [13] mantenendo ancora una discreta velocità ed energia in grado di trasportare un'elevata componente di detrito grossolano che ha pesantemente coinvolto e danneggiato il fabbricato della Polizia di Stato[6], dall'altro ha invaso con flussi a bassa energia e trasporto prevalentemente fangoso le aree e alcuni edifici a monte del ponte, prospicienti la rotonda di via Torino in destra [7] e lungo via Papa Giovanni XXIII in sinistra [8].

A valle della sede della Polizia di Stato una grande quantità di materiale si è depositata sia in alveo che nell'area esondata, tuttavia il flusso detritico fuori alveo si è propagato interessando via Torino sino al ponte sul Torrente Rochemolles con parziali allagamenti del distributore ENI in destra e dei fabbricati in sinistra [9].

Superata la confluenza con Il Torrente Rochemolles la dinamica deposizionale della componente più grossolana ha prodotto l'occupazione di gran parte della sezione di deflusso dell'alveo determinando un ulteriore sormonto della corrente del ponte di via Susa [10] in corrispondenza del quale si è verificata una nuova fuoriuscita di acqua e detrito in sponda sinistra della Dora di Bardonecchia che ha invaso la strada statale incanalandosi verso valle lungo l'asse stradale [11] e determinando un effetto di rigurgito che ha permesso alle acque di esondazione di raggiungere i fabbricati presenti a monte del ponte a lato della strada stessa [12].

4. Perimetrazione di nuova area in classe IIIb1

Nell'ottica quindi di proseguire l'iter istruttorio della variante di PRGC in itinere ma al contempo salvaguardare le aree direttamente e/o potenzialmente coinvolte nell'evento e sospendere l'attuazione delle previsioni urbanistiche sino ad un approfondimento della valutazione dell'efficacia ed efficienza delle opere di mitigazione esistenti e di quelle previste ed eventualmente all'individuazione di nuovi interventi alla luce anche della contestuale verifica dell'attuale quadro del dissesto del bacino del Frejus, nella Carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica è stata introdotta la classe IIIb1.

Richiamando la definizione della classe urbanistica IIIb espressa nella Circolare 7/LAP:

“Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art.31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. Gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani Comunali di Protezione Civile dovranno essere reciprocamente coerenti”.

e a quanto esplicitato nella successiva Nota Tecnica Esplicativa:

“Eventuali sottoclassi all'interno della Classe IIIb - Si ritiene che possano essere previste delle suddivisioni all'interno della Classe IIIb. Tali suddivisioni potranno essere giustificate dalle diverse tipologie di processi dissestivi, dalle caratteristiche delle opere presenti e dal rischio idrogeologico conseguente, che concorrono all'attribuzione di un'area a tale classe. La normativa derivante potrà a sua volta differenziarsi rimanendo tuttavia rigorosamente nell'ambito dei principi che già regolano e differenziano la classe, come indicato ai punti seguenti”.....

Come previsto al punto 7.1 della presente nota è possibile prevedere, qualora necessario, una suddivisione all'interno della Classe IIIb in relazione della pericolosità rilevata nell'area e delle opere di sistemazione idrogeologica presenti o prevedibili. A tale proposito, a titolo indicativo, si propone la seguente distinzione:

CLASSI	VINCOLI
Classe IIIb ₁	Aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle Classi IIIb successive
Classe IIIb ₂	A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. (IIIb s.s.)
Classe IIIb ₃	A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3. N.T.E). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
Classe IIIb ₄	Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

si è proceduto alla perimetrazione di una nuova area in classe urbanistica IIIb1, di aree precedentemente ricadenti in altre classe III, secondo i criteri sotto esplicitati:

1. Effetti della piena di agosto 2023
2. Presenza ed efficienza di opere di difesa in considerazione delle schede di cronoprogramma vigenti e adottate.
3. Ubicazione rispetto la vicinanza all'asta torrentizia del T. Frejus
4. Tipologia e grado di pericolosità del quadro del dissesto delineato con la Variante PAI al PRGC e nell'attuale Proposta Tecnica di Progetto Definitivo
5. Considerare le pertinenze dei lotti anche se solo parzialmente ricadenti in uno dei sopracitati casi.

Alla luce di quanto sopra indicato l'area di nuova perimetrazione IIIb1, di cui all'estratto della nuova Carta di Sintesi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica, comprende:

- a) Aree in classe IIIb3 nella zona apicale del conoide torrentizio ricadenti nella RME 2 e interessate da una zona di dissesto classificata C3-CAe2 ed in prossimità dell'asta torrentizia del T. Frejus e riportate nella scheda di cronoprogramma 23;
- b) Aree edificate in prossimità dell'asta torrentizia del T. Frejus su entrambe le sponde e ricadenti in classe IIIb2 comprese nella scheda di cronoprogramma 10 e specificatamente sotto-aree 10a e 10c, comprendendo i relativi lotti fondiari;
- c) Area compresa tra via Einaudi, via Bramafam e Viale S. Francesco, interessate da una zona di dissesto classificata C3-CAe2 comprendendo i relativi lotti fondiari;
- d) Le aree tra il ponte di via Stazione e la S.S. 335 precedentemente ricadenti in classe IIIb3 e IIIb2 comprese nelle schede di cronoprogramma 11 e specificatamente sotto-aree 11a e 11b, comprendendo i relativi lotti fondiari;

5. Proposta di normativa urbanistica per la classe IIIb1

Per quanto attiene alle regole di utilizzazione urbanistica da prevedere per la classe IIIb1 si propone la seguente formulazione. Si rilevi come, allo stato attuale, le aree individuate ai punti a, c, e d risultino ai sensi del Cronoprogramma degli interventi per le classi IIIb, a mitigazione del rischio non ancora completamente espletata e, pertanto, interessate dalla limitazione prevista nella tabella di cui all'art. 75 delle NtA di PRGC - colonna "Ante Opera". In considerazione della natura stessa delle Classi IIIb1, la cui riclassificazione è subordinata a una nuova variante urbanistica ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 a seguito delle verifiche di efficacia sulle opere di riassetto esistenti ed a progetto, la tabella degli interventi proposta non distingue gli interventi "prima e dopo le opere".

"ART. 72bis

1. Nelle aree interne alle Classi IIIb1 sono ammessi gli interventi che non costituiscono carico antropico indicati nella successiva tabella"

DEFINIZIONE DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITA' DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE			
CLASSE DI PERICOLOSITA'		IIIb1	
TIPO DI INTERVENTO			
<i>Manutenzione ordinaria</i>		<i>SI</i>	
<i>Manutenzione straordinaria</i>		<i>SI senza frazionamenti di u.i. e nei limiti previsti al comma 2</i>	
<i>Restauro e risanamento conservativo</i>		<i>SI nei limiti previsti al comma 2</i>	
<i>Adeguamento igienico-funzionale</i>		<i>SI nei limiti previsti al comma 2</i>	
<i>Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione</i>	<i>Senza frazionamento</i>	<i>NO</i>	
	<i>Con frazionamento</i>	<i>NO</i>	
<i>Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione,</i>	<i>Senza frazionamento</i>	<i>NO</i>	
	<i>Con frazionamento</i>	<i>NO</i>	
<i>Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R.. 16/2018</i>		<i>SI nei limiti previsti al comma 2</i>	
<i>Ampiamento in pianta</i>		<i>NO</i>	
<i>Ampiamento in sopraelevazione</i>		<i>SI nei limiti previsti al comma 2</i>	
<i>Demolizione</i>		<i>SI</i>	

<i>Sostituzione edilizia</i>	<i>NO</i>	
<i>Nuova costruzione</i>	<i>NO</i>	
<i>Nuova costruzione che non aumenta il carico antropico nei limiti previsti al comma 2</i>	<i>SI</i>	
<i>Cambio di destinazione d'uso</i>	<i>NO</i>	
<i>Cambio d'uso funzionali nei limiti previsti al comma 2</i>	<i>SI</i>	

2. Per le sole aree interne alla Classe IIIB1 a specificazione degli interventi che ai sensi dell'art. 75 non costituiscono aumento di carico antropico, valgono le seguenti prescrizioni:

a. non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia;

a1. Non è ammesso utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);

a2. Non è ammesso realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.);

a3. E' ammesso realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti o cambi di destinazione d'uso fino ad un massimo di 25 mq di SL per ogni unità abitativa, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente e non interessino piani terreni o interrati e qualora non comportino interferenza con il dissesto attivo o incipiente da dimostrarsi attraverso le indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dall'ART.78;

a4. E' ammesso dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie, al fine di recuperare le suddette superfici abitative sui piani superiori dell'edificio, anche attraverso interventi di sopraelevazione contestuali;

a5. Sono ammessi interventi volti all'adeguamento strutturale dell'edificio con possibilità di sopraelevazione della copertura di non oltre 0,4 m per la realizzazione di strutture antisismiche, nonché gli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche comprendenti anche la realizzazione di ascensori esterni e qualora non comportino interferenza con il dissesto attivo o incipiente da dimostrarsi attraverso le indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dall'ART.78.

a6. E' ammesso utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione dell'art. 6 della L.R.16/18 e s.m.i. qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

a7. Non è ammesso l'ampliamento di edifici pubblici per esigenze igienico – funzionali necessarie per lo svolgimento dei relativi servizi fino al 20% dell'area di sedime o del volume edificato; non è ammesso l'ampliamento e la realizzazione di campi sportivi all'aperto in impianti sportivi esistenti a condizione che non aumentino il numero di posti per spettatori

a8. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso ammesso secondo la seguente tabella:

Attività di arrivo	Residenziale	Ricettiva	Commerciale/ Direzionale	Artigianale/ Agricola
Attività di partenza				
Residenziale	-	SI	SI	SI
Ricettiva	SI	-	SI	SI
Commerciale/ Direzionale	NO	NO	-	SI
Artigianale/ Agricola	NO	NO	NO	-

3. Tutti gli interventi ammissibili, ad eccezione degli interventi di manutenzione che sono comunque sempre ammessi, sono subordinati alla verifica di compatibilità geologica-geotecnica condotta attraverso specifiche indagini che ne escludano l'interferenza con un dissesto attivo o incipiente. Le indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dall'ART.78 delle presenti NdA saranno mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. I suddetti interventi sono realizzabili solo se contestuali agli accorgimenti tecnici di mitigazione del rischio eventualmente individuati dalla suddetta verifica.

4. Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001, con particolare riferimento agli interventi di nuova costruzione, ampliamento, mutamento delle destinazioni d'uso e ristrutturazione integrale dell'edificio, qualora ammessi."

ALLEGATO 1

CARTA DEGLI EFFETTI DELLA PIENA DEL 13.08.23 NEL CENTRO ABITATO DI BARDONECCHIA

